

# COMUNE DI PECCIOLI (PI)

## REGOLAMENTO EDILIZIO

D.P.G.R. 24.07.2018 n 39/R  
Art. 216 LR 65/14 e s.m.i.

Antonio Cortese

Simone Perfetti

Maria Antonietta Vocino

Sindaco  
Renzo Macelloni

Aprile 2024

## INDICE

### PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

In questa prima parte, denominata “**Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia**” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale.

### PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA

In questa seconda parte “**Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia**” è regolamentata la materia edilizia di competenza comunale.

## TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

### Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 1 - Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia, dello Sportello Unico alle Imprese, della Commissione Edilizia se istituita, della Commissione del Paesaggio e di ogni altro Organo consultivo o di amministrazione attiva costituito, ivi compresa quella Statutaria Locale

Art. 2 - Modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

Art. 3 - Modalità di coordinamento con il SUAP ed operatività del SUAP

### Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi

Art. 4 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Art. 5 - Certificato di destinazione urbanistica

Art. 6 - Proroga o rinnovo dei titoli abilitativi

Art. 7 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Art. 8 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi, rateizzazioni e altre disposizioni

Art. 9 - Pareri preventivi

Art. 10 - Ordinanze e interventi urgenti

Art. 11 - Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

## **TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

Art. 12 - Comunicazioni di inizio e ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione di lavori (impresa esecutrice, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, ecc...)

Art. 13 - Comunicazioni di fine lavori

Art. 14 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 15 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc...

### **Capo II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

Art. 16 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori

Art. 17 - Punti fissi di linea e di livello

Art. 18 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

Art. 19 - Cartelli di cantiere

Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni e disposizioni sulla produzione e riutilizzo di terre e rocce da scavo

Art. 21 - Misure di cantiere ed eventuali tolleranze

Art. 22 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dell'opera, incolumità pubblica

Art. 23 – Soluzioni per garantire la sicurezza e l'accessibilità dei percorsi pubblici

Art. 24 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Art. 25 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio**

Art. 26 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Art. 27 - Distanze minime tra edifici e dai confini

Art. 28 - Dotazioni impiantistiche

Art. 29 - Superfici aero-illuminanti

Art. 30 - Requisiti prestazionali degli edifici (compatibilità ambientale, efficienza energetica, comfort abitativo) funzionali al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

Art. 31 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'accessibilità, alla sicurezza d'uso e alla prevenzione degli infortuni

Art. 32 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici,

della qualità e della sicurezza edilizia, dell'accessibilità rispetto ai parametri cogenti

Art. 33 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare l'accessibilità degli spazi privati di uso pubblico

Art. 34 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio da gas radon

Art. 35 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro

Art. 36 - Prescrizioni per le sale da gioco, per l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e per la raccolta della scommessa

## **Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

Art. 37 - Strade

Art. 38 - Portici e sotto passi

Art. 39 - Piste ciclabili

Art. 40 - Aree per parcheggio

Art. 41 - Piazze e aree pedonalizzate

Art. 42 - Passaggi pedonali e marciapiedi

Art. 43 - Passi carrai ed uscite per autorimesse

Art. 44 - Chioschi/dehors su suolo pubblico

Art. 45 - Servitù pubbliche di passaggio su fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Art. 46 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all'aperto

Art. 47 - Servizi igienici pubblici

Art. 48 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti

Art. 49 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico

Art. 50 - Numerazione civica

## **Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

Art. 51 - Aree verdi e aree scoperte, opere pertinenziali tecnologiche e di arredo

Art. 52 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Art. 53 - Orti urbani

Art. 54 - Parchi e percorsi in territorio rurale

Art. 55 - Sentieri

Art. 56 - Tutela del suolo e del sottosuolo

## **Capo IV – Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche**

Art. 57 - Approvvigionamento idrico

Art. 58 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi

Art. 59 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 60 - Distribuzione dell'energia elettrica

- Art. 61 - Distribuzione del gas
- Art. 62 - Ricarica dei veicoli elettrici
- Art. 63 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Art. 64 - Telecomunicazioni

### **Capo V– Recupero urbano, qualità architettonica ed inserimento paesaggistico**

- Art. 65 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Art. 66 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Art. 67 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Art. 68 - Allineamenti
- Art. 69 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore
- Art. 70 - Coperture degli edifici
- Art. 71 - Illuminazione pubblica
- Art. 72 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento e altri impianti tecnici)
- Art. 73 - Serramenti esterni degli edifici
- Art. 74 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Art. 75 - Cartelloni pubblicitari
- Art. 76 - Muri di cinta e recinzioni
- Art. 77 - Beni culturali ed edifici storici
- Art. 78 - Cimiteri monumentali e storici
- Art. 79 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per luoghi pubblici urbani

### **Capo VI – Elementi costruttivi**

- Art. 80- Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l'accessibilità ambientale
- Art. 81 - Serre bioclimatiche
- Art. 82 - Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- Art. 83 - Coperture, canali di gronda e pluviali
- Art. 84 - Strade, passaggi privati e cortili
- Art. 85 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine
- Art. 86 - Intercapedini e griglie di areazione
- Art. 87 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali
- Art. 88 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Art. 89 - Piscine ed altre opere di corredo agli edifici
- Art. 90 - Manufatti privi di rilevanza edilizia

## **TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

Art. 91- Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

Art. 92 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

## **TITOLO V – NORME TRANSITORIE**

Art. 94 - Aggiornamento del regolamento edilizio

Art. 95 - Disposizioni transitorie

Art. 96 - Allegati al presente Regolamento

## **PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

Al fine di evitare duplicazioni di disposizioni statali e regionali per la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, si fa rinvio a:

allegato A) “Parametri urbanistici e definizioni tecniche” leggi e disposizioni regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia. DPGR 39R/2018.

allegato B) “Ricognizione delle disposizioni nazionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”.

allegato C) Segnaletica per le strutture ricettive extralberghiere e per le aziende agricole.

Per la valutazione, il controllo e la verifica dei progetti, degli interventi e delle opere edilizie si farà riferimento alle definizioni contenute nell'allegato B.

Nella redazione o revisione degli strumenti urbanistici comunali o intercomunali o altri regolamenti di settore interagenti con l'attività edilizia si farà riferimento ai parametri e definizioni dell'allegato A.

### Elenco materie:

- a) definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi
- b) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso
- c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi
- d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa
- e) i requisiti generali delle opere edilizie attinenti a:
  - limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra fabbricati e dai confini
  - fasce di rispetto (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dai corsi d'acqua pubblica, dagli acquedotti e impianti di depurazione, dagli elettrodotti, dai gasdotti, dal demanio marittimo)
  - servitù militari
  - accessi stradali
  - zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
  - siti contaminati
- f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico, culturale e territoriale
- g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

## **PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI**

#### **Capo I – SUE, SUAP e organi consultivi**

**Art. 1 - Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), dello Sportello Unico Alle Imprese (SUAP), della Commissione Edilizia se istituita, della Commissione del Paesaggio e di ogni altro Organo consultivo o di amministrazione attiva costituito, ivi compresa quella Statutaria Locale.**

1. Il Regolamento Edilizio Unificato, di seguito indicato con la sigla R.E.U., ha per oggetto la disciplina delle opere edilizie e le procedure di intervento necessarie per realizzarle, che interessano i territori dei Comuni che hanno sottoscritto specifica Convenzione e/o Uffici a gestione unitaria;

2. Gli atti di governo del territorio, la legislazione statale e regionale nonché le disposizioni contenute negli allegati prevalgono, in caso di discordanza, sul presente R.E.U.; sono altresì prevalenti sul presente R.E.U. i pareri/autorizzazioni degli Enti previsti ai sensi e nei limiti di legge per quanto di loro competenza;

3. Per la realizzazione di una gestione del territorio più qualificata, efficiente ed economica, per i Comuni che hanno sottoscritto specifica Convenzione e/o Uffici a gestione unitaria, è possibile istituire un Collegio Tecnico consultivo unitario per la disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica nei territori comunali.

4. Nel caso previsto dal comma 3, le richieste di Permesso di costruire, le modifiche al Regolamento Edilizio e le casistiche previste saranno sottoposte al parere consultivo di un Collegio Tecnico così composto:

**a) Membri interni:**

*-dirigente del settore urbanistica e/o di edilizia privata, o suo delegato, di ognuno dei Comuni che hanno stipulato la Convenzione prevista al c. 3 .;*

**b) Membri esterni:**

*-un geologo;*

*-un ingegnere;*

I membri di cui al punto b) non hanno diritto di voto.

La presidenza viene assunta dal dirigente del settore urbanistica e/o di edilizia privata (o suo delegato) del Comune interessato dall'esame della pratica.

Gli esperti esterni sono designati dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni interessati al coordinamento e scelti in elenchi di nominativi, proposti dai rispettivi Ordini Professionali; i professionisti interessati sono tenuti alla presentazione del curriculum professionale.



In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro esterno esso dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni, seguendo la stessa procedura adottata per la nomina.

Saranno considerati dimissionari i membri esterni che, senza giustificato motivo, siano assenti per 5 sedute consecutive.

I membri esterni dureranno in carica per un periodo di tempo corrispondente a tre anni e confermabili per un altro mandato.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio tecnico i componenti che abbiano tra loro un grado di parentela (fratelli, ascendenti, discendenti, affini di primo grado, adottante o adottato) o rapporti di lavoro in modo continuativo.

5. Non saranno sottoposti all'esame del Collegio tecnico le pratiche soggette a permesso di costruire, anche in sanatoria, riguardanti:

- interventi e/o opere di entità non rilevante, ivi compreso modifiche all'esteriore aspetto di edifici non vincolati;
- varianti in corso d'opera a concessioni o permessi di costruire già rilasciati, che non incidono sull'aspetto esteriore dell'edificio;
- opere di urbanizzazione di piccola entità o riferite a canalizzazioni da realizzarsi nel sottosuolo;
- rinnovi di concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati, per i quali siano effettivamente iniziati i lavori nel termine di un anno dal suo rilascio.

6. Il parere consultivo del Collegio tecnico è obbligatorio per tutte le domande di permesso di costruire e di permesso di costruire in sanatoria (eccetto le domande di Condono Edilizio), per gli annullamenti, in sede di autotutela del comune, di concessioni edilizie o permessi di costruire già rilasciati; per interventi pubblici che rientrano nell'elenco delle trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui all'art.134 della L.R. 65/2014; il Collegio tecnico esprime, inoltre, il proprio parere sugli strumenti urbanistici e sugli atti di governo del territorio come individuati dalla L.R 65/2014 e loro varianti.

7. Il parere consultivo del Collegio tecnico è inoltre necessario per permessi di costruire che non rientrano nei casi di cui al comma 6, a seguito di decadenza di un precedente permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal suo rilascio.

8. I pareri del collegio sono obbligatori, ma non vincolanti per l'Amministrazione e non costituiscono presunzione per il rilascio del permesso di costruire; qualora, però, l'autorità competente al rilascio dei permessi di costruire intenda dissentire dal parere espresso da Collegio Tecnico, il relativo provvedimento dovrà essere motivato.

9. L'Amministrazione potrà inoltre sottoporre all'esame del Collegio tecnico qualsiasi questione di natura urbanistica, ivi comprese le eventuali domande di parere preventivo, che abbiano rilievo e valenza territoriale nel campo della pianificazione o che riguardino l'interpretazione del Regolamento Edilizio.

Su tali questioni verrà espresso da parte del Collegio tecnico uno specifico parere.

10. Le riunioni del Collegio tecnico sono convocate, nella sede stabilita, dal Presidente di uno dei comuni che hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione del Regolamento Edilizio Unitario. Nella stessa seduta possono essere esaminate pratiche edilizie di più comuni.

11. La convocazione scritta deve pervenire ai membri in tempo utile rispetto alla data delle riunioni e può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

12. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri interni, fra cui il Presidente, e uno dei membri esterni.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri interni ed in caso di parità prevale quello del presidente del Collegio.

Il Dirigente o il Responsabile del procedimento svolgerà le funzioni di relatore delle pratiche sottoposte all'esame del collegio tecnico, mentre l'attività di segretario verbalizzante potrà essere svolta da altro dipendente a ciò designato dal dirigente del settore urbanistica e/o di edilizia privata del comune.

I membri che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame e alla votazione su di essa; possono, a giudizio del Collegio tecnico, essere chiamati per chiarimenti.

Il Presidente può, di sua iniziativa o a richiesta degli interessati, fare intervenire alle adunanze i progettisti interessati, per ottenere chiarimenti sui singoli progetti. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.

Per problemi di speciale importanza, o tutte le volte che lo ritiene utile, il Presidente del collegio può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, anche altre persone esperte nei problemi trattati. Agli esperti senza diritto di voto è attribuito il trattamento economico previsto per i componenti del Collegio.

I processi verbali delle adunanze sono scritti dal segretario verbalizzante su appositi modelli, e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso e il nominativo degli esperti eventualmente invitati. In caso di non unanimità devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

I verbali delle riunioni, sono firmati dal Presidente, dal segretario verbalizzante e da tutti i presenti appartenenti al Collegio tecnico.

Il Collegio tecnico può effettuare sopralluoghi quando lo ritenga opportuno per la valutazione dell'intervento.

13. Le funzioni attribuite alla Commissione comunale per il paesaggio di cui all'art.153 della L.R. 65/2014, sono svolte da tre membri nominati dal Comune, scelti tra gli esperti in materia paesaggistica e ambientale, aventi i requisiti indicati nella Legge Regionale di riferimento.

I Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione del R.E.U. possono nominare la Commissione del Paesaggio in forma associata.

I compiti dei membri, che dureranno in carica per cinque anni e potranno essere rieletti una sola volta nello stesso comune (o territorio associato), sono indicati all'art.153 della L.R. 65/2014 e successive modifiche.

14. Le deroghe sono quelle previste dalla L.R. 65/2014 e successive modifiche e integrazioni.

15. Per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica i comuni che hanno firmato la Convenzione prevista al c. 3, possono istituire la Commissione per il Paesaggio in forma associata, dotandosi di Regolamento per il suo funzionamento.

Ai fini della semplificazione e snellimento dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, per le sedute della Commissione del Paesaggio si potrà indire le conferenze dei servizi o stipulare un apposito protocollo d'intesa che consenta la partecipazione della Soprintendenza alle sedute. Fino all'istituzione di tale commissione, continuano ad operare le singole Commissioni per il Paesaggio.

16. E' istituito il SUAP per il funzionamento del quale si fa rinvio allo specifico regolamento.

## **Art. 2 - Modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale**

1. Per l'edilizia residenziale resta in capo ai Comuni la gestione telematica delle pratiche edilizie.

2. Per l'edilizia produttiva le pratiche devono essere presentate per via telematica al SUAP attraverso la piattaforma telematica regionale denominata STAR, quale unico punto di accesso per il richiedente in merito a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.

## **Art. 3 - Modalità di coordinamento con il SUAP ed operatività del SUAP**

Per assicurare l'efficacia, l'efficienza ed il coordinamento del Servizio SUAP con i Servizi Comunali interessati, specifica Convenzione e/o Uffici a gestione unitaria, verrà istituito un gruppo di lavoro permanente composto dal Responsabile del settore edilizia privata o suo delegato e dal responsabile del SUAP.

## **Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi**

### **Art. 4 - Autotutela e richieste di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**

1. Il permesso di costruire decade e perde di efficacia nei seguenti casi:

- per inosservanza del termine di inizio lavori;
- alla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
- al venir meno, in seguito a revoca o annullamento o altro motivo, di autorizzazioni, nulla-osta e pareri indispensabili al rilascio della concessione stessa;

- per l'entrata in vigore di nuove contrastanti previsioni urbanistiche, quando i lavori del permesso di costruire già rilasciato non siano stati iniziati o quando non vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (art.31, ultimo comma, della legge 1150/42, e successive modificazioni ed integrazioni).

2.La dichiarazione espressa di decadenza del permesso di costruire da parte del Responsabile dell'ufficio competente non necessita del preventivo parere del Collegio tecnico.

3.Il permesso di costruire può essere annullato per vizi di legittimità e con efficacia retroattiva.

4.L'annullamento del permesso di costruire da parte del Responsabile dell'ufficio competente nell'esercizio del potere di autotutela può intervenire in ogni tempo, previo parere non vincolante del Collegio tecnico sempre che sussista, oltre ad un vizio di legittimità anche l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto abilitativo.

5.Il provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente deve essere adeguatamente motivato; esso deve essere notificato agli interessati, e comunicato agli Uffici Comunali di controllo e di repressione degli abusi edilizi.

6.L'annullamento del permesso di costruire comporta altresì l'obbligo di sospensione dei lavori, che sono considerati in ogni caso eseguiti senza titolo.

7.Qualora l'intestatario del permesso di costruire intenda riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno originato l'annullamento e richiedere ed ottenere il rilascio di un nuovo permesso di costruire.

8.Le presenti disposizioni sono applicabili alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate, salvo i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

9.In materia di autotutela viene stabilito:

- Gli atti di autotutela della Pubblica Amministrazione sono espressione del potere di auto impugnativa, consistente nella facoltà, riconosciuta alla P.A., di procedere ex se, cioè unilateralmente e d'ufficio, alla caducazione dei propri atti, ab origine ritenuti illegittimi e/o inopportuni o divenuti inopportuni.

- Il permesso di costruire può essere annullato per vizi di legittimità e con efficacia retroattiva in relazione alle vigenti disposizioni di legge in materia. L'annullamento del P. di C. nell'esercizio del potere di autotutela è subordinata al previo accertamento, da parte del comune, del rispetto delle disposizioni di legge sovraordinate e dell'impossibilità di tutelare l'interesse pubblico protetto tramite conformazione dell'intervento. In detta ipotesi il comune adotta il provvedimento inibitorio e sanzionatorio in autotutela che individua le opere e le modalità esecutive ritenute necessarie per conformare agli strumenti o agli atti comunali adottati o approvati l'intervento edilizio autorizzato e ne ordina all'interessato

l'esecuzione entro un congruo termine perentorio comunque non inferiore a trenta giorni. La verifica di conformazione dell'intervento è prevista anche nel caso di titoli edilizi presentati.

- I comuni possono dotarsi di apposito regolamento di disciplina dell'esercizio di autotutela dei propri atti ed in particolare dei titoli abilitativi rilasciati e presentati.

#### **Art. 5- Certificato di destinazione urbanistica**

1. Il certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) è rilasciato dai Comuni, su istanza dell'interessato, e certifica le prescrizioni urbanistiche degli immobili secondo le norme del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo vigente alla data di rilascio dello stesso e rispetto a varianti al R.U./P.O. adottate a quella data.

2. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente, va corredata di estratto della mappa catastale.

3. Il Servizio Urbanistica rilascerà il certificato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e degli atti di governo del territorio vigenti alla data del rilascio.

#### **Art. 6 - Proroga o rinnovo dei titoli abilitativi**

1. Nel permesso a costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; detti termini possono essere prorogati.

Un periodo di tempo più lungo per l'inizio dei lavori o un termine più lungo dei tre anni per l'ultimazione dei lavori, decorrente dalla data di inizio dei lavori, può essere concesso in considerazione della mole dell'opera da realizzare e per le sue caratteristiche tecnico costruttive, di particolari condizioni idrogeologiche dell'area interessata dall'opera e per particolari sopravvenute condizioni metereologiche avverse.

La proroga del permesso di costruire può avere luogo per fatti estranei alla volontà del concessionario, debitamente motivati, che siano riconosciuti dal Responsabile dell'ufficio competente su proposta istruita dall'Ufficio stesso.

La domanda di proroga deve essere presentata nei termini di validità del permesso di costruire.

L'interessato che non può usufruire di proroghe, deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo titolo abilitativo, per la parte non ultimata.

2. Possono essere concessi per l'ultimazione dei lavori periodi di tempo maggiori a tre anni in caso si tratti di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.

## **Art. 7 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità**

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto presentato, fermo restando quanto previsto dall'art. 149 della L.R. 65/2014.

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:

- a) In conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli edifici;
- b) In conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso;
- c) Per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari ad esclusione di piccoli interventi di adeguamento per i fabbricati esistenti.

3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'agibilità o abitabilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con il progetto e con le norme igienico - sanitarie. L'abitabilità o l'agibilità decorrono dalla data in cui perviene al Comune l'attestazione e deve contenere i seguenti elementi:

- esatta ubicazione e identificazione catastale dell'opera per la quale si attesta l'abitabilità/agibilità. All'attestazione di abitabilità/agibilità vanno obbligatoriamente allegati i seguenti documenti in originale o copia conforme:

- a) certificato di collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso o a struttura metallica, soggette alle disposizioni della L. 1086/1971, con l'attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile dell'avvenuto deposito del certificato stesso;
- b) dichiarazione di avvenuta presentazione dell'accatastamento restituita dagli uffici catastali competenti col visto di avvenuta presentazione.

4) Deve essere inoltre allegata (se dovuta per legge) la seguente documentazione minima:

- certificato di collaudo dell'impianto termico per potenzialità superiori alle 100.000 Kcal/ora;
- autorizzazione all'esercizio degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici industriali;
- certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile attestante, ai sensi del Testo Unico dell'edilizia e L.R. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme di edilizia antisismica;
- nulla - osta dei VV.FF. per gli edifici soggetti al controllo per la prevenzione incendi;
- certificato di autorità esterne all'Amministrazione comunale necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità della costruzione a destinazione normale o speciale, ivi compresi attestati di rispetto alle norme di sicurezza delle costruzioni;

- dichiarazione che le opere sono state realizzate in conformità alla documentazione a suo tempo presentata ai sensi della normativa vigente sul contenimento del consumo energetico;
- dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati ai sensi della normativa vigente in materia;
- perizia giurata ai sensi dell'art.11 del D.M. 236/89, nei casi dovuti, ovvero dichiarazione che l'intervento è conforme alle disposizioni L. 13/89;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue se non allacciate alla pubblica fognatura.
- dichiarazione del D.L. di osservanza delle condizioni/prescrizioni impartite dal Comune all'atto del rilascio dei Permessi di costruire, concessioni edilizie, S.C.I.A. ecc.
- certificazione prevista in materia di risparmio energetico.
- certificazione prevista in materia di abbattimento dell'inquinamento acustico.
- certificazione prevista in materia di messa in sicurezza delle coperture ai fini di prevenire le cadute dall'alto.

5.In assenza dei documenti previsti dal comma 3 del presente articolo, l'attestato di abitabilità o agibilità è irricevibile.

La mancata presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

6.E' prevista l'attestazione di agibilità parziale degli edifici secondo quanto disposto dall'Art.150 della L.R. 65/2014.

7.L'Amministrazione Comunale attiverà procedure di controllo sulle attestazioni di abitabilità e agibilità presentate previste all'art. 149, comma 4 della L.R. 65/2014, a tal fine il Comune fornirà periodicamente all'AUSL le informazioni necessarie.

8.Per motivi di carattere igienico sanitario o di carattere statico il comune dispone, avvalendosi della AUSL, per la dichiarazione di inagibilità degli immobili, con contestuale sospensione dell'uso degli stessi.

9.Il procedimento può essere attivato per iniziativa della Pubblica Autorità o a seguito di richiesta del privato che ne abbia interesse per gli usi previsti dalla legge.

10.Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di una perizia, a firma di un tecnico abilitato, che attesti il ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità dell'immobile interessato.

## **Art. 8 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi, rateizzazioni e altre disposizioni**

I Comuni sono dotati di proprie determinazioni o regolamenti per l'applicazione delle Tabelle Parametriche Regionali in materia di onerosità degli interventi edilizi e rateizzazioni dei contributi.

Il contributo di cui all'art. 183 della L.R. 65/2014 è corrisposto al Comune all'atto del ritiro del Permesso di Costruire o al deposito di Scia onerosa.

## **Art. 9 - Pareri preventivi**

1. I soggetti legittimati alla presentazione dei titoli edilizi, come pure il progettista incaricato, possono richiedere un parere preventivo, per i casi di particolare complessità normativa, relativamente alla conformità di un intervento con la disciplina urbanistico-edilizia.

2. Le domande devono essere accompagnate da un'esatta formulazione del quesito oggetto di parere da parte del Comune e da una relazione che contenga, anche in forma semplificata, le stesse informazioni date nei quadri di dichiarazione della "Relazione Tecnica di Asseverazione" del permesso di costruire.

3. Alla domanda di parere devono essere allegati gli elaborati tecnici e i documenti necessari per l'adeguata rappresentazione degli interventi oggetto di parere. La documentazione è costituita dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari a comprendere la proposta progettuale:

- a) estratto di regolamento urbanistico con individuazione dell'immobile oggetto di intervento;
- b) estratto di mappa, planimetria e visura catastale dell'immobile oggetto di intervento;
- c) planimetria;
- d) relazione tecnico descrittiva;
- e) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato attuale);
- f) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato modificato);
- g) piante, prospetti, sezioni e particolari (stato sovrapposto);
- h) documentazione fotografica;
- i) eventuali conteggi di verifica dei parametri urbanistici/edilizi.

4. Resta salva la facoltà per il Comune di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata al comma precedente, al fine di una migliore valutazione degli interventi, o di non ritenere necessaria la presentazione di taluni elaborati.

5. Con il rilascio del parere il dirigente esprime le proprie valutazioni riguardo all'opera da eseguire, fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.

6. I pareri preventivi non costituiscono titolo autorizzativo, non esauriscono le verifiche di conformità edilizio-urbanistiche e non sostituiscono gli atti abilitativi l'avvio delle opere, né gli atti di assenso comunque denominati e dovuti. Rimane comunque salva l'applicazione delle leggi e di tutte le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.



## **Art. 10 – Ordinanze e interventi urgenti**

Gli interventi relativi ad opere di urgenza, che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, possono essere eseguiti sotto la responsabilità personale del committente, solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettiva esistenza del pericolo.

E' fatto obbligo al proprietario od avente titolo di presentare, entro 15 (quindici) giorni la pratica edilizia relativa completa di tutti i documenti.

I lavori urgenti potranno essere iniziati solo a condizioni che il proprietario dell'immobile abbia dato incarico di direzione dei lavori ad un libero professionista abilitato; il direttore dei lavori dovrà dare attuazione solo ai lavori che consentano l'eliminazione del pericolo ed attendere la normale procedura per quanto attiene le altre opere necessarie al recupero dell'immobile.

La mancata regolarizzazione degli interventi edilizi eseguiti con procedura d'urgenza configura le opere realizzate in assenza di titolo.

## **Art. 11 – Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio**

I Comuni sono dotati di proprie determinazioni o regolamenti ai fini di agevolare l'informazione del procedimento edilizio e la trasparenza nei confronti di cittadini e imprese.

## **TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori**

#### **Art. 12 - Comunicazioni di inizio e ulteriori adempimenti relativi alla fase di esecuzione dei lavori (impresa esecutrice, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza, ecc...)**

1. Prima di iniziare i lavori il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è tenuto ad installare sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici (riscontrabili nel progetto approvato) ai quali riferire le opere da realizzare.

2. Il titolare del permesso di costruire deve comunicare al Comune la data di inizio dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza del certificatore energetico e/o di altre figure professionali previste per il rilascio di certificazioni e della ditta

esecutrice (con codici d'iscrizione identificativi degli enti previdenziali) con la relativa accettazione degli incarichi; devono essere comunicate anche le eventuali sostituzioni delle suddette figure professionali.

3. La comunicazione d'inizio dei lavori non costituisce, comunque, valida prova dell'inizio effettivo degli stessi ai fini della decadenza dell'atto amministrativo. I lavori si considerano iniziati quando le opere eseguite soddisfano le condizioni proprie del tipo di intervento da realizzare. L'esecuzione complessiva dello scavo di sbancamento e delle fondazioni costituisce comunque inizio dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti secondo le buone regole dell'arte ed in conformità delle norme legislative in materia.

### **Art. 13 - Comunicazioni di fine lavori**

1. I lavori si considerano ultimati quando l'opera soddisfa le condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (qualora sia necessaria) o collaudo.

Per ultimazione dei lavori si intende l'effettiva ultimazione delle opere oggetto di Permesso di Costruire/S.C.I.A., consistenti nella completa funzionalità dell'organismo costruito comprese le opere di finitura.

2. L'ultimazione dei lavori deve essere eseguita entro il termine previsto dal titolo abilitativo e comunicata al Comune nei termini e con modalità di legge.

Nel caso in cui si debbono depositare varianti conclusive, la data di deposito dovrà avvenire non oltre quella di fine lavori, nei termini di validità del titolo abilitativo.

3. E' prevista in forma facoltativa, anche per la C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), la possibilità di effettuare la comunicazione di fine lavori con deposito della rappresentazione dello stato finale dell'opera come effettivamente realizzata.

Sono ammesse comunicazioni di fine lavori parziali, ed in tal caso il professionista asseverante, deve specificare le unità immobiliari oggetto di attestazione individuandole su apposita planimetria.

4. Relativamente ai collaudi si specifica:

- Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica, soggette alle disposizioni della legge 1086/1971 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

- Gli impianti tecnici degli edifici (sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di impianti preesistenti) debbono essere sottoposti alla normativa di legge vigente in materia (D.M. 37/2008 e D.lgs. n. 192/2005).

- Sono sottoposti a collaudo tutti gli impianti di adduzione ed uso dell'energia se specificatamente richiesto da leggi e regolamenti vigenti in materia.

## **Art. 14 - Occupazione di suolo pubblico**

1. Per l'occupazione di suolo pubblico, sia in rapporto ad opere soggette a permesso di costruire o attestazione di conformità, sia nel caso che non occorra alcuna autorizzazione, deve essere inoltrata apposita domanda al Responsabile dell'Ufficio competente, ad eccezione che per imprese, od altri soggetti, che operano per conto dell'Amministrazione Comunale.

La domanda deve contenere le generalità, la firma del richiedente e gli estremi di carattere burocratico ed amministrativo fissati dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale. Dovrà, inoltre, essere indicata la presumibile durata dell'occupazione del suolo pubblico.

2. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico è subordinata al sopralluogo da parte del Comando di Polizia Municipale che verificherà la congruità della richiesta in rapporto:

- ai problemi del traffico;
- ai problemi di accessibilità alle proprietà limitrofe all'area oggetto della richiesta; - ai requisiti prescritti da leggi e da regolamenti di settore; - alle necessità del transito pedonale.

3. Per l'uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione; per la manomissione del suolo pubblico, su decisione del Responsabile dell'Ufficio competente, potrà essere richiesta una congrua cauzione per l'eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato, che verrà restituita, senza interessi, ad accertato ripristino delle aree interessate. La durata della concessione è stabilita in un massimo di 6 mesi consecutivi, può essere prorogata di 6 mesi in 6 mesi.

La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell'occupazione del suolo; il Comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.

4. L'occupazione di suolo pubblico nelle ore diurne in modo permanente e ripetuta per esposizione merci, posti di ristoro, attività ricreative, ecc., è subordinata ad autorizzazione ed al pagamento di una tassa di occupazione; l'autorizzazione è subordinata al sopralluogo da parte dei vigili comunali che verificheranno la ammissibilità della richiesta.

## **Art. 15 - Comunicazioni inerenti le opere di bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc...**

Fatto salvo quanto disposto successivamente è fatto obbligo di comunicare al comune e agli altri Enti competenti, l'avvio di qualsiasi opera relativa a bonifica di siti inquinati.

## **Capo II Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori**

### **Art. 16 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori**

1. Sono responsabili per quanto attiene alla realizzazione delle opere in conformità ai titoli edilizi rilasciati o presentati ed alle vigenti disposizioni di legge, di pianificazione o regolamentari, il Proprietario, il Titolare del Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, il committente, il Direttore dei Lavori, il Titolare dell'Impresa costruttrice, ciascuno per la parte di sua competenza, nei limiti delle leggi vigenti, dei regolamenti, delle modalità prescritte dal Permesso di Costruire o S.C.I.A.. Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti, la violazione delle prescrizioni e delle modalità esecutive contenute nei titoli abilitativi, fornendo all'Autorità Comunale competente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto ai titoli abilitativi, il Direttore dei Lavori, deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa all'Autorità Comunale competente. In caso contrario quest'ultima segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

2. Non possono essere costruiti nuovi edifici su terreni resi insalubri per il deposito di immondizie, di letame o altro materiale che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo aver provveduto ad un suo risanamento sia superficialmente che in profondità fino a raggiungere gli strati vergini. Si dovrà evitare nel corso delle opere di recare danno o molestie ai fabbricati vicini ed ai passanti. Ogni operazione dovrà evitare di superare i limiti di rumorosità consentiti dalle leggi in vigore. Per le attività di cantiere che comportano il superamento dei limiti di rumorosità è necessario ottenere delle autorizzazioni in deroga, come previsto dall'art. 6, c.1, lettera h della Legge n. 447 del 1995. Le suddette attività non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione preventiva comunale.

3. In caso di autonoma sospensione dei lavori da parte del titolare del titolo abilitativo, il DD.LL. ha l'obbligo di comunicarla al Comune entro le 48 ore successive così come comunicherà la ripresa dei lavori.

4. La sospensione dei lavori non incide sui tempi di validità del Permesso di Costruire.

5. Durante la sospensione dei lavori dovrà essere garantita la custodia del cantiere.

### **Art. 17 - Punti fissi di linea e di livello**

I luoghi di lavoro in cui si eseguono lavori di costruzione, modifica, manutenzione, riparazione e demolizione di opere edilizie sono da definirsi cantieri e come tali sono soggetti alla disciplina di cui alle presenti norme e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia urbanistico edilizia, di sicurezza e ambientale;

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'assegnazione sul terreno dei

capisaldi planimetrici ed altimetrici per la realizzazione delle opere edilizie e di recinzioni, che dovranno essere realizzate in forza di permessi di costruire, segnalazione certificata d'inizio attività o degli altri titoli edilizi previsti dalla normativa vigente;

In ogni caso nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare preventivamente l'assegnazione di punti fissi;

L'assegnazione dei punti fissi è effettuata mediante apposito verbale redatto in doppia copia sottoscritto dal tecnico dell'Amministrazione Comunale e dal direttore dei lavori. Una copia del verbale deve essere conservato in cantiere ed esibito ad ogni eventuale controllo;

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di titoli edilizi che abbiano ad oggetto recinzioni o altri simili manufatti per i quali si renda opportuno concordare l'allineamento.

### **Art. 18 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

4. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività.

5. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, prima di dar corso ad interventi su aree pubbliche o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi necessari accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite di competenti uffici comunali.

La denuncia deve essere corredata dal nulla - osta degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.

In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni di acqua.

6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti, per tutta la loro altezza, a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminate a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto all'alba.

7. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso.

Va inoltre, assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza della recinzione, sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo, a cura dell'impresa, ogni affissione abusiva o scritta deturpante.

Il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa formale concessione per l'uso dello spazio pubblico; se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

8. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

9. Nel caso di recinzioni di scavi che interessino strade urbane ed extraurbane dovranno essere rispettate le disposizioni del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30.4.1992 n.285 ed al relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.92 n. 495.

10. In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene, e del decoro.

11. In difetto, il Responsabile dell'ufficio competente ingiunge gli opportuni provvedimenti salvo la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

12. Tutte le strutture provvisorie del cantiere (box, ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti, o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. Esse devono, altresì, conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

13. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci od altro mezzo idoneo e devono essere provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazione di polveri.

Per tali strutture devono essere effettuati tutti gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo D.lgs n. 81/2008, al D.P.R. 164/56 e D.P.R. 547/55.

## **Art. 19 - Cartelli di cantiere**

1. Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa, costruita con materiali resistenti alle intemperie e visibile dall'esterno con l'indicazione di:

- tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- estremi del titolo abilitativo;
- estremi della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14.8.1996 n. 494;
- nominativo committente;
- nominativi del progettista e del direttore dei lavori;
- nominativi del progettista e del direttore dei lavori per le opere in cemento armato;
- nominativi dei costruttori e dei direttori e/o assistenti di cantiere;
- nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e di salute, ove previsti.
- recapito e numero di telefono del responsabile/assistente di cantiere (per reperibilità 24 ore su 24);

2. In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti copie conformi dei seguenti documenti:

- permesso di costruire o denuncia di inizio attività firmata e relativi elaborati di progetto;
- copia di tutti gli altri progetti esecutivi, ivi compresi gli impianti;
- tutti gli altri documenti di cantiere ed ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria circa le modalità del progetto o le caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene.

## **Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni e disposizioni sulla produzione e riutilizzo di terre e rocce da scavo**

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come discariche o deposito di materiali insalubri se non dopo aver risanato completamente il sottosuolo corrispondente.

2. Il riutilizzo di terre e rocce da scavo, escluse dal regime dei rifiuti, all'interno del territorio comunale è consentito solo nel rispetto della normativa, si precisa che nel territorio agricolo sono normalmente vietati interventi di modifica morfologica del territorio salvo che siano finalizzati:

- a) al miglioramento della percezione paesaggistica;
- b) al miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità o delle condizioni di esposizione solare, per attività agro-silvo-pastorali;
- c) ad interventi di sistemazione idraulica e forestale;
- d) al miglioramento delle condizioni di raccolta e regimazione delle acque piovane;
- e) al miglioramento delle condizioni di stabilità morfologica dei versanti.

3. I terreni utilizzati per i suddetti interventi devono rispettare adeguati requisiti di qualità ambientale e sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- a) non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- b) non devono contenere rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione;
- c) il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
- d) deve essere preliminarmente dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione.

4. Ogni intervento deve essere corredato da *elaborati progettuali* finalizzati ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che giustifichino l'attività prevista, comprendenti la relazione geologica e planimetrie e sezioni di progetto, in scala adeguata, nelle quali siano evidenziati i riporti e gli scavi.

5. La compatibilità ambientale dei terreni utilizzati deve essere accertata mediante *preliminari indagini analitiche* su campioni di terreno prelevati sia dal sito di origine sia dal sito di destinazione.

Le indagini devono verificare:

- a) la compatibilità delle caratteristiche fisiche e chimiche tra il sito di origine e il sito di destinazione;
- b) l'adeguatezza dei terreni utilizzati, da un punto di vista geologico, geotecnico ed idrogeologico, per lo scopo descritto nel progetto.

6. Nel caso di utilizzo per rinterri, riempimenti, rimodellamenti e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, l'elaborato progettuale deve essere affiancato da una *relazione agronomica*, corredata da opportune indagini analitiche sui suoli, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo.

Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano modifiche morfologiche con un volume di scavi e/o riporti non superiore a 1000 m<sup>3</sup>, l'indagine ambientale e gli elaborati non sono necessari, ma il proprietario del terreno, o comunque il soggetto interessato, deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta che i terreni da utilizzare:

- a) non provengono dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica;
- b) non contengono rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione;
- c) non richiedono, per il loro utilizzo, la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
- d) sono compatibili con il sito di destinazione.

## **Art. 21 - Misure di cantiere ed eventuali tolleranze**

Sono ammesse tolleranze costruttive come definite dalla normativa nazionale e regionale.



## **Art. 22 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dell'opera, incolumità pubblica**

1. Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, comunque autorizzati, vanno rispettate:

- le norme di prevenzione infortuni;
- le norme sulla prevenzione incendi;
- l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti;
- ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private;
- le disposizioni del regolamento comunale per attività rumorose.

Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra, in conformità al D.lgs n. 81/2008.

2. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere idoneamente recintato; se ubicato in zona cittadina prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc.

3. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale.

Queste segnalazioni dovranno essere fornite, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile del cantiere.

4. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone. Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici ed in specie di quelli stradali. Ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta nulla-osta all'autorità comunale.

## **Art. 23 – Soluzioni per garantire la sicurezza e l'accessibilità dei percorsi pubblici**

1. I percorsi pedonali e le piazze devono essere prevalentemente pavimentati e o lastricati per motivi di sicurezza; devono rispettare la normativa disciplinata, dal Titolo II del DPR 24.07.96 n.503 nonché dei criteri di progettazione di cui all'art.4 del DM 14.6.1989 n.236.

2. Le aree a verde attrezzato e sportivo, a parco attrezzato, devono essere realizzate o adeguate tenendo conto anche della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Nella localizzazione, nella progettazione e nella ristrutturazione delle aree verdi sono da tenere presente i seguenti suggerimenti:

- a) possibilità di accedere con il proprio veicolo e di poter parcheggiare nelle vicinanze dell'ingresso principale o di un accesso alternativo;
- b) possibilità di disporre lungo i principali percorsi pedonali all'interno delle aree verdi, al massimo ogni 100-150 metri, di punti di sosta attrezzati con sistemi di seduta (panchine, muretti, ecc.) opportunamente dimensionati;
- c) possibilità di garantire l'accessibilità e la raggiungibilità da parte dei bambini, degli anziani e delle persone su sedia a ruote, di tutte quelle strutture di uso pubblico presenti (fontanelle, servizi igienici, ecc.);
- d) opportunità di individuare, dei percorsi preferenziali attrezzati per facilitare la mobilità e l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti;
- e) nelle piazzole di sosta attrezzata con panchine occorre prevedere anche uno spazio per lo stazionamento della carrozzina.

4. Negli spazi a verde pubblico sopra indicati potranno essere inserite fontanelle e servizi igienici d'uso pubblico (dei quali almeno uno accessibile alle persone disabili), questi ultimi adeguatamente attrezzati e schermati con piante sempreverdi.

#### **Art. 24 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici**

1. Il titolare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informare tempestivamente il Comune, che a sua volta richiederà l'intervento degli Enti competenti.

2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia (D.Lgs 42/2004).

3. Gli interventi di bonifica di siti contaminati ed il risanamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e profonde) compromessi si dovrà porre attenzione a quanto disposto nel Piano Regionale delle Bonifiche e da eventuali disposizioni comunali. Per ritrovamenti di ordigni bellici, fermo restando che rimozione e messa in sicurezza dei residui esulano totalmente dalle competenze a carico delle Amministrazioni Comunali, resta comunque compito del Comune collaborare con Artificieri, Prefettura e Forze dell'Ordine al fine di garantire l'incolumità pubblica. E' fatto obbligo durante l'esecuzione dei lavori segnalare alla P.A. Ritrovamenti accidentali di ordigni bellici, con immediata sospensione delle attività di cantiere al fine di consentire la bonifica del sito.

## **Art. 25 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori**

1.L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costituzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente la necessaria autorizzazione al Comune ed agli enti di erogazione dei servizi, al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. L'autorizzazione dovrà contenere le modalità e le opportune garanzie per il ripristino.

2.Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite:  
-a regola d'arte ed in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;  
-a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, in solido con l'assuntore dei lavori.

3.La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra l'Amministrazione Comunale (tramite il Comando di Polizia Municipale) e le parti interessate, con la redazione di apposito verbale.

A fine lavori si dovrà provvedere al ripristino del suolo e degli impianti pubblici utilizzati previa autorizzazione.

4.Le Amministrazioni Comunali utilizzeranno le garanzie depositate dal privato all'atto del rilascio delle autorizzazioni per eventuali inadempienze.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI**

### **Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio**

#### **Art. 26 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici**

Gli edifici devono avere caratteristiche costruttive e funzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 27 - Distanze minime tra edifici e dai confini**

Sono applicabili tutte le normative sovraordinate di carattere nazionale e regionale in materia di deroga al rispetto delle distanze, dai confini di proprietà, tra gli edifici, a protezione del nastro stradale e di altezza massima degli edifici, ecc., per quanto attiene alla materia dell'edilizia sostenibile e di risparmio delle risorse, sia per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione che di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con particolare riferimento al D.lgs. 4/7/2014, n° 102.

## DISTANZE:

### **1) Distanza dai limiti di confine di proprietà;**

### **2) Distanza dai limiti del lotto urbanistico;**

### **3) Distanza fra i fabbricati;**

Il Progettista all'atto di presentazione dell'istanza di Permesso di Costruire o S.C.I.A., allega uno schema grafico del computo delle distanze dal limite di confine di proprietà, dal limite di lotto urbanistico, di distanza dai fabbricati e dalle strade.

### **1) Distanza dai limiti di confine di proprietà**

#### 1.a Distanza da aree pubbliche

Dalle aree pubbliche, ancorché previste dal R.U., quali piazze, parcheggi, verde pubblico, aree scolastiche, ecc., valgono le distanze previste dai confini di proprietà.

#### 1.b Distanza dai confini di proprietà

E' la misura del segmento minimo congiungente la parte di sagoma più sporgente del fabbricato ed il confine di proprietà, ad esclusione di pensiline, coperture, terrazzi, scale, aggetti ornamentali, con sbalzi non superiori a ml. 1,60; per volumi tecnici e pertinenze si fa riferimento a quanto contenuto nel presente articolo ed al successivo art. 64.

Tale distanza minima è di ml. 5 ed è derogabile con accordo tra confinanti, scritto e registrato alla conservatoria dei registri immobiliari, solo se non riduce la distanza minima tra pareti finestrate, come sopra enunciata. Tale distanza può essere definita di misure diverse da specifiche norme tecniche di attuazione dei R.U. o dei piani attuativi.

### **2) Distanza dai limiti del lotto urbanistico;**

Non sono stabilite distanze minime dai confini di zona nel senso che il corpo di fabbrica può essere costruito sul confine di zona;

Il confine di zona potrà essere superato esclusivamente da pensiline, coperture, terrazzi, scale, aggetti ornamentali, con sbalzi non superiore a ml. 1,60 e volumi tecnici.

### **3) Distanza fra i fabbricati;**

3.a) E' la lunghezza del segmento minimo congiungente la parte di sagoma più sporgente del fabbricato, (esclusi pensiline, coperture, terrazzi, scale, aggetti ornamentali, con sbalzo non superiore a ml. 1,60, nonché i volumi tecnici così come definiti nel precedente articolo) e l'edificio prospiciente.

3.b) Per i nuovi edifici e ampliamenti è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate. L'obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte; non opera invece quando le costruzioni, pur trovandosi da bande opposte alla linea di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante; in questo caso la distanza minima tra gli spigoli non dovrà essere inferiore a mt. 3.00 misurata con il metodo del raggio.

3.c) Sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da realizzare. In presenza di strumenti urbanistici attuativi o di programmazione la distanza tra fabbricati è definita dagli stessi in sede di planovolumetrico.

3.d) E' ammessa la costruzione sul confine di pareti non finestrate nel caso in cui tra i confinanti si stabilisca una convenzione, per atto pubblico trascritto o scrittura autenticata e trascritta, in base alla quale venga assicurato il rispetto della distanza prescritta tra gli edifici fronteggianti ove il confinante realizzi un intervento edilizio (con possibilità di andare in aderenza o alla distanza minima prescritta).

3.e) E' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

3.f ) Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate quando ricadono all'interno di strumenti urbanistici particolareggiati previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia.

3.g) E' prescritto il rispetto della normativa vigente per le costruzioni in zona sismica.

3.h) Il rispetto delle distanze di m.10 tra pareti finestrate e fabbricati antistanti non si applica nei seguenti casi:

- manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità e per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (ad esempio sovrappassi e relative rampe, percorsi sopraelevati.);
  - strutture di arredo urbano (ad esempio gazebi, pensiline, cabine, pergolati e tendoni) o manufatti pertinenziali che non costituiscono corpo di fabbrica;
  - manufatti completamente interrati;
  - pensiline in genere e box prefabbricati a blocco a servizio di strutture di arredo stradale;
- Per edifici con altezza superiore ai mt. 10,00 il distacco minimo sarà pari all'altezza del fabbricato più alto.

#### **4) Distanza dalle strade.**

1. Al di fuori delle distanze d'obbligo del Nuovo Codice della strada, le distanze dalla strada sono di seguito definite.

2. All'interno dei centri abitati è prevista una distanza minima dalla strada pari a:

- a) mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;
- b) mt. 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;
- c) mt. 10,00 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00.

2. In caso di strada a larghezza variabile fra le categorie a), b) e c), la verifica verrà eseguita con riferimento alla larghezza della strada limitata al fronte del lotto di terreno interessato.

3. Distanze diverse potranno essere adottate nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali.

4. Nel caso di ampliamento di fabbricati esistenti, per costruzione fabbricati in zone di completamento edilizio e per interventi di ricostruzione potrà essere utilizzato, previa specifica autorizzazione dell'UTC, l'allineamento degli edifici esistenti lungo strada.

5. Per opere pertinenziali edilizie, tecnologiche e di arredo e per i volumi tecnici si dovrà rispettare la distanza minima dalla strada di almeno mt 1,50; per le autorimesse coperte chiuse o aperte sui lati si dovrà rispettare la distanza minima dalla strada di almeno mt. 3,00. La distanza è la misura del segmento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti inferiori a ml 1,60) ed il confine stradale così come definito all'art.3 punto 10 del Decreto Legislativo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni. La sede stradale va considerata nel suo stato di fatto o quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici qualora quest'ultima risulti più estesa.

6. Questa distanza è definita negli elaborati degli strumenti urbanistici vigenti o da strumenti urbanistici attuativi o programmi complessi.

## **Art. 28 - Dotazioni impiantistiche**

1. Ciascun edificio deve essere dotato di:

- acqua potabile;
- servizi igienici in misura pertinente all'uso;
- scarichi fognari delle acque usate confluenti nella fognatura pubblica pertinente o in appositi sistemi di smaltimento previsti dal codice ambientale;
- energia elettrica;
- impianto telefonico (facoltativo);
- antenna televisiva (facoltativo);
- impianto termico;
- ascensore facoltativo (obbligatorio secondo disposizioni normative);
- protezione dagli incendi e dalle scariche atmosferiche (secondo Legge);
- scarichi di acque meteoriche dalla copertura.

2. E' ammessa deroga motivata per gli edifici ad uso non residenziale in relazione al tipo di attività svolta. Ciascuna dotazione sarà calcolata in funzione dell'esigenza dell'edificio in conformità alle disposizioni normative attinenti a ciascuna materia e dei regolamenti comunali, di modo che l'assenza di uno solo dei requisiti obbligati costituisce impedimento al rilascio del certificato di Agibilità.

3. E' cura del DD.LL. accertarsi che gli impianti tecnologici siano conformi ai regolamenti locali.

4. Nel caso di edifici urbani il cui impianto termico è alimentato a G.P.L. accumulato in appositi serbatoi esterni, questi devono essere interrati per motivi di decoro dell'abitato.

5. Nelle aree extraurbane tale obbligo è previsto per quelle sottoposte a vincolo paesaggistico e di area protetta o a tutti quei casi che la situazione ambientale lo richieda.

6. Tutti gli edifici devono essere isolati dall'umidità ascendente.

7. Le dotazioni di impianti di cui al primo comma non possono avvenire mediante condutture esterne all'edificio salvo i pluviali che devono essere in rame o metallo verniciato.

Nel caso di necessità di apporre condutture esterne diverse dai pluviali queste saranno opportunamente schermate.

Ciascun edificio sarà dotato di apposita nicchia in fregio alla pubblica via o sulla recinzione contenente i contatori relativi alla erogazione di ciascun servizio ed essere accessibili al controllo del personale di ciascuna azienda.

8. Collegamento alle reti tecnologiche.

L'allaccio alle reti tecnologiche dovrà avvenire in stretta conformità a quanto prescritto dai regolamenti degli Enti Gestori dei relativi servizi.

La realizzazione delle opere di allaccio alle reti dei pubblici servizi è subordinata al rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia e alla specifica autorizzazione da ottenere da parte degli enti gestori delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, dall'ente proprietario del sedime interessato dai lavori.

Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno rimossi integralmente al termine della attività.

Le trasformazioni urbanistico edilizie potenzialmente incidenti sull'efficienza e la funzionalità dei servizi erogati caratterizzati da situazioni deficitarie, sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifici pareri preventivi degli enti gestori il parere può essere sostituito da certificazione del progettista.

## **Art. 29 - Superfici aero-illuminanti**

### **Per i locali di uso residenziale:**

#### **-Classificazione e caratteristiche dei locali di uso residenziale:**

1. I locali, in relazione alle loro funzioni, possono essere di due tipi:

**a)** i locali abitabili od agibili nei quali si svolge la vita o l'attività principale delle persone;

**b)** i locali accessori o di servizio nei quali la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni (all'interno dell'uso residenziale).

2. I locali di cui al punto a) si possono raggruppare nelle seguenti tre categorie:

**a.1)** soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto, cucine di superficie inferiore a mq.9, posti di cottura;

**a.2)**uffici, studi, sale di lettura, negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, di ristorazione, gabinetti medici, banche, istituti di credito;

**a.3)**laboratori tecnico - scientifici; officine meccaniche; laboratori industriali di montaggio e relative attività di lavoro; cucine collettive; lavanderie; parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle autovetture, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi controlli, vendite; magazzini; depositi od archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia; altri locali principali diversi dalle categorie a.1 e a.2.

3.I locali accessori di cui al punto b) si possono raggruppare nelle seguenti tre categorie:

**b.1)**servizi igienici e bagni;

**b.2)**magazzini e depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; parti di autorimesse non rientranti nella categoria a.3, garage e simili; locali per macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza; lavanderie e stenditoi; stalle; porcili; annessi agricoli; altri locali accessori diversi dalle categorie b.1 e b.3;

**b.3)**ripostigli, locali macchine con funzionamento automatico, vani scala.

#### -Requisiti illuminotecnici - illuminazione naturale e artificiale

1.L'illuminazione naturale nei locali per attività principali deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo. A tal fine, tutti gli spazi devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

2.Possono fruire, con deroga concessa dai competenti uffici, di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:

a) i locali destinati a attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

b) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno;

c) i locali non destinati alla permanenza continua di persone;

d) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.

3.Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne, dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.

4.Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non devono avere superficie inferiore a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi. Limitatamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, nel computo delle parti trasparenti possono essere inserite le eventuali superfici dei portoni d'ingresso, se vetrate ed autonomamente apribili, escludendo dal calcolo la superficie fino cm. 0.80 da terra.

Per i locali di lavoro vedere le relative specifiche tecniche.

5.Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente sono consentite deroghe alle quantità risultanti dall'applicazione dei rapporti aereo illuminanti illustrati in precedenza, sino ad un massimo di 1/14, in quanto l'eventuale modifica delle aperture esistenti potrebbe non essere compatibile con la tutela delle forme delle facciate. In caso di distribuzioni



planimetriche diverse o di cambio di destinazione d'uso potrà essere garantita una superficie aero-illuminante minima di 1/20 delle superfici dell'ambiente quando siano previsti adeguati impianti che provvedano all'immissione ed all'estrazione dell'aria. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro valgono le relative specifiche tecniche.

6. Nel caso di tamponamento di logge e terrazze, il conteggio dovrà essere riferito alla superficie complessiva del vano post intervento

7. Per locali contigui la caratteristica di locale unico ambiente è garantita da apertura, tra i due locali, pari a minimo mq. 4.

#### - Requisiti relativi all'aerazione

1. I nuovi edifici e quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.

2. L'aerazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi.

3. La ventilazione nei locali di abitazione è finalizzata a:

- a) limitare il grado di umidità relativa, onde garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;
- b) contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
- c) assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- d) assicurare un adeguato ricambio d'aria, onde evitare l'insorgenza di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità di vapore acqueo nell'ambiente, ristagni di aria calda, impurità dell'aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi.

4. In tutti i locali per attività principali e secondarie deve essere evitata una cattiva qualità dell'aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensione e conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria orario; è consentita la realizzazione di servizi igienici in ambienti non direttamente illuminati ed aerati dall'esterno purché sia comunque assicurato un idoneo ricambio di aria con coefficiente di ricambio di 6 vol/h se in continuo o 3 ricambi in tempo massimo di 5 min se con comando temporizzato. Per gli ambienti di lavoro vedere le relative specifiche tecniche

5. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito, sfociante sulla copertura e dotato di elettro aspiratore con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione. Per gli edifici con più di 3 piani, è prescritto un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettro aspiratore centralizzato, ad aspirazione continua, posto sulla copertura.

6. Al fine di utilizzare pienamente il patrimonio edilizio esistente, possono essere autorizzati, negli edifici che negli atti di governo del territorio sono oggetto di

conservazione sia all'interno che all'esterno dei centri storici, requisiti minimi diversi da quelli indicati agli articoli precedenti nelle opere di recupero. Le eventuali deroghe alle disposizioni igienico sanitarie saranno verificate dalla U.S.L. competente ai sensi dell'art.141, comma 5, lettera b), della L.R. 65/2014. La richiesta di deroga dovrà essere accompagnata da un progetto con soluzioni atte a garantire comunque, in relazione del numero degli occupanti idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio.

### **Per i locali adibiti ad attività lavorative:**

Classificazione dei luoghi di lavoro

#### **a) Locali di categoria 1**

-Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa (ambienti a destinazione d'uso industriale, artigianale, commerciale, produttivo o di servizio non ricompresi nei locali di cui alla categoria 2).

-Archivi e magazzini con permanenza di addetti (locali destinati a permanenza di merci e materiali vari, utilizzati nello svolgimento di servizi logistici, commerciali o altro, dove sia prevista la permanenza di addetti).

#### **b) Locali di categoria 2**

-Uffici di tipo amministrativo e direzionale.

-Studi professionali.

-Sale lettura, sale riunioni.

-Ambulatorio aziendale - camera di medicazione.

-Refettorio.

-Locali di riposo.

#### **c) Locali di categoria 3**

-Spogliatoi.

-Servizi igienici - WC.

-Docce.

-Disimpegni.

-Archivi e magazzini, senza permanenza di addetti, depositi (luoghi destinati a raccogliere e custodire oggetti o merci per convenienza mercantile).

### **Illuminazione naturale - categoria 1**

a.1) I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestata su spazi esterni.

a.2) La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:

a.3) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

a.4) 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è compresa tra mq 100 e 1000;

a.5) 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 100, se la superficie del locale è superiore a mq 1000.

Come parametro di riferimento si ritiene che:

a.6) il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;

a.7) il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna;

a.8) Possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici trasparenti delle porte a partire da cm 80 dal pavimento.

a.9) Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino ad un massimo del 25%, per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra del pavimento.

a.10) Nel caso di ambienti che per loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da illuminazione naturale, tali porzioni devono essere individuate in planimetria ed adibite esclusivamente ad usi che non prevedono la permanenza di addetti (salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertura).

a.11) Su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere ammessi parametri inferiori, rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate (Cassazione sez.3 16/11/84 n. 9964). In tali casi l'idoneità del locale sarà limitata all'attività lavorativa dichiarata, fatto salvo quanto specificato al punto a.27) "Illuminazione e aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico".

a.12) Requisiti delle finestre

a.12.1) Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

a.12.2) Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna.

### **Illuminazione artificiale – categoria 1**

a.13) L'intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

a.14) La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo.

a.15) Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

### **Illuminazione notturna esterna – categoria 1**

a.16) Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

### **Aerazione naturale – categoria 1**

- a.17) Tutti i locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni e con comandi ad altezza d'uomo.
- a.18) La superficie apribile deve corrispondere ad almeno:
- a.19) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq;
- a.20) 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq, se la superficie del locale è compresa tra 100 e 1000 mq;
- a.21) 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,5 mq, se la superficie del locale è superiore a 1000 mq.
- a.22) Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori, intendendo per evacuatori statici grandi canali verticali, proporzionati al volume d'aria da ricambiare, che prelevano l'aria dal basso.
- a.23) Come parametro di riferimento le porte e i portoni, comunicanti direttamente con l'esterno, possono essere compresi nel computo delle superfici apribili fino a raggiungere un massimo del 50% della superficie apribile minima necessaria.
- a.24) Per i piccoli fondi commerciali sino a mq 100 di superficie utile le porte possono costituire il totale della superficie apribile.

### **Aerazione forzata – categoria 1**

- a.25) L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale (Cassazione sez. 3 16/11/84 n° 9964). Qualora il processo produttivo, per le proprie caratteristiche tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali areati artificialmente, o in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), può essere fatto ricorso alla aerazione forzata. I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.
- a.26) Dove si preveda un sistema di ricambio d'aria forzato:
- L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339;
  - Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria convenientemente riscaldata e umidificata.

### **Illuminazione e aerazione dei locali di esposizione e vendita aperti al pubblico- cat. 1**

- a.27) Nei locali aperti al pubblico e destinati ad esposizione e vendita, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, possono essere autorizzate aree sprovviste di illuminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiali.

### **Illuminazione naturale – categorie 2 e 3**

#### Locali di categoria 2

- b.1) I locali di categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni.
- b.2) La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno:
- ) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

-) 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12, 5, se la superficie del locale è maggiore di mq 100.

b.3) Come parametro di riferimento si ritiene che:

-) Il 50% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucernai;

-) Il 25% della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna.

### Locali di categoria 3

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.

c.1) Requisiti delle finestre

-) Le superfici finestrate o comunque trasparenti, nei casi di irraggiamento diretto solare, devono essere dotate di dispositivi che consentono il loro oscuramento totale o parziale.

-) Tutte le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie, anche per la parte esterna, nel rispetto del D.lgs n. 81/2008.

c.2) Illuminazione artificiale

-) Ogni spazio agibile, di servizio o accessorio, deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illuminamento così come definiti dalle norme di illuminotecnica (UNI 10380).

-) Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro.

-) La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proiezione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo.

-) Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato (es. videoterminali), queste devono risultare confortevoli per gli addetti (D.lgs n. 81/2008).

Per i locali di categoria 2 e 3, analogamente ai locali di categoria 1, è opportuno che siano predisposti mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l'eventuale esodo dall'ambiente di lavoro.

c.3) Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

### **Aerazione dei locali di categoria 2 e 3**

#### Locali di categoria 2

b.4) Per i locali di categoria 2, le esigenze di ventilazione naturale comportano una superficie apribile attestata su spazi esterni pari a:

-) 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a mq 100;

-) 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di mq 12,5, se la superficie del locale è maggiore di mq 100.

b.5) Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l'esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile.

b.6) L'impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale (Cassazione sez. 3 16/11/84 n. 9964)

b.7) In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza (es. istituti bancari), potrà essere fatto ricorso alla aerazione forzata.

I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339.

b.8) Devono essere predisposti adeguati sistemi di reimmissione dell'aria e questa deve essere convenientemente riscaldata e umidificata.

### Locali di categoria 3

c.4) Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3, possono essere privi di aerazione naturale ad esclusione di servizi igienici – WC e spogliatoi per i quali, in caso di superficie apribile, attestata su spazi esterni, assente o inferiore ad 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all'aerazione forzata.

c.5) I flussi di aerazione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

c.6) In caso di servizi igienici privi di aerazione naturale, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi ora se in espulsione continua, ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell'ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico temporizzato.

**Art. 30 - Requisiti prestazionali degli edifici (compatibilità ambientale, efficienza energetica, comfort abitativo) funzionali al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

### **Norme per il superamento delle barriere architettoniche e per facilitare e migliorare l'accessibilità urbana ed il comfort ambientale a) fruibilità' di spazi e attrezzature**

1. Le opere devono essere concepite e realizzate in modo tale da garantire agli utenti la massima fruibilità, accessibilità, visitabilità e adattabilità degli spazi in funzione della destinazione d'uso.

2. Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

3. Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

4. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

5. La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli edifici devono rispondere ai dettami della relativa normativa in vigore sia per gli edifici pubblici o aperti al pubblico (dove per edifici privati aperti al pubblico si devono intendere, ai sensi dell'art.24 della legge 5.2.1992 n.104, le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni: ambulatori e strutture sanitarie private, strutture scolastiche di ogni ordine e grado, strutture di servizio comunque utilizzate aperte al pubblico, pubblici esercizi, strutture alberghiere, turistiche e sportive, locali di pubblico spettacolo), che per quelli privati.

6. In particolare, per edifici ed opere pubbliche, nel caso di interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione pesante, o interventi che comunque possano limitare l'accessibilità e la visitabilità (almeno per la parte oggetto degli interventi stessi), e per variazioni della destinazione di immobili, o parti di essi, e di spazi da uso esclusivamente privato ad uso pubblico o ad uso privato ma aperto al pubblico, dovranno essere applicate:

- a) le norme di cui alle leggi specifiche;
- b) le norme espressamente richiamate nel presente regolamento edilizio relativamente alle pertinenze ed alle unità ambientali esterne ed interne;

7. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi su immobili pubblici o aperti al pubblico nei quali devono essere accessibili, o resi accessibili, gli spazi di relazione dove il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Per quanto riguarda l'accessibilità su tali immobili dovrà essere predisposta adeguata segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte. Nel caso l'edificio non sia direttamente reso accessibile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale dall'ingresso principale, dovrà essere visibilmente segnalato il percorso necessario per accedervi.

8. I progettisti, negli interventi di nuova costruzione e in quelli sul patrimonio edilizio esistente, devono attenersi alle soluzioni, ai parametri ed ai limiti stabiliti dalla disciplina vigente. Qualora vogliano o debbano discostarsi da detta disciplina dovranno proporre soluzioni migliori oppure dimostrare, motivatamente ed in casi del tutto eccezionali, l'impossibilità tecnica all'applicazione della disciplina stessa ed all'adeguamento delle strutture.

9. L'Ufficio tecnico comunale, in merito alla relazione di cui al 4° comma dell'art.1 della legge 9.1.1989 n.13 di conformità del progetto certificata dal progettista, dovrà verificare tale conformità, motivando eventuale dichiarazione di non conformità o mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative.

10. Per quanto riguarda le deroghe e le verifiche circa le procedure dei progetti di opere pubbliche occorre fare riferimento al Titolo IV del D.P.R. 24.7.1996 n.503.

11. Gli edifici per il commercio e la distribuzione, quali supermercati, grandi magazzini, mercati coperti, negozi al dettaglio di ogni genere, bar ristoranti, fiere ed esposizioni permanenti, devono garantire l'accessibilità e la fruibilità anche a persone che usano la carrozzella ed a persone con difficoltà motorie e senso-percettive; inoltre, quando previsto, almeno un servizio igienico dovrà risultare accessibile.

12. Negli edifici e nelle strutture per rappresentazioni di spettacoli, per manifestazioni pubbliche, per l'attività sportiva e del tempo libero, per consentire l'utilizzazione anche a persone con handicap motori o sensoriali e per consentire loro di svolgere queste attività, ogni parte, ivi compresi i servizi igienici, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 24.7.1996 n.503 e dal D.M. 14.6.1989 n.236.

13. Le strutture turistico ricettive devono possedere gli stessi requisiti previsti per gli edifici residenziali ed inoltre gli alberghi, ostelli della gioventù, case per gli studenti, villaggi scolastici, convitti, devono essere fruibili anche da persone disabili, ed almeno un servizio igienico per dovrà essere accessibile. Inoltre devono essere rispettati i requisiti indicati nel D.P.R. 24.7.1996 n.503 e nel D.M. 14.6.1989 n.236. Per le strutture che ospitano attività di agriturismo tali disposizioni si applicano, ai sensi della L.R. n. 30/2003 quando la ricettività complessiva aziendale supera le sei camere.

### **Requisiti generali di confort dei fabbricati - Requisiti impianti igienici**

1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici (dotazione minima: W.C., bidet, lavabo, vasca o doccia).

2. I locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo. Possono fare eccezione i casi di intervento in edifici esistenti ove sarà necessario dimostrare l'impossibilità tecnica, fatte salve le attività per le quali sono previsti obblighi di legge, di provvedere a tali adempimenti, oltre la non presenza di personale dipendente.

3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (W.C., lavabi, docce) a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta.

4. E' vietato l'accesso diretto ai servizi igienici dai locali adibiti a cucina e soggiorno. Per i locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande deve essere previsto un disimpegno. Per i locali di lavoro in genere deve essere previsto un disimpegno.

### **Requisiti generali per la qualità' dell'aria**

#### **a) assenza di emissioni nocive e dannose**

1. I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi (pareti perimetrali, pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti, controsoffitti, porte, ecc.) e gli impianti di fornitura servizi, in particolare l'impianto idrosanitario, non devono emettere gas, sostanze



aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l'azione di elevate temperature, di irraggiamento diretto o per impregnazione d'acqua).

2. In particolare per materiali a base di fibre minerali non è consentito l'utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali (di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.

3. In presenza di compensati, truciolari, coibentazioni a base di urea-formaldeide, rivestimenti e parquet lignei, moquette, rivestimenti comunque sintetici, è necessario verificare la concentrazione della formaldeide libera, quale elemento tracciante principale della presenza di altre sostanze inquinanti.

4. Anche per la rifinitura e tinteggiatura delle superfici interne dovranno essere utilizzati materiali che non rilascino sostanze dannose.

5. I soggetti titolari di nuove attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 25.7.1991 devono comunicare al Comune ed agli organi tecnici di controllo la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto in fase di attestazione dell'agibilità. Il Responsabile dell'ufficio competente si farà carico di informare le Province per eventuali future verifiche.

#### **b) acustica**

Dovrà essere osservata la normativa vigente in materia di tutela e quanto disposto al successivo art. 108.

#### **c) acque**

Dovrà essere osservata la normativa vigente in materia di tutela. Il Comune redige specifico Piano.

#### **d) qualità' dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi**

1. In tutti i locali deve essere limitata opportunamente la concentrazione di ossido di carbonio e di anidride carbonica. Andrà controllato lo smaltimento dei prodotti della combustione negli apparecchi a fiamma libera, verificando il funzionamento di tali dispositivi, di quelli dei gruppi termici dell'impianto di climatizzazione, dei riscaldatori di acqua calda per l'impianto idrosanitario, dell'impianto di smaltimento aeriformi. In particolare dovranno essere verificate le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combustibili.

2. Il dimensionamento dell'impianto di smaltimento deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all'interno degli spazi di fruizione dell'utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio olfattivo, nel

caso di funzionamento meccanico l'impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un'efficiente estrazione dell'aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna, onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio - olfattivo.

3. Le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combustibili devono rispettare le norme vigenti in materia e le norme UNI-CIG 7129/2008

4. Per quanto riguarda l'evacuazione dei prodotti della combustione a seconda del tipo di intervento dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:

5. Per i nuovi impianti ricadenti all'interno della UNI-CIG 7129/2008 lo scarico deve essere convogliato sempre a tetto o localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazioni naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

6. Per gli interventi sugli impianti esistenti è ammesso lo scarico a parete secondo le indicazioni della UNI-CIG 7129/2008 e le prescrizioni del D.P.R. 412/93, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:

- 6.a) non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale;
- 6.b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio;
- 6.c) non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
- 6.d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.

7. Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

8. L'espulsione dei fumi dalle canne fumarie deve avvenire a temperature adeguate, al fine di salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento termico dell'aria esterna, e garantire la massima economia di esercizio. A riguardo vedasi anche quanto prescritto al precedente art. 61.

9. Definizione dei fumi:

- a) Fumi di combustione: Fumi derivanti da impianti per la produzione di calore o di acqua calda per usi domestici, civili o assimilabili. Non rientrano in questa definizione gli impianti inseriti nel ciclo produttivo di attività lavorative oggetto di norme specifiche.
- b) Fumi di cottura: Fumi derivanti dalla cottura di cibi, con l'esclusione di quelli derivanti dall'utilizzo di combustibili in forma solida o liquida.

#### **e) oscurabilità**

1. Nei locali per attività principali deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall'utente, al fine di:

- a) evitare i disagi provocati da un'insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;

b) contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere igrotermico ed estivo.

2. Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall'utente, onde evitare:

- a) condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;
- b) eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.

#### **f) umidità relativa e umidità' superficiale**

1. I locali per attività principali devono essere tali che in ogni loro parte sia evitata la formazione di condense non momentanee; pertanto, il grado di umidità relativa dovrà essere contenuto entro opportuni valori di benessere igrotermico invernale. Dove è prevista produzione di vapore (bagni, cucine e simili) è ammessa la formazione di condense momentanee (Il grado di umidità relativa, espresso in %, nel periodo invernale deve essere compreso tra il 30% ed il 70%).

2. Nei locali per attività principali e nelle relative pertinenze, negli spazi chiusi di circolazione e collegamento, deve essere assicurato un idoneo livello della temperatura di rugiada, onde evitare:

- a) umidità per condensazione superficiale;
- b) formazione di macchie di umidità e muffe;
- c) danni derivanti da infiltrazioni d'acqua;
- d) condizioni insalubri ed eccessiva umidità al di fuori dei limiti fisiologici;
- e) formazioni stabili di condensazione superficiale e relativi danni.

#### **g) risparmio energetico e ritenzione di calore**

- L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera stessa sia moderato, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

#### **h) requisiti relativi all'impermeabilità e secchezza**

1. Qualsiasi edificio di nuova costruzione deve essere adeguatamente isolato dall'umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali devono risultare intrinsecamente asciutti. Anche tutti gli altri elementi costruttivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.

2. I locali abitabili, posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta devono avere:

- a) il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio aerato e bocchette di aerazione non inferiori ad una ogni 10 ml. per lato delle dimensioni minime di mq. 0,04;
- b) il solaio o vespaio areato deve essere distaccato dal terreno stesso di non meno di cm.30;
- c) gli scannafossi o le intercapedini devono avere una larghezza minima di cm.60, non devono essere in comunicazione con locali abitabili. Dette intercapedini non dovranno essere accessibili se non per le normali operazioni di controllo e dovranno avere larghezza

massima lorda di m.1,50, con il fondo più basso del pavimento del locale corrispondente e con cunetta per lo scolo delle acque filtranti.

3.Negli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione edilizia, qualora i locali abitati risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista, ove possibile, un'intercapedine aerata che circondi i locali per tutta la parte interessata. La cunetta dell'intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.

4.Alle precedenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti; nel caso il progetto dovrà indicare le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati. Tale disposizione si applica anche nei cambi di destinazione d'uso.

5.Le bocchette e le griglie di aerazione delle intercapedini non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere sottoposte e debbono risultare impenetrabili ai ratti con idonee reti.

6.Nelle nuove costruzioni, il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica.

7.E' considerata seminterrata quella parte di edificio, che si trova anche parzialmente sotto il livello del terreno circostante.

8.I locali posti al piano seminterrato degli edifici esistenti, salvo quanto indicato al successivo art. 114, lett. g), oggetto di ristrutturazione edilizia e in quelli di nuova costruzione non possono essere di norma adibiti ad abitazione, tuttavia possono essere abitabili quei locali, o parti di essi, che presentano i requisiti minimi (di altezza, di superficie, di aerazione) previsti dal D.M. 5.7.1975 e le caratteristiche di cui al punto 2.

9.Non sono comunque trasformabili in abitazione locali che presentano le seguenti condizioni:

- a) il ricambio d'aria sia legato esclusivamente a sistemi meccanici di aspirazione;
- b) affaccio pari al piano strada, con aperture retrostanti, che si configurano come «grate», o addirittura senza alcuna apertura;

#### **i)requisiti di carattere termico - temperatura dell'aria interna**

1.I locali di fruizione dell'utenza per attività principali, per attività secondarie e gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento devono essere tali che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell'aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste.

2.A tal fine, la temperatura dell'aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale. Inoltre, nella stagione fredda,

la temperatura dell'aria, negli spazi chiusi riscaldati, dovrà essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici per il riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio (tra 18° e 22°).

3. Ogni intervento di nuova costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria, deve comportare l'adeguamento degli impianti alle disposizioni di cui alla legge 5.3.1990 n.46 e D.M 37/2008 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di attuazione, nonché al D.lgs n. 192/2005 e relativo regolamento di attuazione. I progetti relativi agli impianti tecnologici e all'isolamento termico, ai sensi della legge 46/90 D.M 37/2008 e della legge D.lgs n. 192/2005 devono essere depositati prima dell'inizio dei lavori presso il competente Ufficio Urbanistica comunale. Qualora, in sede di esecuzione siano apportate modifiche ai progetti depositati, si dovrà procedere al deposito delle modifiche introdotte.

4. I materiali impiegati dovranno risultare conformi inoltre ai requisiti della Direttiva 89/106/CEE e del Regolamento n. 246/1993 di recepimento.

#### **I) Requisiti di carattere acustico - protezione dal rumore**

1. Nella progettazione e realizzazione di ogni intervento dovranno essere rispettate le norme di cui alla L. 447/95 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno) e relativo piano comunale (ove presente), nonché le norme del D.P.C.M. 5.12.1997 relativo ai requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e dei loro componenti.

2. L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

3. L'isolamento acustico dei solai e delle coperture deve essere tale da mantenere nei locali livelli sonori compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività.

4. In particolare le coperture devono essere realizzate in modo da limitare la produzione di rumori quando viene colpita da pioggia e grandine. Il potere fonoassorbente dei pavimenti deve essere tale da contribuire, assieme agli altri elementi delle partizioni orizzontali, alla riduzione dei livelli di pressione sonora da impatto al fine di soddisfare le condizioni ambientali di benessere uditivo.

5. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato, il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 Decibel.

6. Nell'ambito della procedura di attestazione di abitabilità/agibilità dovrà essere depositata la documentazione di verifica in opera dei parametri previsti dal D.P.C.M. 5.12.97 (requisiti

acustici passivi degli edifici) per le singole unità immobiliari, redatta da tecnico competente in acustica.

7. Sono fatte salve le diverse e ulteriori prescrizioni deducibili dalle norme vigenti in materia.

### **Art. 31 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'accessibilità, alla sicurezza d'uso e alla prevenzione degli infortuni**

1. Gli edifici devono rispettare le vigenti normative in materia di accessibilità, sicurezza d'uso e alla prevenzione degli infortuni.

2. Requisiti relativi alla sicurezza ed all'uso.

Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono rispettare, in osservanza delle normative vigenti, i seguenti requisiti:

- a) resistenza meccanica e stabilità
- b) sicurezza in caso di incendio
- c) sicurezza elettrica
- d) sicurezza delle balaustre, delle aperture e delle scale
- e) resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- f) sicurezza di circolazione rispetto alla percorribilità interna ed esterna
- g) sicurezza degli impianti

### **Art. 32 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, dell'accessibilità rispetto ai parametri cogenti**

I Comuni, con appositi regolamenti potranno approvare specifiche discipline per la riduzione del consumo di energia in edilizia e relativi incentivi.

### **Art. 33 - Incentivi finalizzati ad introdurre dispositivi e servizi per elevare l'accessibilità degli spazi privati di uso pubblico**

1. Per le strutture sociali quali attrezzature, scolastiche, sanitarie ed assistenziali (pubbliche o private) dovrà essere assicurata particolare attenzione alla accessibilità e fruibilità dei servizi igienici e dei percorsi interni ed esterni, e dovranno essere assicurati tutti gli accorgimenti prescritti dal D.P.R. 24.7.1996 n.503 e dal D.M. 14.6.1989 n.236.

2. I Comuni, con apposito regolamento potranno disporre per gli incentivi di cui all'oggetto.

#### **Art. 34 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio da gas radon**

Il radon è un gas radioattivo, molto pesante, altamente nocivo per la salute umana, presente nel suolo e nei materiali da costruzione, che tende a diffondersi nelle abitazioni. Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al polmone. Negli ambienti chiusi quali le abitazioni ed i luoghi di lavoro si concentra risalendo dal sottosuolo ed entrando attraverso il contatto terreno fondazioni tramite fessure anche microscopiche. Il radon è presente anche nei materiali da costruzione provenienti da terreni particolarmente ricchi di uranio ed in alcuni casi nelle acque. I Comuni potranno, per i locali destinati all'uso residenziale e sentita la Asl, disciplinare in merito indicando l'adozione di misure di prevenzione nelle nuove costruzioni.

#### **Art. 35 - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e dei luoghi di lavoro**

1.L'altezza dei vani è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; nel caso di soffitti che presentino sporgenza (es travi e travicelli) misurata secondo i criteri stabiliti dall'art.19 del D.P.G.R. 39/R/2018.

2.Per i locali destinati alla residenza ed alle attività principali l'altezza non deve essere minore di mt.2,70. (Per l'altezza dei locali di lavoro vedere art. 117 punto 3.1.1. e 3.2.1.).

3.Per i locali destinati ad attività secondarie (bagni, antibagni, spogliatoi, spazi destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale e comunque non destinati alla permanenza di persone) l'altezza può essere ridotta a m.2,40.

4.Nel caso di soffitti in pendenza, o di soffitti orizzontali discontinui, l'altezza minima prevista dovrà intendersi come media di tutte le altezze, con una minima non inferiore a ml. 2,00. Nel caso invece di soffitti curvilinei l'altezza verrà considerata a 2/3 della monta. Per i soffitti orizzontali che presentino sporgenza (travi e travicelli e altro) l'altezza è misurata secondo i criteri stabiliti dall'art.19 del D.P.G.R. 39/R/2018.

5.I locali adibiti a negozi e laboratori, devono avere una altezza media minima di m.3,00 e m.l. 2,40 per le ex zone "A" ai sensi del D.M. 1444/68. (vedasi art. 117 punti 3.1.1 e 3.2.1). Per le attività soggette alle disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008) andrà richiesta apposita deroga.

6.Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che mantengono la destinazione d'uso, sono ammessi valori inferiori delle altezze, qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi.

L'altezza media non potrà comunque essere inferiore a m.2,20, con altezza minima pari ad ml. 1,80, ovvero a quanto previsto da disposizioni normative Regionali o Statali di Settore.

7.Per le autorimesse di solo parcheggio ad uso privato l'altezza minima deve essere di m.2,20; per capacità superiore a 9 autoveicoli, occorre fare riferimento alle normative previste dal D.M. 1.2.1986.

8.Per quanto riguarda la superficie utile minima degli alloggi e dei singoli vani si fa riferimento a quanto prescritto dal D.M. 5.7.1975, nonché alle disposizioni del D.M. 14.6.1989 n.236 e secondo le prescrizioni contenute nel successivo art. 115).

9.Ogni alloggio deve essere dotato obbligatoriamente di almeno un locale per servizi igienici.

### **A) soppalchi**

1.I soppalchi nei locali abitabili sono ammessi quando:

- a) una porzione del vano principale, libera dal soppalco, mantenga le caratteristiche di abitabilità previste dal presente regolamento;
- b) la proiezione orizzontale del soppalco non eccede  $\frac{1}{2}$  della superficie del locale (art. 117)
- c) l'altezza minima per le parti soprastante e sottostante con soffitto orizzontale è m.2,20; nel caso di soffitto inclinato l'altezza minima dovrà essere di m.1,80 ed altezza media di m.2,20;
- d) le zone dei soppalchi sono aperte almeno su di un lato e la parte superiore è munita di balaustra;
- e) l'altezza media della parte non soppalcata deve essere  $\geq$  m.2,70;
- f) i soppalchi che siano destinati ad abitazione permanente debbono rispondere alle caratteristiche prescritte dal presente regolamento per tali tipi di locali, ad eccezione delle altezze per le quali valgono i valori suddetti. In tal caso la verifica dei requisiti di aeroilluminazione può essere operata considerando complessivamente le superfici finestate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia;
- g) negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento di soppalchi con caratteristiche diverse da quelle suddette a condizione che l'intervento non ne modifichi la dimensione e la forma.

### **B) caratteristiche dei locali abitabili o agibili**

1.Per essere abitabili o agibili i locali come sopra descritti debbono avere i requisiti di cui al D.M. 5.7.1975, in particolare i locali di categoria a) non possono avere una superficie inferiore a:

- mq.14, se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
- mq.9, se si tratta di camere da letto singole;



- ogni alloggio deve essere dotato di un locale soggiorno di almeno mq.14;
  - per le nuove edificazioni ogni alloggio destinato alla residenza, con esclusione per le attività turistico-ricettive, deve essere dotato di almeno una camera da letto di mq. 14;
- Tutti gli altri locali di categoria a) non possono misurare meno di mq.9,00, salvo quanto indicato al successivo punto b) comma 3.

2.L'altezza minima dei locali di categoria a.3 è di m. 3,00, fatto salvo i locali posti nelle ex zone "A", ai sensi del precedente articolo relativo: "Requisiti relativi al dimensionamento degli alloggi e dimensionamento dei locali", mentre l'altezza minima dei locali di categoria a.1 e a.2 è di m.2,70. Quella dei locali di categoria b.1 - b.2 - b.3 è di m.2,40, con esclusione delle autorimesse ad uso privato per capacità inferiore a 9 posti per le quali è stata fissata l'altezza minima di mt. 2,20.

3.Ferme restando le disposizioni degli articoli che precedono e fatto salvo quanto diversamente previsto dagli atti di governo del territorio, le dimensioni minime per gli alloggi monostanza sono fissate, ai sensi del D.M. 5.07.75, come segue:

**a)** monostanza per una persona mq 28 comprensiva dei servizi e con lato minimo pari a mt 3,50; si dovranno comunque garantire le seguenti superfici minime:

- spazio abitabile mq 21.
- spazio per servizi e accessori mq 7.

**b)** monostanza per due persone mq 38 comprensiva dei servizi e con lato minimo pari a mt 3,50; si dovranno comunque garantire le seguenti superfici minime:

- spazio abitabile mq 31.
- spazio per servizi e accessori mq 7.

Per i casi a) e b) gli spazi per servizi e accessori devono essere ricavati all'interno del vano interessato dall'intervento.

4.I locali che vengano costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni per le quali vigano normative specifiche (scuole, strutture ricettive, ospedali, ecc.), siano esse norme statali, leggi o delibere regionali, devono essere progettati e realizzati in conformità a dette specifiche normative.

5.Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

6.Negli edifici di nuova costruzione le camere da letto non potranno essere utilizzate come passaggio esclusivo per l'accesso ad altri locali abitabili.

### **C) cucine**

1.Ogni cucina deve essere dotata di acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, e di una canna di aspirazione del diametro di almeno cm.10 di sezione o di altro sistema di aerazione riconosciuto idoneo.

2.Le pareti delle cucine dovranno essere rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di m.1,60 in corrispondenza delle zone attrezzate. I pavimenti dovranno essere impermeabili.

3. Sono ammesse cucine aventi superficie inferiore a mq.9 purché costituenti accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo. Queste possono essere anche prive di illuminazione ed aerazione diretta purché munite di idoneo estrattore elettromeccanico, comunicanti direttamente su detti locali senza infisso con una apertura minima di mq.4.

4. Nel caso di soggiorno-cucina, la superficie minima di questo dovrà essere incrementata di mq 3,00.

5. Superfici diverse possono essere valutate in caso di particolari soluzioni tecniche all'interno delle possibilità offerte dall'art. 29.

#### **D) bagni**

1. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un locale per servizi igienici, con lato minore  $\geq$  a ml. 1,20 e superficie minima di mq.2, provvisto di vasca da bagno o doccia, lavabo, bidet, W.C. ed avere le pareti rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di m. 2,00.

2. Non è ammesso il diretto accesso da ambienti di soggiorno o dalla cucina se non dotati di disimpegno o antibagno. Soluzioni diverse possono essere valutate in caso di particolari soluzioni tecniche all'interno delle possibilità offerte dal successivo art. 29.

3. Nelle nuove costruzioni ad uso abitativo, nel caso di un unico bagno, questo non dovrà avere accesso dai locali destinati a camera da letto.

4. Per gli edifici di nuova costruzione ed in caso di ristrutturazione di quelli esistenti i servizi igienici devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 14.6.1989, n.236.

#### **E) scale**

1. Nella costruzione delle scale dovranno essere rispettati i requisiti di cui al D.M. 14.6.89 n. 236 e le norme antincendio, in particolare il dimensionamento delle scale dovrà essere tale da consentire il trasporto di infermi da tutti i piani agibili con divieto di scale a chiocciola.

2. La larghezza minima netta delle scale non deve essere inferiore a ml.0,90, nel caso di scale condominiali di uso comune o di uso pubblico di ml.1,20.

3. Dalle scale, salvo che non siano a giorno, non potranno ricevere aria e luce, ambienti di abitazione, cucine e bagni.

4. Le scale a servizio di edifici con oltre due piani fuori terra dovranno essere chiuse.

5. Le presenti disposizioni non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali od a scale occasionali per accedere a soffitte, scantinati o simili.

### **F) locali accessori o di servizio categoria b.2**

I locali di cui alla categoria b.2, possono ricevere luce ed aria dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, ad eccezione delle centrali termiche.

### **G) locali accessori o di servizio categoria b.3**

1. I corridoi ed i disimpegni devono avere il lato inferiore non minore a m. 1,00 ed altezza non inferiore a m.2,40, comunque in conformità alle prescrizioni previste dalle specifiche norme per l'accessibilità.

2. I ripostigli sono ammessi anche con ricambio d'aria solo dall'interno.

3. I locali macchine con funzionamento automatico possono essere senza illuminazione ed aerazione diretta, purché rispettanti le norme di sicurezza.

### **H) locali interrati e seminterrati**

1. Nei nuovi edifici l'altezza utile minima interna di detti locali dovrà essere compresa tra m.2,20 e m.2,40 come indicato negli articoli precedenti.

2. Per i locali seminterrati devono essere rispettate le distanze dai confini. Per i locali interrati dovranno essere osservate le distanze previste dal Codice Civile.

### **I) sottotetti**

1. Per il recupero dei sottotetti si fa rinvio alla normativa regionale di settore.

### **L) piano terra**

1. Il piano terra degli edifici, qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai o di solai ambedue ventilati, le cui canalizzazioni protette sbocchino all'esterno.

2. Tutte le murature devono essere isolate da impermeabilizzazioni continue, poste al di sopra del piano di compagna ed al di sotto del piano di calpestio.

### **M) Dichiarazione di alloggio antigienico o di alloggio inabitabile**

1. L'alloggio è da ritenersi antigienico:

- quando si presenta privo di servizi igienici propri (W.C., lavabo, vasca o doccia) incorporati nell'alloggio;
- quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti salvo casi in deroga o presenta altre cause di insalubrità.

2. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico; la certificazione di antigienicità ai fini

dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica segue la normativa nazionale e regionale specifica.

3. Il Responsabile del settore competente, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica o di altri Organi tecnici interni od esterni all'Ente, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di carattere sanitario o statico.

4. I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

- condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute o l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (ovvero qualsiasi unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione es. garage, stalle, cantine);
- mancanza di aerilluminazione;
- mancanza di disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.

5. Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Responsabile dell'ufficio competente o del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di permesso di abitabilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

## **-Requisiti tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro**

### **A) Campo di applicazione**

- Sono oggetto dei requisiti tecnici contenuti nel presente Regolamento tutti gli edifici in cui è previsto l'inserimento di attività comportanti la produzione o la trasformazione di beni, la fornitura di servizi, il deposito o la movimentazione di sostanze.
- Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro e alle norme di buona tecnica.
- E' fatto salvo quanto prescritto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89).
- Per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, conservazione, trasformazione, deposito e vendita di alimenti e bevande si fa riferimento alle specifiche norme d'igiene richiamate dal regolamento CEE 852 e 853 del 2004. I requisiti tecnici di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti, le variazioni di destinazione d'uso e gli inizi di attività.
- Ristrutturazioni, variazioni di destinazioni d'uso e inizi di attività in fabbricati esistenti ed interventi nei centri storici in difformità ai presenti requisiti, possono essere ammessi, su parere dell'azienda U.S.L. competente, quando ne risulti un miglioramento delle condizioni igieniche e di sicurezza o comunque il rispetto della normativa vigente in materia.

### **B) Definizioni**

Ai fini dell'applicazione dei seguenti requisiti tecnici si definisce:

- Altezza media: Altezza libera interna dei piani tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta essa è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano di imposta e l'altezza massima all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano

sporgenze di travi, l'altezza è determinata dalla media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

- Altezza minima: In riferimento ai locali con copertura inclinata o variabile, è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto nel punto più basso di quest'ultimo.
- Superficie utile: Superficie del locale al netto delle murature.
- Superficie illuminante: Superficie trasparente totale delle aperture attestata su spazi esterni. Per il computo delle superfici trasparenti dei lucernai, sheed, lanterne e porte, devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nei requisiti tecnici contenuti nel presente Regolamento. La superficie illuminante deve essere rapportata al coefficiente di trasmissione della luce del vetro trasparente incolore; con coefficienti più bassi occorre adeguare proporzionalmente la superficie illuminante.
- Superficie apribile: Superficie totale degli infissi apribili verso l'esterno. Per il computo delle superfici delle porte e portoni devono essere rispettate le limitazioni dei parametri di riferimento riportati nei presenti requisiti tecnici.

## **C) Caratteristiche dei fabbricati e dei locali adibiti ad attività lavorative**

### **1. Caratteristiche dei locali di categoria 1**

#### **1.1. Altezze**

- Per i locali di categoria 1 l'altezza media deve essere non inferiore a m. 3,00 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali. Nel caso di recupero del Patrimonio edilizio esistente costruito antecedentemente all'entrata in vigore della L 47/85, l'altezza media di detti locali potrà essere ridotta sino a mt 2,70.
- Per i locali con copertura inclinata o variabile, l'altezza minima deve essere almeno 2,20 m.

#### **1.2. Superficie minima dei locali**

- Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti, la superficie utile minima dei locali di categoria 1 deve essere mq 9.

### **2. Caratteristiche dei locali di categoria 2 e 3**

#### **2.1. Altezze**

##### Locali di categoria 2

- Per i locali di categoria 2 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,70 – fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamentari locali.
- Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza media deve essere almeno m. 2,20.
- Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura realizzata mediante opere murarie o arredi fissi.

##### Locali di categoria 3

- Per i locali di categoria 3 l'altezza media deve essere non inferiore a m 2,40 - fatto salvo quanto previsto da normative specifiche o regolamenti locali.
- Per i locali a copertura inclinata o variabile l'altezza minima deve essere almeno m 2,00.
- Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere esclusivamente utilizzati ad aree ripostiglio o di servizio, con chiusura mediante opere murarie o arredi fissi.

## **2.2. Superficie utile dei locali**

### **Superficie dei locali di categoria 2**

Per superficie utile si intende quanto previsto dal D.M. 10.05.1977.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni di enti competenti e fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, per i seguenti locali di categoria 2 la superficie utile minima deve essere:

- uffici, studi professionali 5 mq per addetto, con una s.u. minima di mq 9;
- ambulatorio aziendale, camera di medicazione (quando previsti) s.u. minima di mq 9;
- sale mensa, refettori, locali di riposo (quando previsti) mq 1,5 per utilizzatore per turno, con s.u. minima di mq 9.

### **Superficie dei locali di categoria 3**

Per i locali di categoria 3 devono essere rispettate le seguenti s.u. minime:

- spogliatoi (quando previsti): mq 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di m 1,2 e s.u. minima di mq 4;
- servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere almeno mq 2; nel caso che il lavabo sia posto nell'antibagno, la superficie del locale W.C. può essere ridotta fino a 1 mq con lato minimo comunque non inferiore a mq 0,9.
- Il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di mq 1,5.
- Per i locali di categoria 3, accessori ad ambienti la cui destinazione d'uso prevede la produzione e manipolazione di alimenti e bevande, si fa riferimento alle norme d'igiene di cui al Regolamento C.E. n. 852, 853 del 2004.
- I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria 1 e 2, se non attraverso disimpegno, corridoio o disimpegno.

## **D) Locali con caratteristiche particolari**

### **1.Cucine e mense con preparazione cibi**

Qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari è soggetto al rispetto delle norme igieniche di cui al Regolamento C.E. n. 852, 853 del 2004.

### **2.Refettori aziendali**

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti a refettorio deve essere disponibile acqua corrente potabile proveniente da acquedotto pubblico. I pavimenti e le superfici delle pareti devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno m 2.

Nel caso sia previsto nel refettorio un punto per il riscaldamento delle vivande, questo deve essere dotato di una canna fumaria e rispettare le norme vigenti in materia. Il refettorio deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

### **3.Ambulatori e sala medicazione aziendale**

Fatto salvo quanto previsto da normative specifiche, nei locali adibiti ad ambulatorio o sala medicazione deve essere disponibile acqua corrente potabile; i pavimenti e le superfici

delle pareti devono essere impermeabili e facilmente lavabili fino ad un'altezza di almeno m 2.

L'ambulatorio o sala medicazione deve essere ubicato in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro.

#### **4. Locali sotterranei, semisotterranei ed equiparabili a locali fuori terra**

a) Ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 81/2008 detti locali vengono così classificati:

- **Sotterraneo** – quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta sotto o al pari del piano di campagna;

- **Semisotterraneo** - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compresa tra 1,20 m e l'altezza del locale;

- **Equiparabile a locale fuori terra** - quando la quota (Q) tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a 1,20 m oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno cinque metri misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

b) Si definisce piano di campagna la superficie riconducibile o associata all'orizzontale che rappresenta il terreno ad una quota determinata.

c) In caso di terreni in pendenza, il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media aritmetica degli interramenti su ogni parte del locale.

d) E' vietato adibire al lavoro ed a uso abitativo locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

e) Quando ricorrono particolari esigenze tecniche o per attività che non danno luogo ad emanazioni nocive o che non espongono i lavoratori a temperature eccessive, può essere richiesta deroga per l'utilizzo, all'Azienda USL competente per territorio.

##### 4.1. Parametri igienico dimensionali dei locali

a) Per i **locali sotterranei** e **semisotterranei** può essere concessa deroga al divieto di utilizzo per lo svolgimento di attività lavorativa, se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

a.1) altezza interna utile, illuminazione ed aerazione naturali secondo i parametri dei locali fuori terra di pari categoria;

a.2) attività lavorativa non ricompresa fra quelle di cui D.lgs n. 81/2008 indicate nel D.lgs n. 81/2008 e/o comunque comportante l'utilizzo di sostanze nocive;

a.3) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

- un piano sottostante cantinato;

- un vespaio ventilato di altezza non inferiore a cm 50;

a.4) impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

a.5) pareti contro terra rese libere dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:

a.6) realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di cm 60 e la cui profondità sia di almeno cm 15 al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio;

a.7) impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

a.8) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;

a.9) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

b) Nei **locali equiparabili a quelli fuori terra** può essere svolta qualunque attività lavorativa se sussistono le seguenti condizioni, ciascuna di per sé vincolante:

b.1) altezza, illuminazione ed aerazione naturali con le stesse caratteristiche e parametri previsti per i locali di lavoro fuori terra di pari categoria.

b.2) pavimento separato dal suolo mediante una delle seguenti soluzioni:

b.3) piano sottostante cantinato;

b.4) vespaio ventilato di altezza inferiore a cm 50 o mediante idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

b.5) porzione dei muri perimetrali contro terra resa libera dal terreno circostante tramite una delle seguenti soluzioni:

b.6) realizzazione di intercapedine ventilata ispezionabile, la cui larghezza sia maggiore di 60 cm e la cui profondità sia di almeno 15 cm al di sotto dell'interrato stesso, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio;

b.7) impiego di idonei materiali che garantiscano adeguata protezione contro l'umidità del suolo;

b.8) protezione dall'umidità e da eventuali perdite della fognatura, risultante da una dettagliata relazione tecnica e dagli elaborati grafici;

b.9) realizzazione di almeno una uscita con rampa di esodo nel piano di campagna.

### **5.Soppalchi locali per attività non residenziali**

I soppalchi, cioè le realizzazioni di piani di calpestio a quota intermedia in un locale avente le caratteristiche previste (illuminazione, aerazione, ecc.), sono ammessi se realizzati secondo i seguenti requisiti:

a) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno, ecc. debitamente progettati);

b) superficie utile del soppalco minore o uguale al 40% della superficie utile di tutto il locale;

c) profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco;

d) per lo svolgimento di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l'altezza media tra il piano di calpestio e il relativo soffitto sia almeno m 2,7;

e) altezza minima pari ad almeno di m. 2,20, per uso deposito senza presenza di lavoratori;

f) assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero il mantenimento della continuità dell'ambiente unico.

Non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessi e uscite (artt. 13, 14, 16, 17, 26, 27, D.P.R. 547/55 e successive modifiche apportate dal D.lgs n. 81/2008).



## **6. Locali di ricovero**

Nel caso di attività lavorative comportanti rischio di esposizione al piombo o all'amianto, devono essere predisposte aree speciali che consentano di sostarvi senza rischio di contaminazione (D.lgs n. 81/2008).

Analoghi locali di ricovero è opportuno che vengano previsti negli ambienti di lavoro ove sono manipolati altri prodotti nocivi, tossici, cancerogeni o mutageni (D.lgs n. 81/2008).

## **7. Requisiti di igiene edilizia per strutture sanitarie**

(studi medici, ecc.) non soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt.193 e 194 del T.U.LL.SS né alla L.R. 23 Febbraio 1999 n. 8 e come modificata dalla L.R. n. 51/2009 "Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento". Le strutture sanitarie devono essere dotate dei seguenti locali:

- a) **Sala d'attesa:** superficie minima mq. 9,00 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria
- b) **Sala visite:** superficie minima mq. 9,00 e tutti i requisiti previsti per i locali di categoria 2; pareti lavabili e disinfettabili per un'altezza di almeno 2,00 m e tinteggiate con colori chiari; dotata di lavabo a comando non manuale, eccetto il caso in cui comunichi direttamente con il servizio igienico ad uso esclusivo del personale sanitario.
- c) **Servizio igienico per il pubblico:** nel caso la sala visite sia dotata di servizio ad uso esclusivo del personale sanitario, deve essere obbligatoriamente previsto il servizio igienico per il pubblico. I pavimenti di detti ambienti dovranno essere realizzati con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

## **E) Altre caratteristiche dei locali di lavoro**

### **1. Porte, vie e uscite di emergenza**

Le porte dei locali di lavoro, le vie e le uscite di emergenza devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **2. Scale e parapetti**

I parapetti e le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzati in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La pavimentazione delle scale deve essere antiscivolo.

Fermo restando quanto sopra, sono ammesse le scale a chiocciola esclusivamente per accedere a locali accessori non utilizzati come depositi funzionali all'attività e che non comportano presenza di personale.

Le scale a chiocciola devono inoltre garantire una pedata superiore a cm 30 nella linea di passo.

### **3. Dotazione di servizi igienico-assistenziali**

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- W.C., preferibilmente distinti per sesso;
- Lavandini;

Nei casi in cui risultano necessari, sulla base della normativa vigente, devono essere presenti:

- docce, distinte per sesso;
- spogliatoi, distinti per sesso;
- ambulatorio / camera di medicazione;
- refettorio;
- locale di riposo.

E' opportuno che il numero dei servizi igienico-assistenziali rispetti le seguenti indicazioni:

- W.C.: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti;
  - lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti;
  - docce: almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti. Il numero di docce dovrà essere aumentato qualora effettive esigenze, dovute alle lavorazioni svolte lo richiedano.
- E' inoltre opportuno prevedere accessi separati per spogliatoi ed i wc. In questo modo l'accesso allo spogliatoio è limitato ai momenti in cui i lavoratori devono cambiarsi gli abiti ed è maggiormente garantita la pulizia del locale stesso.

#### **4.Isolamento termico degli edifici.**

Nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito al contenimento dei consumi energetici per quanto concerne la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici, è necessario assicurare, nel rispetto delle norme in materia, l'isolamento termico delle pareti disperdenti, delle coperture e dei pavimenti

#### **5.Riscaldamento degli edifici**

I locali di categoria 1, fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità, valutabili di volta in volta, nel rispetto della normativa vigente, devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta.

Nei locali di categoria 2 e 3, ad esclusione dei depositi e archivi senza permanenza di addetti e fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione, vale quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

#### **6.Difesa dagli agenti nocivi.**

6.1. Inquinanti aereodispersi (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).

- Tutti gli inquinanti aerodispersi devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano e in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.
- Pertanto la velocità di cattura, la geometria e la disposizione dei sistemi aspiranti devono essere rapportate alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti, alle caratteristiche della lavorazione e nel rispetto della normativa vigente.
- Le immissioni nell'ambiente esterno devono essere realizzate in conformità con la normativa vigente e tali da non creare molestie al vicinato.

## 6.2. Rumore.

- La progettazione dell'edificio, degli impianti e/o la loro costruzione devono essere finalizzati alla riduzione dell'inquinamento acustico.

- Fatto salvo quanto previsto in materia di inquinamento acustico nei luoghi di lavoro e nell'ambiente esterno dalle normative vigenti devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) le lavorazioni rumorose vanno effettuate in ambienti separati;
- b) le macchine e i componenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati;
- c) l'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio dell'aria;
- d) i materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio.

### **F) Norme particolari per i locali destinati alla produzione alimentare**

Tutti gli esercizi di produzione, preparazione e confezionamento compresi i piccoli laboratori annessi agli esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, i depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alla comunicazione di inizio attività da presentare al S.U.A.P.

### **G) Locali per allevamento e ricovero di animali**

1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purché: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza minore di m.3; siano ad una distanza non inferiore a m.15 da strade pubbliche.

2. Per i locali adibiti a ricovero di animali sono ammesse anche diverse prescrizioni previo parere della A.U.S.L., in relazione alle diverse tecniche di allevamento ed alle consuetudini agricole, sempre ché conformi alle disposizioni della L.R. n. 65/2014 e relativo regolamento di attuazione.

3. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.

### **H) Centrali termiche**

Per le centrali termiche dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle apposite leggi e regolamenti di esecuzione vigenti in materia, con riferimento alle potenzialità delle centrali stesse ed al tipo di combustibile che si intende utilizzare.

### **I) Strutture ancorate al suolo poste all'interno di campeggi o villaggi turistici (bungalows o simili) da adibire all'alloggio di turisti**

1. Le strutture temporaneamente ancorate al suolo di facile rimozione, realizzate anche con materiali e sistemi prefabbricati, oltre che rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa regionale sul turismo, dovranno possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) Altezza utile media non inferiore a ml. 2,70 con minima, nel caso di soffitto inclinato, di ml. 2,00;
- b) Superficie aereoilluminante naturale dei singoli locali che compongono la struttura non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ad eccezione del servizio igienico, che potrà essere privo di finestra e dotato di un impianto di ventilazione artificiale in sostituzione dell'aerazione naturale;
- c) Un impianto di aspirazione dei fumi e dei vapori prodotti nella zona cottura che ne consenta una veloce espulsione verso l'esterno, con prese d'aria idonee.

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo altri mezzi di pernottamento messi a disposizione dal gestore dell'attività, come roulotte, caravan e maxicaravan per i quali vale l'omologazione rilasciata dagli Enti preposti.

Le strutture permanentemente ancorate al suolo realizzate, la cui costruzione è possibile solo all'interno dei villaggi turistici, dovranno possedere i seguenti requisiti igienicosanitari:

- a) Altezza utile media non inferiore a ml. 2,60 con minima, nel caso di soffitto inclinato;
- b) Superficie aereo illuminante naturale dei singoli locali che compongono la struttura non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento ad eccezione del servizio igienico, che potrà essere privo di finestra e dotato di impianto di ventilazione artificiale in sostituzione dell'aerazione naturale;
- c) Superficie utile netta della struttura, nel caso di costruzioni singole, non inferiore a mq. 21;
- d) Un impianto di aspirazione dei fumi e dei vapori prodotti nella zona cottura che ne consenta una facile espulsione verso l'esterno, con prese d'aria idonee.

Per specifiche igienico sanitarie relative a chioschi / dehors e altre strutture su suolo pubblico (servizi igienici) si fa riferimento a quanto disciplinato all'art. 44.

### **Art. 36 - Prescrizioni per le sale da gioco, per l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e per la raccolta della scommessa**

Si fa riferimento alla normativa Regionale vigente fatto salvo specifico eventuale regolamento comunale.

## **Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico**

### **Art. 37 - Strade**

1. La viabilità comunale è disciplinata dal Decreto Legislativo n.285/92 e la relativa classificazione e definizione è data dall'art.2 del Decreto stesso.

2. Nel caso di opere di riparazione stradale o di passaggio di impiantistica in cunicoli protetti o in traccia, ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo n.285/92, gli enti privati o

pubblici che le realizzano dovranno richiedere apposita autorizzazione agli uffici Comunali, previo eventuale deposito cauzionale.

3. Il ripristino della sede stradale, oggetto di opere, dovrà avvenire a regola d'arte, senza la discontinuità tra le quote e i materiali ripristinati ai fini della qualità e del decoro e della sicurezza di tutti i cittadini.

4. Agli enti privati o pubblici, che non rispettino tali norme, a seguito di specifica verifica degli uffici tecnici comunali e diffida al ripristino, si applicano sanzioni di quota equivalente o maggiore al costo delle opere complessivamente eseguite non a regola d'arte, eventualmente incamerando la cauzione deposita.

5. Le opere riguardanti la sede stradale devono rispettare la normativa vigente in materia di barriere architettoniche di cui alle norme in materia.

6. La distanza dei fabbricati dalla sede stradale è disciplinata dalle N.T.A. dello strumento urbanistico e dall'art.21 del presente Regolamento Edilizio.

7. Per quanto riguarda la compatibilità ambientale si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.99, comma 3, punto a.3.

8. Le strade storiche comunali esistenti nel territorio non urbanizzato rivestono un primario interesse ambientale e documentale per cui i loro elementi costitutivi e complementari (tracciati, elementi di arredo, strutture di contenimento, siepi, alberature, ecc.) debbono essere rigorosamente mantenute.

9. Sono di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, ambientali, didattici, e di aspetto del territorio, l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, vicinali, interpoderali, (ancorché la viabilità di uso privato secondo le modalità dell'art.5 della L.R. 20.3.1998 n.17) e quindi soggette a mantenimento, protezione e conservazione nelle loro caratteristiche di costruzione, tipologia dei materiali e percorso; le eventuali modifiche ed altri interventi dovranno rispettare lo spirito e le caratteristiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), dovranno armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia dei siti, delle pendici e comunque non dovranno creare alterazioni sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali e storici dei luoghi.

10. Da parte dell'Amministrazione Pubblica e/o dei privati che esercitano attività di carattere produttivo legate all'uso agricolo del suolo (agriturismo, produzioni agricole, ecc) è possibile presentare progetti sperimentali per la ricomposizione del fondo stradale attraverso l'uso di materiali e tecniche innovative, anche con l'uso di binder chiuso, tali da garantire la transitabilità nei punti di maggiore acclività e la compatibilità con i caratteri storici e paesaggistici.

Eventuali declassificazioni della viabilità dovranno essere approvate dal Comune.

### **Art. 38 - Portici e sotto passi**

I proprietari degli edifici muniti di portici da adibire all'uso pubblico dovranno provvedere direttamente e a loro spese alla manutenzione.

I sottopassaggi devono essere dotati di sistemi di sicurezza in materia di prevenzione da rischi di allagamento

### **Art. 39 - Piste ciclabili**

Le piste ciclabili dovranno essere realizzate tenendo conto di:

- protezioni laterali
- segnaletica orizzontale e verticale
- dispositivi di ingresso e uscita
- spazi di sosta per velocipedi
- raccordi a raso con le viabilità esistenti.

### **Art. 40 - Aree per parcheggio**

1. Gli standard urbanistici sono definiti dal Decreto Ministeriale 2.4.1968 n.1444 e si applicano sull'intero territorio comunale sulla base delle indicazioni previste dalle zone del Piano Operativo.

2. La verifica degli standard è obbligatoria per ogni atto di governo del territorio e loro varianti.

3. Per standard urbanistici si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

4. Nelle zone con insediamenti consolidati, nel caso in cui gli standards non siano immediatamente reperibili nel lotto di pertinenza devono essere ritrovati in aree adiacenti o limitrofe, in aggiunta agli standard di piano esistenti. Per tale procedimento è possibile attivare varianti con le modalità indicate dalla L.R. 65/2014 e successive modifiche da adottarsi contestualmente al piano attuativo interessato, salvo diverse disposizioni contenute nelle N.T.A. del Piano Operativo.

5. Ai fini dei rapporti tra abitanti e volumi insediati e da insediare, si assume il valore di 80 mc. per abitante, salvo diverso valore indicato nel dimensionamento degli strumenti di pianificazione comunali.

6. Per standard urbanistici di parcheggio si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie.

7. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno prevedere gli spazi a parcheggi per le attività artigianali, commerciali, turistiche e direzionali con riferimenti alla normativa regionale per le attività commerciali di vicinato e le attività commerciali destinati alla media e grande distribuzione. Il Regolamento comunale per l'attuazione della materia di commercio, ecc. definirà gli standard a parcheggio per pubblici esercizi.

8. Fermo restando che nelle ristrutturazioni è vietato ridurre lo standard esistente di parcheggi è ammesso il cambio di destinazione d'uso anche quando non si può raggiungere la quantità minima di parcheggi prevista per legge relativa alle nuove destinazioni.

9. Costituiscono opere pertinenziali e funzioni accessorie dei veicoli, per la loro sosta all'aperto o al chiuso. Il comune può individuare le localizzazioni a parcheggio per favorire la sosta e l'interscambio con sistemi di trasporto pubblico. In tali aree, o su parti di esse, con apposita concessione di cui all'art.5 della L.122/89 sono stabiliti i relativi diritti di superficie, i criteri di cessione in base all'art.9 della L.122/89.

10. Tali previsioni sono parte integrante degli strumenti urbanistici e delle N.T.A. comunali, degli standards urbanistici di cui al D.M.1444/68 e come tali rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art.11 della L.122/89 e del Testo Unico in materia di edilizia.

11. Ulteriori localizzazioni di parcheggi pubblici, in assenza di variante urbanistica sono realizzabili ai sensi dell'art.13 comma 3 della L.122/89 in zone di particolare rilevanza urbanistica al fine di riservare spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti della zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per la definizione relativa ai parcheggi posti ai margini della carreggiata stradale si fa riferimento all'art.3 del D.Lgs n.285/92.

13. Per la definizione relativa alle autorimesse e loro simili, in materia di tipologie costruttive e norme di sicurezza e di prevenzione antincendi si fa riferimento per intero al D.M. 1.2.1986.

14. I parcheggi previsti dal Piano Operativo ai sensi del D.M. 1444/68, e dai suoi Strumenti attuativi di cui all'art.11 del presente R.E. sono parcheggi pubblici, e quindi aperti a tutti gli utenti e non è ammessa la loro limitazione d'uso, salvo che per i casi previsti dal precedente comma 3. Essi vengono ceduti al Comune nei termini previsti dagli strumenti

urbanistici. In subordine, a mezzo di apposita convenzione urbanistica e concessione, il Comune può lasciare alla proprietà privata tali aree a condizione che ne venga garantito l'uso pubblico.

15. La riduzione di parcheggi pubblici previsti dagli strumenti urbanistici è riduzione degli standard di cui al D.M. 1444/68 e come tale possibile per motivate esigenze di interesse pubblico, e solo con le procedure previste per le varianti agli strumenti urbanistici previste dalla normativa vigente.

16. L'aumento della dotazione di spazi pubblici destinati a parcheggio è sempre ammissibile e auspicabile anche oltre le previsioni del P.R.G. vigente, ed è possibile attraverso la procedura per le varianti agli strumenti urbanistici previste dalla normativa vigente. Per le dotazioni lungo le strade si applica la procedura semplificata di cui al comma 3 del presente articolo.

17. Dovranno essere previsti parcheggi riservati ai portatori di handicap con il numero, con le caratteristiche e con i requisiti di cui all'art. 10 del D.P.R. 24.7.1996 n.503 ed al D.M. 14.6.1989 n.236.

#### **Art. 41 - Piazze e aree pedonalizzate**

Si considerano piazze e aree pedonalizzate, gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire. L'obiettivo è aumentare e migliorare la dotazione di questi spazi.

#### **Art. 42 - Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Lo spazio del marciapiede comprende una fascia di transito e fasce eventuali destinate alla posa di oggetti ed impianti diversi (impianti di illuminazione, alberi, cestini portarifiuti, depositi di biciclette, ecc.).

2. I marciapiedi devono consentire il transito dei portatori di handicap, in particolare di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Il raccordo tra il marciapiede e la carreggiata in corrispondenza dei percorsi per disabili deve ottenersi con un abbassamento del bordo.

3. I passaggi pedonali e marciapiedi devono essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, con particolare riferimento al D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

4. La superficie dei marciapiedi deve essere antisdrucchiolevole, regolare, compatta e costituita da un materiale diverso da quello usato per la carreggiata.



## **Art. 43 - Passi carrai ed uscite per autorimesse**

1. Sono passi per veicoli privati con accesso diretto od indiretto dalle strade urbane od extraurbane. Ai sensi del nuovo codice della strada il Passo Carrabile è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. La sua realizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) Deve risultare a distanza regolare dalle intersezioni stradali laterali e frontali.
- b) Deve essere ben visibile dalla strada attraverso opportuni sguanci e specchi orientabili. Nei casi di interruzione del marciapiede (o di un percorso pedonale), prima e dopo il passo carrabile devono essere inseriti efficaci dispositivi di avvertimento del cambiamento di quota, mediante apposizione di modeste zigrinature del marciapiede stesso, disposte in senso trasversale al percorso, in modo da costituire preavviso per le persone con problemi di vista o non vedenti.
- c) Il cancello, o sbarra o altro elemento di chiusura, deve essere arretrato dalla strada di almeno m. 5.00, incluso il marciapiede. In caso di accessi esistenti posti a distanza inferiore deve essere garantita un'apertura automatica comandata a distanza al fine di non occupare la sede stradale per i veicoli in transito.
- d) La larghezza minima del passo per un solo veicolo è di m.2,00. Nel caso di più veicoli, di accessi condominiali, o di passi agricoli, la larghezza minima è di m.3,00.
- e) La viabilità privata, interna agli accessi, deve rispettare la norma sulla superficie permeabile.
- f) Gli accessi carrabili e non carrabili attestanti le vie pubbliche dovranno risultare pavimentati per una misura da concordare con gli uffici comunali e muniti di griglia di raccolta acque piovane.

2. Gli accessi potranno essere diversamente regolamentati negli atti di governo del territorio.

## **Art. 44 - Chioschi/dehors su suolo pubblico**

1. Sono manufatti singoli o costituiti da elementi multipli aggregabili, atti a svolgere attività commerciali o informative di interesse pubblico.

2. I chioschi si articolano nelle seguenti tipologie funzionali:

- Edicole;
- Bar;
- Informazioni;
- Biglietterie;
- Controllo traffico;
- Polizia;
- Musica, animazione, giochi;
- Attività commerciali varie (fiori, frutta, alimentari, altri);

- Servizi per impianti Tecnologici;
- Servizi mezzi pubblici;

3. Strutturalmente devono essere sempre amovibili e rientrare nelle seguenti categorie:

- ancorati stabilmente al suolo;
- non ancorati stabilmente al suolo;
- su veicoli a ruote periodicamente spostabili.

4. I chioschi possono essere posti su suolo pubblico e privato a condizione che non siano di ostacolo ai percorsi pedonali, alla circolazione, alla sicurezza.

5. I chioschi possono avere anche carattere provvisorio; il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e rimettere in pristino l'area interessata entro il termine di scadenza dell'autorizzazione. In caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà attivarsi direttamente in danno dell'inadempiente secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. La dimensione dei chioschi non può essere maggiore di 30 mq. ed avere un'altezza massima di ml. 3,00 ed interna minima di mt 2,40.

#### **Art. 45 - Servitù pubbliche di passaggio su fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato**

Il Comune con specifico regolamento può regolamentare l'installazione e l'applicazione di elementi di arredo e informativi sui muri privati prospicienti il suolo pubblico.

#### **Art. 46 - Aree per il gioco dei bambini e per il fitness all'aperto**

Tali aree, se di interesse dei Comuni e secondo progetti d'investimento pubblico o progetti relativi a opere di urbanizzazione realizzate dai privati all'interno di Piani Attuativi Convenzionati, dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **Art. 47 - Servizi igienici pubblici**

1. I servizi igienici pubblici di arredo urbano possono essere realizzati in locali interni ad edifici pubblici, in chioschi appositamente progettati con strutture edilizie leggere o murarie, o con toilettes autopulenti amovibili.

2.Devono rispettare:

- le norme in materia di accessibilità per tutte le utenze con problemi motori nel rispetto delle norme sugli abbattimenti delle barriere architettoniche;
- norme per la sicurezza degli impianti di cui alla L.46/90 e D.M. 37/2008;
- norme in materia di scarichi fognari se collegati a reti esistenti;
- norme UNI in materia di apparecchi sanitari tradizionali o automatici.

3.L'amministrazione comunale si riserva di affidare in concessione la disposizione di tali servizi, il numero e la dislocazione a mezzo di appositi atti programmatori.

#### **Art. 48 - Aree per il commercio ambulante e per gli spettacoli itineranti**

Tali aree devono essere localizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e dello specifico regolamento adottato dal S.U.A.P..

#### **Art. 49 - Recinzioni di spazi pubblici o di uso pubblico**

1.Sono soggette al Decreto Legislativo 285/92 per quanto riguarda le distanze dalle strade fuori dai centri abitati.

2.Le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a ml. 2.00 su spazio pubblico o privato.

3.Possono essere realizzate in muratura, in acciaio, siepi o con muretto sormontato da ringhiera o siepe.

4.Lungo vie e piazze pubbliche il muretto di base non dovrà superare un'altezza massima di ml. 1.20.

5.Sono ammesse altezze maggiori solo nel caso di recinzioni di fondi agricoli costruite con rete sciolta.

6.Nel caso di ampliamenti di recinzioni esistenti dovrà essere comunque garantita la possibilità di realizzare opportuni marciapiedi mediante arretramento del filo della nuova recinzione.

7.Per le recinzioni in zona industriale/artigianale l'altezza massima è di ml. 2,50. Dovranno rispettare i criteri costruttivi di cui ai punti precedenti

8.Nel caso di recinzioni lungo strade e/o piazze pubbliche in pendenza, le stesse dovranno avere un'altezza massima pari a ml. 2.00 misurata dal marciapiede stradale.

9. Le inferriate devono essere realizzate a norma di sicurezza per bambini, per tutti i soggetti con limitate capacità motorie e anziani al fine di non arrecare alcun danno a pubblici percorsi. Non possono sporgere oltre lo spessore del muro di cinta di base o il filo esterno delle facciate del fabbricato.

10. In caso di dislivello tra due proprietà confinanti l'altezza della recinzione sarà misurata dalla parte che si trova alla quota più alta; in ogni caso il muro di contenimento non potrà superare l'altezza di ml. 3,50 specificando che tale costruzione non costituisce corpo di fabbrica al fine del computo delle distanze tra fabbricati.

In tal caso la soprastante recinzione, potrà essere costruita con muretto di altezza non superiore a ml. 1,20 degli stessi materiali del muro di contenimento, o con inferriata o con, siepe con altezza massima di cui al comma 2.

11. Nei centri abitati per le recinzioni disposte lungo le strade devono essere rispettate, tutte le norme relative al ciglio stradale e alle curve, alla sicurezza del traffico ed alla visibilità richieste dall'Ente proprietario della strada, e a quelle stabilite dalla Autorità preposta della sicurezza del traffico; nelle zone di espansione e nelle altre zone, a richiesta del Comune si dovranno prevedere marciapiedi di larghezza non inferiore a ml. 1,50 eseguiti a cura e spese del concessionario. Le recinzioni lungo gli spazi pubblici dovranno risultare decorose, chiuse con muri di cinta o cancellate. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili eseguiti secondo quanto prescritto nel codice della strada e relativo decreto di attuazione. La distanza dei passi carrabili dalle intersezioni stradali laterali e frontali prescritta dal codice della strada e dal relativo decreto di attuazione deve risultare sempre garantita.

12. Diverse disposizioni, riguardo alle recinzioni ed agli accessi potranno essere inseriti negli strumenti urbanistici attuativi.

## **Art. 50 - Numerazione civica**

1. I numeri civici dovranno avere dimensioni e caratteristiche unificate, su modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale, resistenti alle azioni atmosferiche.

2. I numeri civici, assegnati dall'Amministrazione Comunale dovranno essere collocati sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle recinzioni private, senza che i proprietari possono opporsi.

3. La collocazione dei numeri civici deve avvenire senza danno alcuno all'immobile; l'ubicazione dei numeri civici deve essere tale da assicurare una buona visibilità sia da parte dei pedoni, sia da parte dei veicoli.

4. Tutti gli accessi di qualsiasi specie di ogni fabbricato devono essere muniti di numero civico assegnato dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia e da esso o dai privati posto in opera.

5. Il numero civico viene collocato su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

6. In caso di demolizione di fabbricati, di soppressione di porte esterne di accesso numerate, di variazione nella numerazione, il proprietario restituisce nel termine di quindici giorni, all'Amministrazione gli indicatori assegnati.

### **Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente**

#### **Art. 51 - Aree verdi – Aree scoperte, opere pertinenziali, tecnologiche e di arredo**

##### **A) Aree verdi**

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo e il Piano Strutturale e il Piano Operativo dovranno esplicitare tale tutela.

2. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività di taglio colturale, per tutte le altre alberature occorrono le prescritte autorizzazioni.

3. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte nonché ogni altro intervento atto, in relazione alla specie ed alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato alle stesse sanzioni di cui sopra.

4. In presenza di vegetazione, l'eventuale realizzazione di impianti di illuminazione deve evitare interazioni con la fisiologia delle piante; in particolare si devono evitare quei tipi di proiettori che producano calore tale da danneggiare le piante.

5. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, fognature, ecc.) devono osservare distanze precauzionali tali da non compromettere gli apparati radicali delle alberature esistenti.

6. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali od artigianali in genere.

7. In caso di abbattimento di essenze arboree di alto fusto è prescritto il reimpianto delle stesse, o di altre essenze di pari categoria, anche in altra posizione sul lotto di pertinenza interessato.

Qualora tale reimpianto non possa avvenire in conformità alle vigenti normative in materia (codice civile), il richiedente dovrà procedere alla messa a dimora di essenza arborea di alto fusto in aree pubbliche con le modalità da concordare con i competenti Uffici Comunali.

### **A1) Il verde negli interventi di nuova edificazione**

1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal Piano Operativo gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.

2. La scelta delle specie deve avvenire nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali.

3. I progetti edilizi dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi monumentali, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

4. Parte integrante d'ogni progetto edilizio per nuova edificazione o particolari ristrutturazioni sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti, con l'indicazione delle eventuali zone alberate; i progetti dovranno essere corredati dalle indicazioni della specie e dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna. Nella semina dei tappeti erbosi viene indicato di preferire semi del tipo gramigna che non necessitano di annaffiature frequenti.

5. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da rispettare quanto previsto dal codice civile.

### **A2) Il verde nelle aree pubbliche**

Per quanto riguarda il verde nelle aree e negli spazi pubblici, quali zone cimiteriali, verde pubblico attrezzato e sportivo, percorsi pedonali, piazze e strade pubbliche, parcheggi pubblici, parco attrezzato, dovrà essere posta particolare cura alla composizione ed alla scelta delle essenze vegetali che, tenendo conto delle esigenze relative alle diverse attività proprie delle aree stesse, dovranno essere basate su criteri di armonia o di contrasto utilizzando le caratteristiche estetiche delle diverse piante (forma, colore e dimensione). La scelta delle essenze, in particolare, dovrà basarsi sulle funzioni più direttamente utilitarie che le piante dovranno svolgere, come ad esempio: barriere di isolamento acustico, creazione di zona d'ombra, siepi per segnalare o impedire accessi, tappeti erbosi, cespugli per consolidare pendici, ecc.

### **A3) giardini e orti privati**

Per quanto riguarda i giardini e gli orti privati :

Dovranno essere mantenuti e condotti privilegiando il decoro estetico ambientale dei luoghi, soprattutto nelle prospicienti aree pubbliche e in quelle più esposte alla vista, in particolare:

a) dovranno essere evitate del tutto baracche, capanne, pollai, ecc. specie se costruiti con materiali di recupero quali assi, lastre di plastica o di metallo, cartelloni, reti, ecc.;

b) eventuali arredi di servizio quali ad esempio alloggiamenti di serbatoi e condutture dovranno essere collocati in posizioni non esposte alla vista.

## **B) Aree scoperte - opere pertinenziali edilizie, tecnologiche e di arredo**

1. Le opere pertinenziali sono finalizzate al completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie attraverso la regolamentazione in termini qualitativi e di decoro delle funzioni accessorie degli insediamenti abitativi.

2. Possono essere riferite ad una singola unità immobiliare, a più edifici, ad uno o più lotti, a spazi pubblici e di completamento della scena urbana ed extra-urbana. Si articolano in:

3. Sono opere costituenti pertinenza quelle legate in rapporto di complementarità con l'unità edilizia principale, allo scopo di aumentarne il decoro e la funzionalità e costituite dai seguenti principali elementi edilizi:

- B1) Accesso alle coperture, lucernari e abbaini
- B2) Autorimesse, box e parcheggi
- B3) Canne fumarie, impianti di aspirazione, forni in muratura o prefabbricati fissi al suolo e caldaie
- B4) Tettoie, pergolati e gazebo. Tettoie per sostegno pannelli fotovoltaici o solari
- B5) Pavimentazioni esterne
- B6) Piccole serre da giardino
- B7) Spazi coperti di pertinenza dei pubblici esercizi, manufatti di servizio all'attività venatoria
- B8) Campi per sport all'aperto (tennis, bocce, ecc.)
- B9) Tettoie a servizio di insediamenti produttivi
- B10) Opere di arredo
- B11) Depositi fuori terra ed interrati, cisterne e pozzi
- B12) Attrezzature di arredo urbano
- B13) Condotture e depositi gpl
- B14) Piccole casette prefabbricate
- B15) Contenitore per rifiuti

4. Altre opere se espressamente previste in atti di governo del territorio e definite pertinenze.

5. La distanza delle pertinenze dai fabbricati, se non poste in aderenza, dovrà risultare non inferiore a mt 3,00 e, se non fronteggianti, non è prevista la verifica con il metodo del raggio. Le distanze dai confini dovranno, rispettare quanto previsto dal Codice civile. Le distanze dalla strada sono indicate all'art. 21.

6. Se si prevede l'installazione di un pergolato o gazebo o altra pertinenza in aderenza ad un fabbricato condominiale (edificio plurifamiliare) si dovrà ottenere consenso degli altri proprietari.

7. Le distanze da rispettare per recinzioni, opere tecnologiche e di arredo seguono le previsioni del presente regolamento edilizio e del Codice Civile se più restrittive.

8. Fra pertinenze, se non poste in aderenza, si dovrà osservare la distanza di mt 3,00.

9. Ai fini della procedura amministrativa, sono considerate opere di arredo delle aree pertinenziali degli edifici:

- cassette in legno con superficie inferiore a 8 mq.
- antenne e parabole
- condizionatori d'aria

## **B1) - Accesso alla copertura abbaini e lucernai**

### **Abbaino**

1. E' un elemento finalizzato a rendere accessibile il tetto per opere di manutenzione e può svolgere anche funzione di lucernario.

2. E' ammesso un solo abbaino per tetto, ove sia possibile accedere a questo da spazi condominiali.

### **Lucernai**

3. Sono finestre sulle coperture per illuminare ed aerare sottotetti abitati, non abitati, chiostrine, cavedi, servizi, laboratori, industrie, attività commerciali o altri ambienti accessori.

4. Sono ammessi nelle coperture al fine di garantire i livelli di illuminazione in lux e di ventilazione in tali ambienti, oltre che di affaccio.

5. Nel caso di sagome particolari, piramidi, parallelepipedi od altre, dovrà essere garantita la sicurezza al carico e lo smaltimento proprio delle acque piovane.

6. Nei centri storici o ad essi assimilati non potranno sporgere oltre cm. 7 dal manto di copertura, comunque se ammessi dalle norme di Piano Operativo.

## **B2) Autorimesse, Box e parcheggi**

1. Sono pertinenze di uso privato destinate alla sosta coperta o scoperta dei veicoli. Sono realizzabili in presenza di un edificio principale di pertinenza sia di uso residenziale che di altri usi. La disciplina si applica nel rispetto delle N.T.A. dello strumento urbanistico. Si articolano in autorimesse, box e parcheggi all'aperto.



2. Le Autorimesse sono locali posti all'interno dei fabbricati, o nel loro sottosuolo destinati al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con annessi servizi. Devono essere obbligatoriamente realizzate contestualmente nell'ambito di nuove costruzioni, o in alternativa in opere di ristrutturazione urbanistica, nella misura minima di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. I loro requisiti tecnici e tipologici devono rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e quelle sul superamento delle barriere architettoniche (del D.M. 14.6.1989 n.236 art.4 punto 4.1.14 e art.8 punto 8.1.14).

3. I Parcheggi sono posti auto privati all'aperto, o coperti da sole tettoie aperte sui lati. La loro dimensione minima è di m.2,30 per m.4,50, ai sensi dell'art.149 fig.445/b del D.P.R. 495/92. Devono essere indicati a mezzo di poligoni chiusi e numerati sulle aree di pertinenza in progetto.

I parcheggi sono realizzabili alle seguenti condizioni:

- devono essere legati pertinenzialmente ad un edificio principale esistente o in progetto;
- fatto salvo previsione di standard aggiuntivo indicato dal R.U. ogni alloggio di nuova costruzione o, per alloggi costruiti mediante interventi sul patrimonio edilizio esistente assoggettati al permesso di costruire, per ogni alloggio si dovrà prevedere almeno due posti auto ad esclusione dei monocalci o bilocali per i quali andrà verificata il disposto della L. 122/89.
- devono rispettare le quantità e le dimensioni previste per gli invalidi ai sensi delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche la cui dimensione minima è di m. 3,00 per 4,50, di cui all'art.149 fig.445/b del D.P.R. 495/92.
- devono rispettare le superfici permeabili ai sensi dell'art.26 del Regolamento Edilizio
- devono rispettare le norme sul superamento delle barriere architettoniche di cui al D.M. 14.6.1989 n.236 art.4 punto 4.2.3 e art.8 punto 8.2.

4. Fatte salve specifiche disposizioni contenute in Atti di governo del territorio, in ogni singolo lotto dovranno essere realizzati i seguenti spazi di sosta e parcheggi privati: due posti auto per ogni alloggio e comunque non meno di un mq per ogni 10 mc di costruzione.

Concorrono alla formazione delle aree suddette anche i garages privati sia fuori terra che interrati.

Gli spazi potranno essere reperiti nell'edificio o nel resede di pertinenza.

Per alloggi di superficie inferiore a mq. 40 utili si deroga da quanto sopra stabilito dovendo rispettare gli standard di legge.

Nel caso in cui si destinino spazi di sosta esterni, si dovrà produrre apposito elaborato grafico con quote ove vengono evidenziati gli stalli e gli spazi di manovra; i garages dovranno avere l'accesso e gli ingombri interni non inferiori a ml 2,40 onde garantire l'effettiva utilizzazione.

### **B3) - Canne fumarie, impianti di aspirazione forni e caldaie**

1. Le canne fumarie di impianti singoli, o di attività artigianali, salvo specifiche norme di zona, devono rispondere ai requisiti di:

- Estetica: sulle facciate prospicienti la strada, le canne fumarie dovranno essere in genere ricavate all'interno ove tecnicamente possibile. Sulle altre facciate e su quelle interne tali canalizzazioni dovranno essere realizzate in maniera da armonizzarsi con le forme architettoniche e le decorazioni della facciata e comunque evitando contrasti evidenti con le caratteristiche esteriori dell'edificio; in caso di canne fumarie realizzate con elementi prefabbricati questi dovranno essere intonacati e tinteggiati, possono essere realizzate in rame o in acciaio inox e nel caso di edifici plurifamiliari devono essere approvate dal condominio. Per le nuove costruzioni tutti i comignoli o canne fumarie devono risultare di altezza superiore a mt 1,00 rispetto al colmo del tetto, ai parapetti, alle finestre e a qualunque altro ostacolo o struttura nel raggio di mt 10.
- Nel patrimonio edilizio esistente il raggio di verifica sopra richiamato è desunto dallo schema previsto dalle norme UNI 10683, individuando il volume tecnico dello schema come volume edificato generico.
- Il Comune può determinare posizioni della canna fumaria tali da eliminare l'impatto ambientale con prescrizioni sull'altezza massima della stessa canna.
- Inquinamento e sicurezza: le esalazioni e le emissioni aeree devono rispettare i requisiti vigenti in materia di inquinamento e sicurezza. Inoltre dovrà essere rispettato quanto indicato nel successivo art. 106.

2. Gli impianti di aspirazione asserviti ad attività lavorative ed a pubblici esercizi (cucine di ristoranti, mense, e simili) devono rispettare i requisiti di estetica e di sicurezza sopra indicati.

3. I forni ad uso singolo privato, commerciale o per la panificazione devono rispondere ai requisiti di:

- Sicurezza:

a) le pareti del forno devono essere isolate dai muri dell'edificio e dal solaio sovrastante mediante intercapedini murarie ventilate;

b) i fornelli per pizze, grigliati ecc. di uso domestico posti nei giardini privati non devono emettere fumi lungo facciate di edifici, essere posti ad una distanza da essi non inferiore ad un raggio di ml.3.00 e devono essere posti ad almeno ml. 1,50 dai confini;

- Inquinamento:

si applicano le norme per le emissioni in atmosfera.

4. Le caldaie per riscaldamento autonomo devono essere previste, nelle nuove costruzioni, all'interno degli alloggi, in locali che costituiscono volumi tecnici e nel rispetto delle norme di sicurezza di cui alla legge 5.3.1990 n.46 e D.M. n. 37/2008. Limitatamente al patrimonio edilizio esistente e qualora sia accertata l'impossibilità, è consentita l'installazione all'esterno dell'edificio di caldaie purché non siano previste su facciate principali e siano poste su logge, terrazzi o appositi rientri con opportune schermature atte a nascondere la vista il più possibile.

5. Nei centri storici è vietata l'installazione di tubazioni di gas metano nelle facciate principali; le tubazioni dovranno essere incassate idoneamente nelle murature.

6. Nella installazione di forni e/o barbecue fissi stabilmente al suolo nei giardini o su terrazzi si dovrà osservare la distanza di mt 3,00 dai fabbricati e se posti in aderenza si dovrà adeguatamente incanalare i fumi onde evitare disturbo alle attività residenziali.

#### **B4) - Tettoie, pergolati e gazebo - *Tettoie per sostegno pannelli fotovoltaici o solari***

1. Nelle aree pertinenziali di edifici residenziali sono ammessi tettoie, pergolati, gazebo.

2. Le tettoie possono essere realizzate con struttura in legno o in ferro e copertura in legno, vetro, ferro e rame, con profondità massima ml. 1,50 e consone all'edificio in cui vengono proposte.

3. Rientrano nella tipologia di tettoia i pergolati dotati di sistemi meccanici di chiusura e apertura della copertura. Tali manufatti potranno avere una superficie massima di mq 16, di struttura semplice e telai di piccolo spessore, compatibili con la forma dell'edificio per cui vengono proposti (rispetto delle aperture esistenti, degli allineamenti, ecc.) di modelli da concordare con L'Amministrazione Comunale. Non possono essere installati in presenza di tettoie, pergolati e gazebo già esistenti.

4. I pergolati come definiti dall'art. 137, comma 1, lettera a), punto 1), della L.R. 65/14.

5. Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici, costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l'esclusione dell'alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro, plexiglas, canniccio, legno, ferro o rame, completamente aperta sui lati ed avente altezza al colmo non superiore a ml. 3,00 e superficie coperta non superiore a mq. 30,00.

6. La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico.

Per tali manufatti si dovrà osservare le distanze previste dal codice civile. (sul confine, 1,50 mt. dal confine, 3,00 mt. dai fabbricati, se non in aderenza); dalla strada o altri spazi pubblici si dovrà osservare la distanza minima pari a mt. 1,50.

7. Sui terrazzi sono ammesse coperture (es. pompeiane), mediante ombreggiamenti con legno, tende, canniccio o componenti vegetali, sino ad una superficie massima pari a mq 15.

8. Al fine di incentivare migliori soluzioni per il montaggio di pannelli solari o fotovoltaici sono ammesse strutture di altezza non superiore a mt 2,40 realizzate con materiali leggeri e semplicemente ancorate al suolo a servizio di insediamenti esistenti o di nuova costruzione di superficie coperta non superiore a 30 mq per le residenze, a 100 mq per le attività produttive, commerciali, e a 200 mq per le attività sportive e servizi. Dette strutture dovranno essere rimosse unitamente allo smontaggio dei pannelli. Per le attività turistico ricettive sono ammesse superfici maggiori nel limite della produzione per autoconsumo.

9. Per tutte le tipologie di elementi di arredo, si dovrà osservare quanto prescritto dalla normativa antisismica, secondo tipologia e rilevanza strutturale; per tali elementi, se non viene presentata la richiesta di autorizzazione regionale, si dovrà depositare, unitamente alla pratica edilizia, una idonea dichiarazione tecnica dimostrante che il manufatto non rappresenti per rigidità, resistenza e massa, rischio per la sicurezza e/o incolumità delle persone.

#### **B5) - Pavimentazioni esterne pertinenziali**

1. Le pavimentazioni esterne soggette a percolamento anche parziale devono rispettare le condizioni ammesse sulle superfici impermeabili.

2. La loro realizzazione ai fini privati (nel rispetto del calcolo precedente), deve garantire livelli di sicurezza antisdrucchiolo (per i criteri di progettazione e le specifiche soluzioni tecniche occorre far riferimento ai punti 4.2.2 e 8.2.2 del DM 14.6.1989 n.236) con pendenze e pilette di scarico per il convogliamento delle acque.

3. Sono realizzabili solo se legate pertinenzialmente all'edificio principale, sia esso fabbricato, box o annesso agricolo.

4. Dovranno essere realizzate con materiali tipici e prevalenti della zona. Potranno essere usati materiali innovativi, ottenuti da mescole e ricomposizioni di elementi anche derivanti da riciclo purché delle tonalità e finiture esterne compatibili con il contesto ambientale di riferimento.

#### **B 6) - Piccole serre da giardino.**

Dovranno essere di materiale facilmente smontabile, per una superficie massima di 10 mq. ed un'altezza al colmo di mt. 2,20.

#### **B 7) - Spazi coperti di pertinenza dei pubblici esercizi, attività agrituristiche, manufatti di servizio all'attività venatoria, ecc.**

1. Entro certi limiti di consistenza edilizio-urbanistica, gli spazi coperti annessi alle unità immobiliari destinate a pubblici esercizi di somministrazione alimentare (bar – ristoranti – ecc.), agriturismi o strutture turistico-ricettive, assumono carattere pertinenziale irrilevante ai fini del carico urbanistico, in quanto destinati ad una migliore fruibilità per l'utenza degli spazi già in dotazione dell'esercizio (su proprietà privata e/o dietro concessione di spazio pubblico). La concessione dello spazio pubblico disciplinerà il periodo di permanenza della struttura. A tal fine dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche:

- a) per i pubblici esercizi le dimensioni delle opere pertinenziali non potranno essere superiori a quella utile del locale principale e comunque non superiore a mq. 60;
- b) per gli agriturismi e le strutture turistiche-ricettive le dimensioni delle opere pertinenziali, non dovranno superare mq. 120;

- c) la struttura dei sostegni dovrà avere caratteristiche di leggerezza e facile amovibilità e le chiusure dovranno essere in materiali non rigidi né autoportanti;
- d) non potranno essere dotati di impianti tecnologici salvo quelli strettamente necessari, né essere collegati ai servizi urbani;
- e) il periodo di permanenza delle chiusure laterali del manufatto non potrà essere superiore a 8 mesi e dovrà risultare preventivamente autorizzato dal comune; in caso di nuova richiesta per l'anno successivo, essa può essere reiterata con una semplice comunicazione in caso di struttura uguale a quella precedente ovvero con nuova autorizzazione nel caso di struttura con caratteristiche e ubicazione sostanzialmente diverse da quella precedente.

2. Per tali manufatti si dovranno osservare le distanze dai fabbricati, e dai confini come indicate all'art. 64 mentre per la distanza dalla strada si potrà concordare con l'UTC distanze inferiori a mt: 3,00 con previsione di una distanza che comunque consenta il transito delle persone su marciapiede. Nei Centri Storici sono ammesse ulteriori deroghe a tali distanze da concordare con gli Uffici Comunali preposti.

3. Per eventuali attività di ristorazione in territorio rurale come normate dagli strumenti di pianificazione (Piano Operativo) la cui installazione è prevista su spazi privati l'intervento potrà essere realizzato previa presentazione di SCIA ai sensi della L.R. 65/2014, nella quale l'interessato dovrà dichiarare:

- le motivate esigenze in relazione al tipo di attività esercitata
- le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione della struttura, nel rispetto delle disposizioni tipologiche e dimensionali di cui sopra;
- il periodo di utilizzazione e mantenimento della struttura, comunque non superiore ad un anno;
- l'impegno alla rimozione della struttura al termine del periodo di utilizzazione fissato. Nel caso in cui le strutture ricadano in area soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs 42/2004), l'intervento è subordinato ad autorizzazione paesaggistica.

4. Il mantenimento delle strutture di cui al presente articolo ha valenza temporale, tacitamente rinnovabile, collegato al permanere dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e si intende decaduto nel caso vengano meno le suddette condizioni o in presenza di degrado. Alle strutture che non siano rimosse entro i termini di cui sopra o che siano destinati ad altri usi si applicano le disposizioni di cui all'art. 196 della L.R. 65/2014.

5. E' consentita la realizzazione nel territorio agricolo di manufatto a supporto dell'attività venatoria dei cinghiali, per ogni squadra di caccia regolarmente iscritta.

I manufatti dovranno avere i seguenti requisiti:

- Superficie massima utile mq. 60;
- Altezza media non superiore a mt. 2,40;

Tali manufatti saranno realizzati con struttura portante e tamponamenti in legno, copertura a capanna con materiale impermeabile e sovrastante manto di scopa naturale o canniccio. La struttura dovrà avere un accesso libero in qualsiasi momento e dovrà avere all'esterno un contenitore in legno per rifiuti.

Per tali manufatti si dovranno osservare le distanze dai fabbricati, dalla strada, dai confini e dai corsi d'acqua; sono ammesse deroghe all'art. 29.9 del PTC.

Per la realizzazione di dette strutture dovrà essere depositata una segnalazione certificata di inizio attività, previa autorizzazione del proprietario del terreno e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di cessazione dell'attività.

6. E' consentita la realizzazione nel territorio agricolo di manufatti a supporto di attività degli astrofili, che fanno riferimento ad associazioni regolarmente riconosciute.

La dimensione dei manufatti sarà strettamente legata alle necessità funzionali dell'attività con la previsione di massimo n. 10 postazioni di osservazione e di eventuale sala comandi.

I manufatti dovranno essere realizzati con strutture leggere facilmente amovibili per le quali sono previste soltanto eventuali opere di ancoraggio al suolo e dovranno avere una superficie massima di mq. 16.

Per tali manufatti si dovranno osservare le distanze dai fabbricati, dalla strada, dai confini e dai corsi d'acqua; sono ammesse deroghe all'art. 29.9 del PTC.

Per la realizzazione di dette strutture dovrà essere depositata una segnalazione certificata di inizio attività, previa autorizzazione del proprietario del terreno e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

Tali manufatti dovranno essere rimossi in caso di cessazione dell'attività.

### **B8) - Campi per sport all'aperto (tennis, bocce, ecc.)**

1. Per i campi per sport all'aperto costruiti da privati in aree a standard di destinazione pubblica il progetto è subordinato ad apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale che ne valuterà l'uso per interesse pubblico.

2. Per i campi da tennis costruiti da privati in aree previste dal P.R.G. la loro costruzione è subordinata ai seguenti requisiti:

a) l'area interessata dovrà essere servita da parcheggi riservati agli utenti e al personale di servizio durante il gioco, per un numero minimo di 10 posti auto;

b) le strutture di servizio accessorie, docce, bagni, spogliatoi, dovranno essere realizzate col solo recupero di strutture esistenti e nel rispetto degli indici consentiti nelle singole zone omogenee;

c) in caso di inserimento in zone residenziali ampiamente abitate occorrerà garantire schermature acustiche effettive attraverso alcuni dispositivi quali, alberature, fitte siepi, altre barriere;

d) ogni realizzazione deve rispettare la normativa in materia di superficie permeabile.

3. Si possono inoltre costruire i campi per sports all'aperto in tutte le altre zone non previste dal P.R.G. purché ne venga dimostrata la relativa pertinenzialità all'edificio principale. Devono essere scelti luoghi atti a limitare movimenti di terra, che non siano all'interno della fascia di rispetto stradale e comunque in diretto rapporto visivo rispetto alle principali strade di scorrimento del territorio comunale.

### **B9) - Tettoie a servizio di insediamenti produttivi.**

1.E' consentita l'esecuzione di tettoie, assimilabili a volume tecnologici, a servizio di insediamenti produttivi per protezione sosta autoveicoli o per copertura merci e macchinari, con le seguenti caratteristiche:

- per sosta veicoli nella misura massima degli addetti;
- per ricovero merci e macchinari nella misura massima di mq.50 fino a 500 mq di superficie coperta produttiva esistente; per superfici esistenti maggiori, fino ad un massimo del 10%.

2.Distanze dai fabbricati, dalla strada e dai confini come indicate all'art. 27.

### **B10) – Opere di arredo**

1.Sono opere costituenti pertinenza degli spazi pubblici o di interesse pubblico che contribuiscono alla definizione della scena urbana ed extraurbana. Sono articolate in due categorie di funzioni accessorie:

- attrezzature per la mobilità e sosta dei veicoli;
- attrezzature di arredo urbano.

2.Per interventi di nuova costruzione o per ristrutturazione delle opere esistenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 24.7.1996 n.503.

### **B11) - Attrezzature per la mobilità e sosta dei veicoli**

1.Costituiscono opere pertinenziali e funzioni accessorie dei veicoli, per la loro sosta e per la loro mobilità all'interno del territorio comunale. Sono previsioni dello strumento urbanistico le cui modalità di realizzazione contribuiscono al decoro e all'arredo urbano comunale.

2.I riferimenti sono quelli dell'art. 37 e seguenti del presente R.E..

3.Gli impianti di distributori di carburanti sono pertinenze di servizio ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 285/92 e sono disciplinate dalla L.R. n. 19/2004 dalla delibera del Consiglio Regionale n.359 del 26/06/96 e dal Decreto Legislativo 11.2.1998 n.32.

Tali impianti seguono la normativa regionale vigente in materia e i piani di settore comunali.

### **B12) – Attrezzature di arredo urbano**

1.Sono opere pertinenziali che contribuiscono alla qualità della scena urbana. I principali elementi che le costituiscono sono:

- a) Pavimentazioni;
- b) Illuminazione;

- c) Segnaletica verticale e orizzontale;
- d) Sedute e Panchine;
- e) Contenitori per rifiuti;
- f) Chioschi;
- g) Pensiline e coperture;
- h) Servizi igienici;
- i) Installazioni pubblicitarie e bacheche;
- l) Percorsi pedonali, piazze, sovrappassi e sottopassi.

2. Per le nuove opere, o per la ristrutturazione di quelle esistenti, debbono attuarsi tutte le disposizioni per l'accessibilità e la sicurezza, secondo i criteri di cui all'art.4 del D.M. 14.6.1989 n.236, al D.P.R. 24.7.1996 n.503, ed al presente Regolamento.

3. I progetti di opera pubblica di singole aree o vie, che disciplinano caratteristiche, materiali e modalità di installazione delle attrezzature di arredo urbano sono da considerarsi per l'area interessata prescrittivi.

#### **a) Pavimentazioni**

1. Le norme da rispettare nella progettazione e posa di pavimentazioni pubbliche o di uso pubblico sono:

- norme sulla sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche;
- norme sulle superfici permeabili ai sensi della DCR n.230/94 e art.21 del presente Regolamento Edilizio.

2. L'uso dei materiali per le pavimentazioni, dovrà garantire le norme di qualità architettonica e di decoro urbano, nonché le norme di sicurezza. I materiali usati dovranno essere dotati di certificazione di qualità nel rispetto delle norme UNI in materia.

#### **b) Illuminazione**

1. L'illuminazione di arredo urbano deve rispettare i requisiti di estetica di sicurezza di sicurezza, funzionalità, durabilità, costi di impianto e di esercizio.

2. L'illuminazione pubblica contribuisce al soddisfacimento dei requisiti espressi dal DPR 503/96 in materia di barriere architettoniche.

3. L'installazione può avere metodologie diverse a seconda che avvenga in centri urbani e storici, anche rurali, isole pedonali e portici, zone residenziali strade secondarie, parchi, monumenti, fontane.



4. Centri storici: è richiesta l'integrazione dell'impianto con l'ambiente, anche nell'aspetto diurno; un'illuminazione che consenta l'apprezzamento dei contesti architettonici; una adeguata resa cromatica.

5. Isole pedonali e portici: a servizio di mobilità pedonale, occorre sia integrata con le illuminazioni dei negozi e delle attività commerciali; per i portici è preferibile scegliere apparecchi di tipo sospeso posti ad altezza minima dal pavimento di m 2,50 (CEI 64-8).

6. Zone secondarie, residenziali, parchi: serve a rendere riconoscibili gli ostacoli sul terreno, le persone, le alberature, con una luce di temperatura, di colore e di resa cromatica adeguate; gli apparecchi devono rispondere a particolari requisiti di resistenza (agenti atmosferici e vandalismo).

7. Monumenti, fontane, palazzi famosi: occorre che le sorgenti luminose siano scelte in relazione al tipo e al colore degli edifici; l'abbagliamento deve essere contenuto in tutti i punti di osservazione del pubblico; per gli edifici pubblici si deve valutare il rapporto luci/ombra per garantire la massima valorizzazione.

8. Si dovrà far riferimento nella progettazione ed esecuzione alla L.R. 39/2005.

### **c) Segnaletica**

1. Costituisce un insieme di informazioni atte a disciplinare, indirizzare, orientare la circolazione stradale mediante un sistema informativo, di interesse comunale e sovracomunale.

2. La segnaletica stradale è disciplinata dagli artt. 35 – 47 del D.Lgs 285/92 e si articola in segnali di prescrizione e di indicazione.

3. Il sistema informativo è articolato in toponomastica, orientamento ed informazione, trasporti pubblici e punti di pubblico interesse.

4. In materia di barriere architettoniche la segnaletica è disciplinata dall'art.17 del D.P.R.503/96.

5. Le informazioni segnaletiche di interesse privato seguono la procedura indicata all'articolo 41.

### **d) Sedute e panchine**

1.Sedute e panchine devono rispettare le norme UNI in materia di sicurezza e di stabilità e le norme in materia di barriere architettoniche.

2.L'uso dei materiali e la tipologia di sedute e panchine deve integrarsi con l'ambiente attraverso l'uso di rifiniture tipiche dei luoghi.

#### **e) Contenitori per rifiuti**

1.Questi contenitori contribuiscono al decoro, alla pulizia e all'arredo delle strade e possono essere appoggiati al suolo o essere inglobati ad elementi di segnaletica verticale o altri elementi di arredo.

2.Sono articolati in:

- cestini getta-carte;
- contenitori a svuotamento manuale e meccanico;
- cassonetti a svuotamento meccanico;
- altri contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti possono in qualunque momento essere installati dall'Amministrazione Comunale purché non costituiscano pericolo per i pedoni e per la circolazione.

3.Al fine di non costituire ostacolo ai non vedenti ed ipovedenti, ad anziani non autosufficienti, a portatori di handicap, la posa dei contenitori deve essere opportunamente studiata per non costituire intralcio e ostacolo.

4.I contenitori per rifiuti devono risultare conformi alle vigenti normative sulla circolazione stradale.

#### **f) Chioschi**

1.Sono manufatti singoli o costituiti da elementi multipli aggregabili, atti a svolgere attività commerciali o informative di interesse pubblico.

2.I chioschi si articolano nelle seguenti tipologie funzionali:

- Edicole;
- Bar;
- Informazioni;
- Biglietterie;
- Controllo traffico;
- Polizia;
- Musica, animazione, giochi;
- Attività commerciali varie (fiori, frutta, alimentari, altri);
- Servizi per impianti Tecnologici;
- Servizi mezzi pubblici;

3. Strutturalmente devono essere sempre amovibili e rientrare nelle seguenti categorie:

- ancorati stabilmente al suolo;
- non ancorati stabilmente al suolo;
- su veicoli a ruote periodicamente spostabili.

4. I chioschi possono essere posti su suolo pubblico e privato a condizione che non siano di ostacolo ai percorsi pedonali, alla circolazione, alla sicurezza.

5. I chioschi possono avere anche carattere provvisorio; il soggetto autorizzato ad insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e rimettere in pristino l'area interessata entro il termine di scadenza dell'autorizzazione. In caso contrario l'Amministrazione Comunale potrà attivarsi direttamente in danno dell'inadempiente secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. La dimensione dei chioschi non può essere maggiore di 30 mq. ed avere un'altezza massima di ml. 3,00 ed interna minima di mt 2,40.

#### **g) Pensiline e coperture**

1. Sono elementi di arredo urbano che proteggono dagli agenti atmosferici in condizioni di sosta o di passaggio su percorsi pubblici o privati di interesse pubblico.

2. Se intralciano i percorsi pedonali devono essere aperte o parzialmente aperte da tutti i lati.

3. Le grandi coperture, amovibili, che riguardano le seguenti attività:

- a) teatri tenda
- b) centri sportivi
- c) centri sociali e culturali
- d) attività commerciali
- e) attività espositive; saranno consentite nei corrispondenti ambiti urbanistici, fatto salvo manifestazioni, sagre o attività locali a carattere stagionale e provvisorio.

#### **h) Servizi igienici**

1. I servizi igienici pubblici di arredo urbano possono essere realizzati in locali interni ad edifici pubblici, in chioschi appositamente progettati con strutture edilizie leggere o murarie, o con toilettes autopulenti amovibili.

2. E' necessario rispettare:

- le norme in materia di accessibilità per tutte le utenze con problemi motori nel rispetto delle norme sugli abbattimenti delle barriere architettoniche;
- norme per la sicurezza degli impianti di cui alla L.46/90 e D.M. 37/2008;
- norme in materia di scarichi fognari se collegati a reti esistenti; - norme UNI in materia di apparecchi sanitari tradizionali o automatici.

3.L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione la disposizione di tali servizi, il numero e la dislocazione a mezzo di appositi atti programmatici.

### **B13) Conduiture e depositi gpl**

#### **a) Conduiture**

1.Per tutte le conduiture interrate dovranno essere evitate alterazioni alla morfologia del suolo quando queste interessino comprensori naturalistici e saranno da evitare i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso zone con bosco a parco ed aree di pertinenza delle alberature di pregio.

2.Particolari accorgimenti atti ad evitare conseguenti movimenti franosi dei suoli instabili ed al limite della stabilità dovranno essere precisati nel progetto e posti in atto nell'esecuzione delle conduiture interessate.

#### **b) Depositi GPL**

1.Ai fini di provvedere al riscaldamento degli ambienti, sono ammessi depositi in bombole di GPL a servizio di una o più unità immobiliari.

2.Considerato l'impatto ambientale che tali depositi provocano, si prescrive che siano realizzati alle seguenti condizioni:

- che siano posti nelle aree di pertinenza di case, residenze agricole, annessi o altri edifici che necessitano di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, nel raggio previsto dalle norme di prevenzione incendi in materia;
- che siano realizzati sempre interrati, fatto salvo che ne sia dimostrata l'impossibilità tecnica;
- che si limiti al massimo il loro numero, realizzando quando è possibile «depositi condominiali» a servizio di più unità immobiliari.

### **B 14) - Piccole casette prefabbricate**

Piccole casette prefabbricate in legno per deposito attrezzi, ricovero animali da cortile e animali domestici di volumetria massima pari a mc. 30, altezza massima mt. 2,40, con le ulteriori specifiche contenute all'Art.90. Anche tali manufatti rappresentano pertinenze.

### **B 15) - Contenitori per rifiuti**

1.Questi contenitori contribuiscono al decoro, alla pulizia e all'arredo delle strade e possono essere appoggiati al suolo o essere inglobati ad elementi di segnaletica verticale o altri elementi di arredo.

2.Sono articolati in:

- cestini getta-carte;
- contenitori a svuotamento manuale e meccanico;
- cassonetti a svuotamento meccanico;
- altri contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti possono in qualunque momento essere installati dall'Amministrazione Comunale purché non costituiscano pericolo per i pedoni e per la circolazione.

3.Al fine di non costituire ostacolo ai non vedenti ed ipovedenti, ad anziani non autosufficienti, a portatori di handicap, la posa dei contenitori deve essere opportunamente studiata per non costituire intralcio e ostacolo.

I contenitori per rifiuti devono risultare conformi alle vigenti normative sulla circolazione stradale.

### **C) - Obbligo di Manutenzione**

1.I proprietari hanno l'obbligo di mantenere gli edifici, in buone condizioni di efficienza, di stabilità e di decoro; essi dovranno tempestivamente provvedere nel modo più appropriato al normale mantenimento, a quello straordinario e agli eventuali restauri ogni volta che se ne manifesti la necessità.

2.In particolare sono obbligati a mantenere in buono stato sia i prospetti che le fronti interne, muri di cinta e recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, agli infissi alle tinteggiature e verniciature, alle docce, ai canali pluviali.

Sono obbligati inoltre a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente sia stato fatto, anche da terzi.

Sono vietate tinteggiature per pozioni di facciate, quando producano inopportuno contrasto con i caratteri dell'ambiente urbano e l'ambiente circostante.

3.E' vietato il recupero delle facciate attraverso la tecnica della sabbiatura dove non sia dimostrabile la presenza di una tessitura muraria concepita originariamente a facciavista.

4.I proprietari di aree scoperte e cortili, hanno l'obbligo della manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano l'eliminazione situazioni di degrado igienicosanitario o ambientale.

5.Lungo le strade storiche di cui il Comune provvederà a formulare apposito elenco, è vietato installare tenditoi.

6.Quando un edificio o una parte di esso minacci pericolo i proprietari e gli inquilini hanno l'obbligo di darne comunicazione immediata al Sindaco e nei casi di urgenza di eseguire un immediato puntellamento e prendere tutti i provvedimenti del caso. Il Sindaco ricevuta notizia che un edificio o parti di esso presenta pericolo o che un lavoro è condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità e qualora la denuncia sia presentata da privati prima di esplicitare le relative indagini potrà richiedere che essa sia corredata da una relazione stesa da tecnico abilitato. Se dalle relative contestazioni

accerterà il fatto, potrà ingiungere al proprietario di provvedere alle opere di consolidamento ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio o della parte di esso che minacci rovina assegnando un congruo termine. In caso di inerzia si provvederà d'ufficio a spese del proprietario stesso.

### **Art. 52 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale**

Aree verdi urbane che si distinguono in parchi e giardini di interesse storico e documentale in quanto sono spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore. Parchi e giardini di interesse storico e documentale sono identificati con apposita simbologia negli atti di pianificazione urbanistica.

### **Art. 53 - Orti urbani**

Si definiscono orti urbani i piccoli appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico, eventualmente aggregati in colonie organizzate unitariamente. Sono appezzamenti di terra per la coltivazione ad uso domestico; possono essere presenti all'interno di aree verdi oppure costituire essi stessi un'area monofunzionale; possono essere su terreni pubblici o privati.

L'utilizzo degli orti urbani deve perseguire l'obiettivo di favorire, la coesione sociale, la qualità delle attività del tempo libero, la qualità della vita degli anziani, la qualità dei prodotti alimentari, regolare il consumo idrico, migliorare l'immagine del territorio.

Gli atti di pianificazione urbanistica stabiliranno la possibilità di effettuare strutture di servizio pertinenti per il deposito degli attrezzi e dei prodotti agricoli. Le caratteristiche estetiche ed architettoniche di tali strutture dovranno armonizzarsi con il contesto ambientale in cui si inseriscono ed in tal senso deve essere favorita la modularità delle stesse, in termini di materiali impiegati, dimensioni ed ubicazione.

### **Art. 54 - Parchi e percorsi in territorio rurale**

I parchi in territorio rurale sono superfici generalmente estese, costituite da parti funzionali della rete ecologica principale o secondaria, possono essere di proprietà pubblica o privata e possono essere caratterizzati dalla compresenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive leggere e di aree destinate alla coltivazione agricola.

Gli atti di pianificazione urbanistica, potranno prevedere la possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di nuovi edifici, strutture ed impianti per usi turistico-ricettivi, ludici, ricreativi e sportivi. Gli interventi devono favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente ed ammettere la nuova edificazione solo ove non sia possibile.

Dovrà essere previsto il mantenimento ed il rafforzamento della la rete ecologica e favorito il recupero dei sentieri preesistenti con possibilità di previsione di arredi funzionali.

Le previsioni devono garantire una equilibrata coesistenza fra le funzioni agricole e quelle ricreative, sportive e turistico-ricettive.

Dovranno essere favorite previsioni di accessibilità, con mezzi pubblici e privati, e supportate da un adeguato dimensionamento delle aree di parcheggio.

Dovranno essere favorite previsioni di percorrenza che garantiscano la compresenza di utenti diversi (pedoni, ciclisti, cavallerizzi, sportivi accanto ad agricoltori che utilizzano macchine agricole), dimensionando e articolando opportunamente la rete dei per corsi, eventualmente separando e proteggendo, valutando la possibilità di accordi con i proprietari privati dei territori adiacenti per aumentare la fruibilità pubblica della rete dei percorsi.

Prediligere l'impiego di materiali vegetali, ecologici ed ecocompatibili, per distinguere, separare, collegare, recuperare e costruire.

## **Art. 55 - Sentieri**

Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di uno specifico progetto.

I sentieri sono generalmente costituiti da: sedime, punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo, elementi e attrezzature funzionali di servizio (segnaletica, gradini, corrimano, brevi scale, contenitori rifiuti, ecc.).

Gli atti di pianificazione urbanistica, devono favorire la creazione di un sistema di sentieri diffuso e qualificato, in particolare nel territorio collinare e negli ambiti di pianura del territorio rurale, connessi con i tracciati eventualmente presenti nei comuni contermini ed ove possibile prevedere raccordi con gli itinerari di lunga percorrenza, anche urbani, di tipo, ciclabile, pedonale ed ippovie. In tale indirizzo, può essere prevista la realizzazione di tratti di nuova realizzazione.

Dovranno ricercarsi integrazioni dei sentieri con strade e sistemi del trasporto pubblico e favorire l'accessibilità alle emergenze di valenza storica e culturale.

Devono predisporre adeguate attrezzature per favorire il passaggio di tratti potenzialmente pericolosi o di difficile superamento, ricorrendo a soluzioni tecniche il più possibile integrate col contesto paesaggistico di riferimento.

Deve essere prevista e collocata in posizione idonea la segnaletica orizzontale e verticale, contenente anche informazioni turistiche, escursionistiche o tematiche, garantendo in ogni caso l'unitarietà progettuale.

## **Art. 56 - Tutela del suolo e del sottosuolo**

Relativamente al suolo e sottosuolo, devono essere adottate misure atte a prevenire l'impermeabilizzazione, l'impoverimento di materia organica, la perdita di biodiversità, la

contaminazione, la salinizzazione, la desertificazione, la compattazione, l'erosione, le frane, le alluvioni e la salvaguardia degli ecosistemi.

Le attività di programmazione e di pianificazione devono avere la finalità di garantire:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua nei fiumi nonché delle zone umide;
- la moderazione delle piene, anche mediante realizzazione di invasi, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, a difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- l'adeguata disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nelle aree umide, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;
- la salvaguardia delle falde sotterranee da fenomeni eccessivi di emungimento;
- la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica;
- il rispetto del sistema idrogeologico del territorio.

#### Tutela delle sponde fluviali e sicurezza idraulica

1. Si dovrà fare riferimento alle disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 per quanto attiene:

- agli interventi di nuova edificazione (escluse le sopraelevazioni);
- alla costruzione di manufatti di qualsiasi natura (comprese le opere pubbliche);
- le trasformazioni morfologiche di aree che comportino comunque ostacolo al regolare deflusso delle acque.

2. Ad integrazione di quanto sopra, per la prevenzione dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno si precisa:

- nei tempi e con le modalità che verranno stabilite da apposite ordinanze del Responsabile dell'ufficio competente o del Sindaco, nelle fasce di tutela fluviali lungo i corsi di acqua è vietato l'uso dei mezzi motorizzati;
- fanno eccezione i mezzi necessari per le attività agricole, zoo-tecniche, forestali, nonché per l'esercizio e la manutenzione di opere pubbliche e pubblica utilità, rustici ed abitazioni qualora non siano altrimenti raggiungibili e, infine, i mezzi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, protezione civile e soccorso ed di assistenza veterinaria e sanitaria;
- nelle fasce comprese entro dieci metri lineari dal limite degli alvei di piena ordinaria e degli invasi, al fine di favorire il riformarsi, nelle zone non edificate, della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, è vietata l'utilizzazione agricola del suolo; sono vietati, inoltre i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, nonché opere di impermeabilizzazione del suolo;
- eventuali deroghe saranno autorizzate dal Responsabile dell'ufficio competente, previa istruttoria degli uffici tecnici comunali;
- le infrastrutture lineari, qualora interessino fasce non edificate lungo i corsi d'acqua ricomprese nel territorio urbanizzato, dovranno essere preferibilmente interrotte o poste trasversalmente rispetto al corso d'acqua.



## **Capo IV– Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche**

### **Art. 57 - Approvvigionamento idrico**

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, devono essere tutelate e salvaguardate. In particolare saranno rispettate le fasce di rispetto, di tutela e di protezione di cui agli art.5, 6 e 7 del DPR 24.5.1988 n.236 e D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 258/2000.

2. Al fine del risparmio idrico occorre mettere in atto le misure indicate nell'art.5 della legge 05.01.1994 n. 36

3. In caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico, si renderà necessario conoscere, in termini qualitativi e quantitativi, le caratteristiche geologiche del sottosuolo, la tipologia (freatica, artesianica) e la direzione della falda che si andrà a utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde. Queste conoscenze determinano la scelta sulla migliore tipologia di opera di presa da utilizzare (pozzo freatico, artesiano, galleria e/o tubo filtrante, ecc.).

Le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate vengono raggiunte:

- per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta e di presenza d'acqua;
- per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura, ecc.) a ripristinare la separazione originaria delle falde.

4. Le azioni di tutela da possibili fenomeni di contaminazione delle acque attinte per cause interne all'opera di presa e/o accidentali devono prevedere:

- l'ubicazione dell'opera di presa nel rispetto delle distanze di sicurezza da fonti di rischio proprie e/o esistenti al contorno (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue pozzi neri, pozzi assorbenti, sub - irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ecc.), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 e delle norme sanitarie vigenti;
- modalità costruttive della testata del pozzo tali da inserire sistemi di chiusura affidabili;
- l'adozione di idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione;
- la scelta di una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valide, adeguate e funzionali alle esigenze, nonché posizionate in maniera ottimale per agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione.

5. Tutti i pozzi artesiani dovranno essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degassatore). Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni vigenti per quanto attiene

l'obbligo di installazione di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.

6. Le caratteristiche costruttive del punto di approvvigionamento devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato II punto 2) del D. Ministero della Sanità 26.3.1991 e dall'allegato 3 della deliberazione del C.M. del 4.2.77.

Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione devono essere realizzati conformemente all'allegato II punto 3) del D.M. 26.3.91 e dall'allegato 3 della deliberazione del C.M. del 4.2.77.

### **Requisiti rifornimento idrico. Usi civili**

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia con parametro pro-capite di 250 l/giorno.

2. Oltre che dall'acquedotto comunale, l'acqua per uso civile può essere prelevata da fonti di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo o sorgente). In questo caso dovrà essere dimostrata l'idoneità ad uso potabile prima della richiesta di abitabilità esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Per l'esecuzione di pozzi si dovrà presentare denuncia di inizio attività.

3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte e conformi alle norme igienico sanitarie vigenti. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua (in questo caso le vasche di accumulo devono essere realizzate in modo tale da impedire eventuali contaminazioni accidentali dell'acqua e rivestite internamente con materiale compatibile con alimenti ai sensi del D.M. del 21.03.73).

4. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario dovrà essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire l'ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.).

5. Occorre inoltre assumere le cautele necessarie a evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue. A tal fine, le condotte d'acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza ed altezza superiore da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura.

6. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.

7. La temperatura dell'acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici (occorre fare riferimento a quanto previsto dalla legge D.lgs n. 192/2005 e relativi decreti di applicazione nonché alla norma UNI 9182).

8. Nel caso in cui l'appartamento sia dotato di deposito dovrà essere previsto nel locale cucina un rubinetto allacciato sulla linea diretta dal pubblico acquedotto.

9. Per le nuove costruzioni, al fine di assicurare il risparmio dell'acqua potabile è prescritto l'utilizzo di impianti idonei, quali ad esempio sistemi di riduzione e regolazione della pressione, l'installazione di un contatore per ogni unità immobiliare e serbatoi con impianti di autoclave interconnessi con la rete di distribuzione idrica, al fine di sopperire alle eventuali carenze idriche nei periodi estivi.

10. Per l'irrigazione dei terreni, prioritariamente all'escavazione dei pozzi, si dovrà prevedere idonei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque piovane.

### **Requisiti rifornimento idrico. Usi produttivi**

1. Agli insediamenti industriali l'Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua; si dovrà installare contatori differenziati (art. 25 comma 3 D.lgs.n. 152/2006); si dovrà promuovere l'uso di metodi e apparecchiature per il risparmio idrico nel settore produttivo, così come previsto nel regolamento regionale n° 2/R di attuazione alla L.R. n° 1/2005 (sistemi di accumulo e utilizzo di acque reflue depurate).

Qualora l'approvvigionamento avvenga da fonti diverse dall'acquedotto (acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere effettuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, limitando l'impiego di acqua di falda e di sorgente, considerando la possibilità di erogare l'uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale, agricolo). Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall'Amministrazione Comunale, sia dalle autorità competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi del D.lgs n. 152/2006. Nel caso che l'insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acque di falda, l'apertura del pozzo è soggetta a denuncia di inizio attività.

### **Art. 58 - Depurazione e smaltimento delle acque piovane, reflue e dei fumi**

1. Le reti di scarico dei reflui domestici e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate e disposte a quota tale da favorirne il deflusso. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.

2. Con esclusione dei sistemi relativi a processi di lavorazione e trasformazione dei prodotti e comunque dei sistemi nei quali le acque reflue possono essere inquinanti dal punto di vista fisico, chimico e batteriologico, i livelli di prestazione relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari sono indicati nella norma UNI 9183.

3. Della stessa norma deve essere tenuto conto in riferimento alla progettazione, calcolo e collaudo nonché alla necessità di ventilazione.

4. Tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura dinamica ad eccezione di quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune o all'Ente Gestore in base alla normativa in vigore. Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni, e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.

#### **A) Modalità di scarico delle acque nelle zone servite da fognatura**

1. Gli scarichi si distinguono in:

- a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.

2. I nuovi insediamenti civili, o insediamenti già esistenti che siano soggetti a ristrutturazione, ampliamenti, modifiche o trasferimenti, che diano luogo a scarichi di natura civile, se ricadono nelle zone servite dalla fognatura sono obbligati ad attivare gli allacciamenti. I titolari degli scarichi devono presentare domanda di allacciamento prima della richiesta di abitabilità oppure prima dell'ultimazione dei lavori.

3. Ai fini dell'allacciamento dovrà essere presentata idonea istanza all'Ente Gestore.

#### **B) Requisiti impianti di smaltimento delle acque reflue**

1. Se la fognatura pubblica non è servita da impianto terminale di depurazione o nel caso di scarichi in condotta fognaria mista provvista di sfioro, i titolari degli scarichi civili devono installare idoneo impianto di trattamento secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dall'Ente Gestore. Tale impianto sarà dimensionato in proporzione al numero di abitanti equivalenti serviti.

2. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrato delle acque reflue devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.

3. Le "calate" che servono allo scarico dei wc devono essere sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici e cucine.

4. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere altrimenti risolte. La soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue deve essere garantita ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti - odore, ecc.

5. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire poste in opera entro cassette di isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere la estremità superiore provvista di ventilazione.

6. Le condutture interrato delle acque reflue devono essere provviste di pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture e devono essere separate tra piovane e nere.

7. La confluenza delle acque nere con quelle piovane sarà consentita, di norma, solo a livello del pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque piovane e luride.

8. In presenza di impianto terminale di depurazione il collegamento alla fognatura pubblica avverrà secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dall'ufficio competente della A.S.L. e dall'Ente Gestore sulla base di apposito Regolamento comunale.

9. Dovrà essere attuata la separazione tra la condotta che veicola i reflui domestici da quella dei reflui industriali.

10. Gli impianti di fognatura dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche contenute nell'allegato 4 della deliberazione del C.M. del 4.2.77.

### **C) Modalità di scarico delle acque nelle zone non servite da fognatura**

1. Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e del regolamento Comunale, dovrà inoltre risultare autorizzato ai sensi di legge.

### **D) Smaltimento dei liquami. Abitanti equivalenti**

1. I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose sono dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti.

2. Il numero di abitanti equivalenti risulta determinato nei regolamenti comunali e dell'Ente gestore della pubblica fognatura.

### **E) Recapiti diversi dalla pubblica fognatura**

1. Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire con i sistemi indicati nel Regolamento Comunale ovvero, in caso di impossibilità, previo parere favorevole dell'ARPAT.

### **F) Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi**

1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle norme stabilite dal Dlgs n. 152/2006.

2. Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono, pertanto, assoggettate alle procedure relative.

3. L'autorità competente al controllo è autorizzata ed effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie e per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

4. Di norma gli scarichi delle acque reflue assimilabili a quelli civili per caratteristiche e quantità devono essere immessi nella fognatura comunale.

5. La rete di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere opportunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse; nella progettazione valgono le indicazioni contenute nel metodo di calcolo previsto dalla norma UNI 9184.

6. Le acque piovane attraverso canali, pozzetti e tubazioni interrato devono essere collegate alla fognatura stradale. Nei casi extraurbani privi di fognatura pubblica, lo smaltimento dovrà rispettare la legge regionale in materia.

7. È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane quelle di rifiuto di qualsiasi altra provenienza.

8. Circa le modalità di allontanamento e di scarico delle acque piovane si dovranno osservare le prescrizioni Regionali relativi alla permeabilità dei suoli e relativa alle aree esondabili.

### **Art. 59 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

Si rinvia a specifici regolamenti comunali in materia di raccolta differenziata

## **Art. 60 - Distribuzione dell'energia elettrica**

1. Per le linee elettriche che interessano i centri abitati, zone storiche o di particolare valore ambientale e paesaggistico, l'Amministrazione Comunale richiederà che esse vengano interrato nel caso di previsione di nuovi sottoservizi; all'esterno dei centri abitati potrà richiedere interramenti che riguardano la proprietà privata interessata dalle linee e concordare interventi di interrimento dove possibili per la proprietà pubblica.

2. Si escludono gli attraversamenti con linee aeree di zone vincolate e con rilevanti caratteristiche naturali e storico-ambientali, salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

3. Nelle nuove costruzioni, ampliamenti o trasformazioni d'uso in residenziale o altra attività di permanenza delle persone in prossimità di linee elettriche di media e alta tensione, il progettista dovrà richiedere all'Ente gestore il DPA per l'osservanza delle distanze da fonti di inquinamento elettromagnetico

## **Art. 61 - Distribuzione del gas**

La rete e gli impianti di distribuzione del gas sono di competenza dei gestori titolari.

L'Ente gestore del servizio, in seguito a valutazioni sullo stato delle reti, può richiedere interventi specifici a carico dei soggetti attuatori di interventi urbanistici, funzionali per l'adeguamento della rete e degli impianti esistenti all'interno o all'esterno dell'area interessata dall'intervento.

Ciascun edificio ad uso civile abitazione ha facoltà di essere allacciato alla rete di distribuzione del gas.

## **Art. 62 - Ricarica dei veicoli elettrici**

Si richiama il rispetto di quanto disposto dal DLgs 257/2016 per gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione integrale di fabbricati ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 mq. e residenziale con oltre 10 unità abitative per la determinazione del numero delle colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura.

## **Art. 63 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

Si fa riferimento alla normativa vigente per la dimensione minima di energia proveniente da fonti rinnovabili; I Comuni possono dotarsi di apposito regolamento per incentivare l'uso della produzione di energie da fonti rinnovabili

## **Art. 64 - Telecomunicazioni**

Il sistema delle telecomunicazioni si compone degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio base o Srb, degli impianti di diffusione radiotelevisiva per i sistemi analogici, radio digitale o Dab e per la televisione digitale terrestre o Dvb- T, dei ponti radio di collegamento per telefonia fissa e mobile e impianti radiotelevisivi, delle reti per la telefonia fissa e delle reti a fibre ottiche.

Si rinvia alle disposizioni di specifici regolamenti comunali o disposizioni contenute nei Piani Operativi per l'installazione ed il controllo degli impianti di telecomunicazione.

## **Capo V– Recupero urbano, qualità architettonica ed inserimento paesaggistico**

### **Art. 65 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzione e dei luoghi**

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico sono elencati negli atti di governo del territorio e relative norme tecniche di attuazione.

2. Per Patrimonio Edilizio esistente si intende il costruito realizzato alla data di adozione dell'Atto di governo del territorio di riferimento.

### **Art. 66 - Facciate egli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. La manutenzione delle facciate degli edifici esistenti contribuisce alla determinazione della scena urbana, al decoro e all'estetica di strade e piazze. Tutti i muri di fabbrica devono essere intonacati e convenientemente tinteggiati, o rivestiti di materiale idoneo in modo da rispettare le caratteristiche ambientali dominanti, oppure deve essere stuccata la tessitura muraria originaria quando ne sia dimostrata la valenza ambientale. Pertanto si tratta di interventi dovuti che, per motivi di sicurezza, di estetica e pubblica incolumità, possono essere imposti dall'Amministrazione Comunale in caso di inadempienza dei privati e dei condomini.
2. In tutti gli edifici l'uso dei materiali dei colori e delle finiture dovrà rispettare i canoni tradizionali del luogo. Sono prescritti intonaci tradizionali a frattazzo o spatola nel rispetto di lesene, cornici o finiture preesistenti. Non sono ammessi intonaci e rivestimenti di tipo plastico.
3. Sulle facciate di maggiore interesse potranno essere poste lapidi storiche a memoria di cittadini illustri, fatti accaduti e testimonianze locali accertate, con idonea illuminazione al fine di valorizzare la memoria storica dei luoghi.
4. Per quanto riguarda i colori, è richiesta una campionatura di quelli originariamente più utilizzati in loco per garantirne la riproduzione e l'omogeneità.



### **Art. 67 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

Le decorazioni poste sulle facciate degli edifici, non potranno sporgere su aree pubbliche o private, strade incluse, per più di cm.10 e ad altezza non inferiore a m.3,50 dal suolo.

Lungo le strade pubbliche non sono ammessi balconi e pensiline che aggettino su suolo pubblico.

I parapetti ed i davanzali devono rispondere alla normativa di sicurezza

### **Art. 68 - Allineamenti**

Il presente regolamento e il Piano Operativo dispongono per i casi in cui si potrà o si dovrà osservare regole di allineamento dei fabbricati o eventuali ampliamenti di essi lungo le strade o spazi pubblici, anche in deroga alla normativa della distanza dalle strade

### **Art. 69 - Disposizioni di particolare tutela e piano del colore**

I Comuni possono dotarsi di apposito piano del colore. I piani operativi dispongono altrimenti.

In ogni caso il colore delle facciate e degli elementi di dettaglio dei fronti deve essere concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 70 - Coperture degli edifici**

Le coperture a tetto inclinato dovranno avere una pendenza delle falde non superiore al 33%; le coperture piane dovranno avere una pendenza minima del 2% e una adeguata protezione al di sopra dello strato impermeabilizzante.

Per ulteriori caratteristiche si fa rinvio alle NTA dello Strumento Urbanistico comunale.

### **Art. 71 - Illuminazione pubblica**

Non è soggetta, ad atti abilitativi edilizi, salva la necessità di acquisire preventive autorizzazioni o nulla osta previsti per specifici vincoli, l'installazione di Impianti di illuminazione pubblica o privata purché rispondente alla normativa regionale per il contenimento dell'inquinamento luminoso L.R. n. 39/2005.

### **Art. 72 - Impianti tecnologici a servizio degli edifici (antenne, parabole, impianti di condizionamento ed altri impianti tecnici)**

1. Le antenne, parabole o simili ad uso privato, singolo o condominiale, sono poste sulle coperture degli edifici. Sono da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze visibili da spazi pubblici. Ogni impianto deve garantire la totale mancanza di interferenza in materia di microonde o emissioni elettromagnetiche. Per gli edifici plurifamiliari è prescritto, sia per le antenne che per le parabole, un solo impianto centralizzato. Per le parabole dovranno essere prescritte dimensioni massime (comunque non superiori a un diametro di 100 cm.), posizioni ed eventuali coloriture a seconda del tipo di edificio e posizione dell'edificio stesso rispetto ai punti panoramici. Le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla normativa vigente a tutela della sicurezza degli impianti.

2. Le antenne per interesse pubblico, fatte salve le specifiche previsioni del Piano Operativo, relative ad impianti di telecomunicazioni od altri, seguono la disciplina di cui allo specifico D.lgs. Devono garantire e dimostrare la totale sicurezza in materia di microonde o emissioni elettromagnetiche per le persone residenti in prossimità, sia per il singolo impianto sia tenendo conto della situazione complessiva in cui questo viene ad inserirsi. Al fine del rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisito sul progetto i pareri delle autorità competenti previsti dalle leggi vigenti.

3. Le antenne e le installazioni devono avere il minimo ingombro possibile e rispettare un corretto inserimento ambientale. In via prioritaria, le attrezzature accessorie devono essere interrate.

### **Condizionatori**

1. Sono impianti tecnici a servizio di una o più unità immobiliari ed hanno dimensioni variabili, dalla piccola cassetta amovibile fino alle torri di refrigerazione. Tali impianti dovranno rispettare le specifiche condizioni di rumorosità previste dalla vigente disciplina in materia. Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa; le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria.

2. Per gli impianti fissi da porre all'esterno, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- che siano prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, o lungo le facciate interne e secondarie;

- nel caso sia inevitabile l'installazione su facciate lungo strade principali, l'impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, o schermati con grigliati metallici a maglia fine, che non impediscano la movimentazione dell'aria, dipinti con colori uguali a quelli della facciata, atti a nascondere la vista il più possibile;

- nei centri storici o ad essi assimilati e nelle zone ad attività di interesse pubblico, che siano posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie, siano inserite, ove possibile, in apposite nicchie ricavate nel sottotetto sopra la linea di gronda, siano dipinte con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono.

- La realizzazione di tali impianti è subordinata al regime della comunicazione di cui all'art. 41 del vigente R.E.U.

- Nel posizionamento bisognerà rispettare quanto previsto dal Codice Civile.

## **Art. 73 - Serramenti esterni degli edifici**

1. Tutte le aperture di locali posti lungo la strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza nel qual caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni pericolo. Le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano dispositivi a sporgere sulla strada. Le finestre dei locali interrati devono essere protette da inferriate o con vetri antisfondamento.

2. Le finestre del piano terreno e seminterrato possono essere protette da inferriate, cancellate scorrevoli ai fini della sicurezza.

3. Sono prescritti serramenti in legno o in metallo purché verniciato. Colori e tipologia saranno volta per volta decisi in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

4. Ai fini della riduzione dell'inquinamento acustico all'interno dei locali abitati e del contenimento energetico sono ammessi serramenti con vetri di adeguato spessore o vetri-camera.

5. La chiusura di logge, balconi, terrazze, per la formazione di verande, ancorché consentita dagli strumenti urbanistici sotto il profilo edilizio ed edificatorio potrà essere realizzata, in armonia con i caratteri architettonici dell'edificio, con l'esclusione di materiali come alluminio anodizzato e materiali plastici e, in ogni caso, non può alterare i parametri di illuminazione e aerazione. Nel caso di edificio condominiale occorre il nulla osta del condominio.

## **Art. 74 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

1. Le tende aggettanti al piano terreno nelle strade con marciapiede sono consentite con l'aggetto massimo inferiore di 30 cm la larghezza del marciapiede stesso ed un'altezza minima a ml. 2,20 Nel caso di strade senza marciapiede, le tende aggettanti dovranno essere posizionate ad altezza tale da non intralciare la circolazione.

2. Per concedere l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico dovranno essere acquisiti i seguenti pareri:

- a) Ente proprietario della strada;
- b) Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
- c) Per le attività commerciali, artigianali, agricole e agrituristiche dimostrazione del possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

3. Dovrà essere inoltre dimostrata l'autorizzazione del proprietario dell'immobile (privato o Ente pubblico).

4. Le tende parasole apposte negli edifici dovranno avere uguali caratteristiche (materiale, forma e colore).

5. In ogni caso le tende aggettanti non devono sovrapporsi ad elementi architettonici della facciata (come ad esempio, cornici, decorazioni, stemmi, modanature, ecc.).

## **Art. 75 - Cartelloni pubblicitari**

1. Sono cartelli, insegne, segnali luminosi, elettronici, via cavo o con schermi modificabili, atti a pubblicizzare prodotti, ditte o attività di ogni genere.

2. Nelle strade prive di marciapiede sono vietate se sporgenti:

- oltre cm. 5 per altezze inferiori a ml. 2,40

- oltre cm. 10 per altezze contenute fra ml. 2,40 e ml. 4,00

3. La posa lungo le strade è soggetta alle norme sul codice della strada di cui al D.Lgs n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni con i nullaosta degli enti proprietari della strada (provinciale, regionale, statale, comunale).

4. Per le strutture ricettive extralberghiere e delle aziende agricole è redatto specifico regolamento allegato con la lettera **C**.

5. L'autorizzazione al posizionamento dei "cartelli pubblicitari", nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni stabilite dal Codice della Strada, è rilasciata dall'Ente proprietario della strada; nel caso di strada comunale la richiesta dovrà essere inoltrata ai competenti uffici comunali.

6. Le insegne, fatte salve diverse prescrizioni contenute in atti di governo del territorio, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) insegne poste sulle murature di facciata: se installate sopra le aperture di accesso al fondo, non potranno avere altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa o delle vetrine di esposizione; se installate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non potranno avere larghezza maggiore di cm. 60 ed altezza non superiore a quella della porta. Sono ammesse parti luminose limitatamente alle scritte;

b) insegne poste sulle murature di facciata a bandiera: nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, non potranno avere superficie maggiore di 1 mq. con dimensioni massime di cm. 90 x cm. 130; inoltre,

c) insegne poste su pali o tralicci: dovranno avere l'autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente proprietario della strada; l'insegna dovrà risultare arretrata dal marciapiede di almeno cm. 30, fatto salvo installarle ad altezza superiore di ml. 4.00. Le dimensioni massime delle insegne per le vie comunali è stabilita in cm.90 x cm.130 mentre

per le altre strade dovranno rispettare le dimensioni massime stabilite dall'Ente strada interessato.

7. In caso di installazioni di insegne nelle zone artigianali, industriali, commerciali e direzionali, potranno essere consentite dimensioni superiori a quelle massime sopra previste, in considerazione del rapporto tra le dimensioni dei capannoni presenti e quelle del materiale pubblicitario da installare, fatte salve disposizioni di dettaglio previsti dagli strumenti urbanistici attuativi. In caso di installazione su tralicci od altri moduli potranno essere consentite previa presentazione di specifico studio di inserimento ambientale.

8. Dovranno inoltre essere recepiti, quando necessari, i seguenti pareri:

- a) Ente proprietario della strada;
- b) Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
- c) Per le attività commerciali, artigianali, agricole e agrituristiche dimostrazione del possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

9. Dovrà essere inoltre recepita l'autorizzazione del proprietario dell'immobile o del terreno (privato o Ente pubblico).

10. Non potrà essere consentita la sostituzione anche di parti di insegne esistenti, già autorizzate, qualora abbiano caratteristiche e dimensioni non conformi al presente regolamento.

11. Nei centri storici, sono di norma vietate le insegne a bandiera, quelle luminose e quelle eccedenti l'architrave delle porte o vetrine interessate, fatto salvo specifica disciplina contenuta in atti di governo del territorio riferita al recupero dei centri storici; dove non sia possibile inserire l'insegna all'interno dell'apertura originaria, la stessa potrà essere posta sulla facciata per una lunghezza pari a quella del vano sottostante ed altezza non superiore ad  $\frac{1}{4}$  dell'apertura più alta.

12. Nel rispetto dei regolamenti comunali per la disciplina degli spazi pubblici, le bacheche dovranno essere previste di forma regolare (rettangolari o quadrate) con telaio in legno o metallo verniciato (con esclusione dell'alluminio anodizzato).

## **Art. 76 - Muri di cinta e recinzioni**

Per quanto riguarda i muri di cinta e recinzioni il riferimento è quello dell'art.49.  
Nel caso di fondi privati confinanti le prescrizioni sono quelle del comma 10 dell'Art.49.

## **Art. 77 - Beni culturali ed edifici storici**

E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche

storicoartistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica quali:

- Lapidi e cippi commemorativi;
- Muri di confine;
- Scenari costruiti o dipinti;
- Fontane;
- Edicole sacre;
- Antichi numeri civici;

I progetti per i nuovi monumenti, cippi e targhe di tipo commemorativo e/o celebrativo devono essere documentati con disegni e corredati di una planimetria sulla sistemazione dell'intorno e sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo sia che sorgano sull' area privata che pubblica.

L' Amministrazione Comunale può richiedere bozzetti, plastici ed ogni altra forma di documentazione idonea ad illustrare compiutamente l'opera proposta.

I progetti di iscrizioni quali lapidi, targhe ecc. debbono indicare il testo, i caratteri, il materiale e documentare con fotografie il luogo di installazione.

#### **Art. 78 - Cimiteri monumentali e storici**

Per gli interventi edilizi nei cimiteri monumentali e storici esistenti si fa rinvio a quanto disposto nel Codice del Paesaggio. Per le fasce di rispetto cimiteriale le distanze sono stabilite in base a specifici regolamenti ed alle eventuali deroghe rilasciate dagli Enti preposti.

#### **Art. 79 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per luoghi pubblici urbani**

Tutti i luoghi pubblici urbani dovranno essere progettati nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

### **Capo VI – Elementi costruttivi**

#### **Art. 80 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altri dispositivi per elevare l'accessibilità ambientale**

Sono ammessi negli edifici esistenti tutti gli interventi edilizi tesi al superamento delle barriere architettoniche, nel rispetto delle previsioni della L.R. 65/2014, artt. 135 e 136, e secondo la seguente tipologia:

a. eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; b. superamento delle barriere e adeguamento anche con aumento del volume esistente oppure in deroga agli indici di fabbricabilità.

Le esigenze dovranno essere esplicitamente dimostrate allegando documentazione attestante il tipo di handicap.

### **Art. 81 - Serre bioclimatiche**

Le serre bioclimatiche ove ammissibili dalle vigenti disposizioni di legge, di pianificazione e regolamentari devono essere progettate nel rispetto delle caratteristiche estetiche ed architettoniche dell'edificio in cui si inseriscono e devono costituire valida soluzione architettonica ben integrata ed armonizzata con il contesto ambientale circostante

Dovrà inoltre essere dimostrato con specifici calcoli e attestazioni il risparmio energetico della serra solare, trattandosi di un sistema solare passivo per accumulare calore durante il giorno.

### **Art. 82 - Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

1. Gli impianti sono i seguenti:

- a) Pannelli per produzione di acqua calda (pannelli solari).
- b) Pannelli per produzione di energia elettrica (fotovoltaico).
- c) Pale per produzione dell'energia eolica.
- d) Altri sistemi come lo sfruttamento dell'energia geotermica, ecc..

Gli interventi richiamati alle lettere a) e b) dovranno essere valutati attraverso uno studio sul posizionamento finalizzato alla salvaguardia dei caratteri architettonici degli edifici; a tal fine, in accordo con gli indirizzi degli U.T.C., i pannelli andranno posizionati preferibilmente all'interno degli spazi di pertinenza, nei giardini, sulle coperture di volumi secondari.

2. Gli interventi richiamati alla lettera c) dovranno essere espressamente previsti dagli atti di governo del territorio.

3. Ferme restando le previsioni e le limitazioni contenute negli Atti di Governo del Territorio, negli edifici caratterizzati da un valore storico-ambientale, l'installazione dei pannelli deve essere strettamente connessa al fabbisogno energetico accertato dell'abitazione, dell'eventuale attività commerciale e di quella agricola.

4. Per quanto riguarda il Centro Storico valgono le seguenti prescrizioni:

a) Non devono essere visibili da strade e spazi pubblici per i fronti che affacciano direttamente su tali spazi;

b) Devono essere scelti con colorazioni mimetiche rispetto al manto di copertura;

5. Tale prescrizione può essere estesa agli edifici del territorio rurale per i quali l'Amministrazione ha definito interventi di salvaguardia delle caratteristiche tipologiche e morfologiche

6. I Comuni, con apposito regolamento potranno approvare specifica disciplina per la riduzione del consumo di energia in edilizia e relativi incentivi.

### **Art. 83 - Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Canali di gronda e pluviali possono essere posti all'interno delle murature o esteriormente all'edificio. Nel secondo caso dovrà essere individuata una posizione, nel rispetto della composizione architettonica dell'edificio (nicchie, lesene, spigoli, ecc.). Ad ogni tubo di raccolta verticale dovrà corrispondere 1 pozzetto d'ispezione interrato e sifonato. Nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici, il tratto fino a m.3,00 da terra deve essere posto in opera con materiale antiurto e le acque incanalate alla pubblica fognatura.

2. Nei centri storici o ad essi assimilati è prescritto in caso d'intervento, la sostituzione con canali, gronde e pluviali in rame.

### **Art. 84 - Strade, passaggi privati e cortili**

L'accesso a strada privata dalla pubblica via può avvenire mediante passo carrabile evidenziato con apposito cartello o segnaletica orizzontale. Le strade pubbliche devono rispondere ai requisiti progettuali delle OO.PP; le strade private devono rispondere a quanto disposto dal codice civile e/o da regolamenti comunali.

### **Art. 85 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine**

1. I cortili degli edifici nuovi o di edifici esistenti soggetti ad ampliamenti devono essere dimensionati in modo da garantire l'eventuale apertura di finestre e porte finestre (per accesso a terrazzi sporgenti su cortile) di vani accessori (scale, bagni, corridoi, ripostigli, locali cottura, ecc.); sui lati dei cortili fronteggianti con distacco inferiore a 10,00 ml. sono ammesse altresì aperture di finestre ed aperture di porte-finestre di vani principali di



abitazione purché tali aperture non vengano conteggiate nel calcolo della superficie vetrata minima.

2.Sono considerati cortili anche gli spazi limitati da tre pareti, qualora le pareti fronteggianti siano di lunghezza compresa tra ml. 2,00 e ml. 10,00.

3.La costruzione di chiostrine, ovvero spazi interni agli edifici aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di locali di servizio e ripostigli.

4.Le chiostrine non possono avere lati inferiori a ml.4,00. La parte bassa deve essere facilmente e permanentemente accessibile dall'esterno per la pulizia e godere di un'adeguata ventilazione naturale. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza ad esclusione della eventuale gronda del tetto.

5.Chiostrine o cortili non sistemati a giardino privato, devono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

#### **Art. 86 - Intercapedini e griglie di areazione**

Si fa rinvio a quanto disciplinato all'art. 35 del presente REU.

#### **Art. 87 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali**

I lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio di fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno di fabbricati od in aree ad essi pertinenti, devono essere eseguiti a regola d'arte e devono rispondere alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. I materiali impiegati e le tecniche costruttive devono rispondere al rispetto di tutte le normative vigenti in materia, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- igiene ambientale;
- sicurezza nell'impiego e prevenzione del rischio infortuni;
- accessibilità e fruibilità;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico;
- impiego di energie rinnovabili.

L'amministrazione comunale promuove e sostiene la qualità delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, nonché l'adozione di materiali e tecniche ecocompatibili propri della bioarchitettura ed all'eco-sostenibilità, ovvero rivolti al contenimento dei consumi energetici

ed all'uso di energie rinnovabili, anche con incentivi economici di abbattimento dei contributi.

### **Art. 88 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

I Comuni dispongono negli strumenti urbanistici di indicazioni puntuali sulle sistemazioni delle aree di pertinenza di edifici, con riguardo alle zone soggette a tutela storico ambientale

### **Art. 89 - Piscine ed altre opere di corredo agli edifici**

1. Nelle zone urbane, di completamento a prevalenza residenziale, nelle zone agricole, in presenza di edifici di abitazione o di attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, è permessa la costruzione di piscine private con i seguenti criteri prescrittivi:

- a) E' vietata la costruzione in fascia di rispetto stradale e in aree a vincolo cimiteriale.
- b) Dovrà essere localizzata su di un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile.
- c) Dovrà tenere conto della struttura geomorfologica del suolo, rispettando gli allineamenti previsti per la zona extraurbana del tessuto agrario e delle sue sistemazioni, gli allineamenti contermini dei muri a retta, delle alberature, dei filari; in ogni caso è necessario l'acquisizione della relazione geologica.
- d) Per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico, è prescritta, una verifica sull'inserimento ambientale in riferimento alla delicatezza dei luoghi, con il mantenimento e l'integrazione degli elementi costruttivi preesistenti, in particolare dei muri a retta.
- e) L'approvvigionamento idrico, dovrà avvenire preferibilmente tramite risorse autonome dall'acquedotto comunale, compatibilmente con le indicazioni e previsioni dell'Ente Gestore. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. L'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.
- f) Dovranno essere previsti adeguati impianti tecnici di depurazione dell'acqua e camere di compensazione per lo svuotamento dell'invaso o altro sistema di regolazione adeguato. Sono ammessi locali tecnici per l'alloggiamento degli impianti di trattamento delle acque, delle attrezzature e/o per uso spogliatoi e magazzino, purché realizzati contro terra almeno su tre lati o ricavati in locali preesistenti; in caso di impossibilità tali volumi tecnici potranno essere costruiti anche fuori terra, purché con le stesse caratteristiche di finitura e decoro del fabbricato principali, con superfici massime di mq. 9 e altezza non superiore a mt. 2,20, fatto salvo il rispetto delle distanze previste per le pertinenze. La superficie dei volumi tecnici fuori terra potrà superare mq 9,00 per attività agrituristiche o turistico-ricettive per comprovate esigenze dettate dalla normativa di settore.

g)La piscina dovrà avere una superficie d'acqua non superiore a 200 mq. fatto salvo specifiche normative di settore.

h)La vasca dovrà essere circondata da ogni lato, ove esistente, da una banchina di larghezza non inferiore di ml. 1,00 rivestite in lastre di pietra grezza, o cotto con proprietà antisdrucchiolo.

i)Per ridurre l'impatto ambientale il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.

l)L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

m)Distanze dai confini mt. 3 per piscine interrate mt. 5 per piscine parzialmente o totalmente fuori terra.

n)Le piscine prefabbricate esterne in plastica devono essere pertinenza di un edificio principale ed essere adeguatamente protette e schermate con elementi arborei.

2.La realizzazione di piscine è soggetta alla disciplina dell'art. 134, comma 1, lettera m), della L.R.T. 65/2014.

### **Art.90- Manufatti privi di rilevanza edilizia**

1.Rientrano nel comma 1 dell'art. 136 della L.R. 65/2014 le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia come elencati all'art.137 della stessa Legge regionale.

Inoltre, possono essere eseguiti con procedura di comunicazione lavori i seguenti ulteriori interventi:

a.Depositi per GPL di capacità inferiore a 13 mc. con progetti di ambientazione concordati con l'U.T.C.;

b.Recinti per detenzione animali da compagnia la cui dimensione massima dovrà risultare pari a max. 30 mq.; Per i ricoveri coperti si fa riferimento a quanto stabilito al punto B14) dell'Art.51. Inoltre, l'area coperta, schermata sui lati esposti ai venti dovrà risultare sufficientemente coibentata e rialzata da terra; è fatto divieto utilizzare copertura con lamiera metallica;

c.Piste o sentieri per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole o dei privati che conducono fondi agricoli che non presuppongono esecuzione di opere edilizie di trasformazione permanente del territorio;

d.Arredi delle aree pertinenziali degli edifici;

e.Recinzioni degli spazi aperti ad esclusione di quelle che comportano la realizzazione di opere strutturali.

2.Per le opere pubbliche del comune, l'atto comunale con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalle leggi statali in materia, ha i medesimi effetti del corrispondente titolo abilitativo. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla-osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

3.Non sono soggetti a titoli abilitativi, fermo restando tutti gli accertamenti indicati nel precedente comma le opere e gli interventi pubblici che richiedono per la loro

realizzazione l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni raggiunto con l'assenso del comune sia pubblicato ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.lgs. 18 giugno 2000 n. 267, nonché le opere pubbliche da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli Enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. n° 383 del 18/04/1994 e successive modifiche.

## **TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO**

### **Art. 91 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio**

1. Il Responsabile dell'ufficio competente esercita le funzioni di cui al Titolo VII Capo II° della L.R. 65/2014 nei modi e nei termini previsti da tale disposizione.

2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al Presidente della Giunta Provinciale, ad altre autorità interessate nonché al Responsabile dell'ufficio competente, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

### **Art. 92 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Responsabile dell'ufficio competente che svolge tale attività avvalendosi del Comando Polizia Municipale, di altri uffici del settore e delle strutture sanitarie territoriali.

Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso in cantiere agli incaricati dall'Amministrazione Comunale, al personale della A.S.L., agli ispettori del lavoro ecc. per i controlli di loro competenza.

Qualora le visite di controllo accertassero l'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti conclusive e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si dovrà procedere con le modalità di cui al titolo VII della L.R. 1/2005.

Le presenti norme valgono in quanto ammissibili anche per le denunce di inizio di attività.

### **Art. 93 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari**

1. Il mancato rispetto degli obblighi specificamente previsti dal presente regolamento e alle prescrizioni del Permesso di costruire e/o Denuncia di inizio dell'attività a carico dei soggetti interessati comporta, quando la legge o altri regolamenti comunali non dispongano diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 1.032,91 a seconda della gravità e comunque in riferimento agli specifici provvedimenti comunali.
2. Potrà inoltre essere ingiunta l'esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione, al decoro, all'adeguamento o ripristino e in caso di inottemperanza potrà procedersi d'ufficio a spese dei trasgressori.

#### Diritti di informazione e accesso agli atti

1. Ai sensi della legge 241/90, dovrà essere comunicato ai richiedenti il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Dell'avvenuto rilascio dei permessi di costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. Chiunque può prendere visione e copia (presso gli uffici comunali a ciò abilitati, secondo il vigente regolamento di accesso ai documenti) dei permessi di costruire, denuncia inizio attività edilizia, e dei relativi atti di progetto.
4. La visione e la copia degli atti sopraddetti, qualora richiesta con la citazione degli estremi identificativi, avverrà secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di accesso ai documenti.

### **TITOLO V – NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 94 - Aggiornamento del regolamento edilizio**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico aggiornamento ed interpretazione da parte degli organi comunali in relazione alle sopravvenute norme di leggi di natura sovraordinata, ovvero, in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.
2. Le sopravvenute norme di modifica al codice dell'edilizia (DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni) prevalenti sulla normativa regionale e comunale, prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento Edilizio.

#### **Art. 95 - Disposizioni transitorie**

3. Il presente Regolamento o sue successive modificazioni, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, verrà depositato nella Segreteria Comunale per giorni 30 (trenta) consecutivi per una libera visione al pubblico ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini di pubblicazione.

4. Le norme del presente regolamento edilizio non si applicano ai progetti edilizi ed ai piani attuativi, limitatamente ai parametri edilizi espressamente contenuti nel suddetto piano, presentati prima della sua entrata in vigore, nonché alle opere che siano già state autorizzate. Tali progetti e piani attuativi rimangono, quindi, sottoposti alla disciplina precedente a meno che gli interessati non richiedano esplicitamente l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 96 – Allegati al presente Regolamento**

**A)** “Parametri urbanistici e definizioni tecniche” leggi e disposizioni regionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia. DPGR 39R/2018.

**B)** “Ricognizione delle disposizioni nazionali incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia”.

**C)** Segnaletica per le strutture ricettive extralberghiere e per le aziende agricole.

Per i regolamenti e normative regionali è possibile fare riferimento al seguente link :  
<https://www.regione.toscana.it/regione/programmazione/semplificazione>  
dove sono riportati e aggiornati periodicamente i testi legislativi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 luglio 2018, n. 39/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.**

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25.07.2018 )

INDICE

**PREAMBOLO**

**Capo I Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto del regolamento. Ambito di applicazione

**CAPO II Parametri urbanistici ed edilizi**

Art. 2 Indice insediativo residenziale (voce n. 43 dell'Allegato 1)

Art. 3 Superficie territoriale (voce n. 1 dell'Allegato 1)

Art. 4 Superficie fondiaria (voce n. 2 dell'Allegato 1)

Art. 5 Dotazioni territoriali (voce n. 6 dell'Allegato 1)

Art. 6 Indice di edificabilità territoriale (voce n. 3 dell'Allegato 1)

Art. 7 Indice di edificabilità fondiaria (voce n. 4 dell'Allegato 1)

Art. 8 Superficie totale (voce n. 12 dell'Allegato 1)

Art. 9 Superficie lorda (voce n. 13 dell'Allegato 1)

Art. 10 Superficie edificabile (o edificata) (voce n. 44 dell'Allegato 1)

Art. 11 Superficie calpestabile (voce n. 17 dell'Allegato 1)

Art. 12 Superficie utile (voce n. 14 dell'Allegato 1)

Art. 13 Superficie accessoria (voce n. 15 dell'Allegato 1)

Art. 14 Superficie complessiva (voce n. 16 dell'Allegato 1)

Art. 15 Superficie coperta (voce n. 8 dell'Allegato 1)

Art. 16 Indice di copertura (voce n. 11 dell'Allegato 1)

Art. 17 Altezza del fronte (voce n. 27 dell'Allegato 1)

Art. 18 Altezza dell'edificio (voce n. 28 dell'Allegato 1)

Art. 19 Altezza utile (voce n. 29 dell'Allegato 1)

Art. 20 Altezza lorda (voce n. 26 dell'Allegato 1)

Art. 21 Numero dei piani (voce n. 25 dell'Allegato 1)

Art. 22 Volume totale o volumetria complessiva (voce n. 19 dell'Allegato 1)

Art. 23 Volume edificabile (o edificato) (voce n. 45 dell'Allegato 1)

Art. 24 Volume virtuale (voce n. 46 dell'Allegato 1)

Art. 25 Superficie permeabile (voce n. 9 dell'Allegato 1)

Art. 26 Indice di permeabilità (voce n. 10 dell'Allegato 1)

**Capo III Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico- edilizi**

Art. 27 Complesso edilizio (voce n. 1 dell'Allegato 2)

Art. 28 Edificio (o fabbricato) (voce n. 32 dell'Allegato 1)

Art. 29 Edificio unifamiliare (voce n. 33 dell'Allegato 1)

Art. 30 Unità immobiliare (voce n. 2 dell'Allegato 2)

Art. 31 Organismo edilizio (voce n. 3 dell'Allegato 2)

Art. 32 Pertinenza (voce n. 34 dell'Allegato 1)

Art. 33 Involucro edilizio (voce n. 4 dell'Allegato 2)

Art. 34 Sagoma (voce n. 18 dell'Allegato 1)

Art. 35 Lotto urbanistico di riferimento (voce n. 5 dell'Allegato 2)

Art. 36 Sedime (voce n. 7 dell'Allegato 1)

Art. 37 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale (voce n. 6 dell'Allegato 2)

Art. 38 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione (voce n. 7 dell'Allegato 2)

Art. 39 Dotazioni di parcheggio pubblico (voce n. 8 dell'Allegato 2)

Art. 40 Distanze (voce n. 30 dell'Allegato 1)

Art. 41 Carico urbanistico (voce n. 5 dell'Allegato 1)

**Capo IV Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni**

Art. 42 Abbaino (voce n. 9 dell'Allegato 2)

Art. 43 Balcone (voce n. 35 dell'Allegato 1)

Art. 44 Ballatoio (voce n. 36 dell'Allegato 1)

- 
- Art. 45 Bow-window (voce n. 10 dell'Allegato 2)  
Art. 46 Cantine (o scantinati) (voce n. 11 dell'Allegato 2)  
Art. 47 Copertura (voce n. 12 dell'Allegato 2)  
Art. 48 Intercapedini (voce n. 13 dell'Allegato 2)  
Art. 49 Intradosso (voce n. 14 dell'Allegato 2)  
Art. 50 Loggia/loggiato (voce n. 37 dell'Allegato 1)  
Art. 51 Parti condominiali o di uso comune (voce n. 15 dell'Allegato 2)  
Art. 52 Pensilina (voce n. 38 dell'Allegato 1)  
Art. 53 Piano o locale fuori terra (voce n. 20 dell'Allegato 1)  
Art. 54 Piano o locale seminterrato (voce n. 21 dell'Allegato 1)  
Art. 55 Piano o locale interrato (voce n. 22 dell'Allegato 1)  
Art. 56 Portico / porticato (voce n. 39 dell'Allegato 1)  
Art. 57 Serra solare (voce n. 16 dell'Allegato 2)  
Art. 58 Soppalco (voce n. 24 dell'Allegato 1)  
Art. 59 Sottotetto (voce n. 23 dell'Allegato 1)  
Art. 60 Terrazza (voce n. 40 dell'Allegato 1)  
Art. 61 Tettoia (voce n. 41 dell'Allegato 1)  
Art. 62 Veranda (voce n. 42 dell'Allegato 1)  
Art. 63 Volume tecnico (voce n. 31 dell'Allegato 1)

**Capo V Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 64 Tempi e modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali  
Art. 65 Tempi e modalità per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica  
Art. 66 Disposizioni transitorie e finali  
Art. 67 Abrogazioni  
Art. 68 Entrata in vigore

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
EMANA

il seguente regolamento

**PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare l'articolo 216;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

Visti gli esiti della procedura di concertazione istituzionale e generale esperite in sede



---

congiunta in data 14 marzo 2018;

Visto l'ulteriore parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 10 maggio 2018;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n.525 del 21 maggio 2018, di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale, nella seduta del 14 giugno 2018, con osservazioni;

Ritenuto di accogliere tutte le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto, nella seduta del 18 giugno 2018, con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le raccomandazioni contenute nel sopra citato parere del Consiglio delle autonomie locali e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 luglio 2018, n. 759;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione dell'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sancita in data 20 ottobre 2016 (da ora in poi, indicata come "Intesa del 20 ottobre 2016") si è proceduto al recepimento del quadro delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;

2. in conseguenza del recepimento dell'Intesa del 20 ottobre 2016, e in attuazione dell'articolo 216 della l.r. 65/2014, è necessario procedere ad una revisione dei parametri e delle definizioni contenute nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 ed alla conseguente approvazione di un nuovo regolamento in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio;

3. è opportuno includere nel nuovo regolamento, oltre alle definizioni uniformi contenute nell'Intesa del 20 ottobre 2016, riportate nell'Allegato 1 del regolamento, anche le ulteriori specificazioni tecnico-applicative già vigenti a livello regionale ai sensi del regolamento 64/R/2013, ma non presenti nell'Intesa, da riportare nell'Allegato 2 del regolamento;

4. è opportuno fornire indicazioni di raffronto con i corrispondenti parametri e definizioni contenuti nel regolamento emanato con il d.p.g.r. 64/R/2013 negli Allegati 1 e 2 del presente regolamento, al fine di agevolare la consultazione delle stesse unitamente alla relativa disciplina di dettaglio, finalizzata a garantire una applicazione corretta ed uniforme su tutto il territorio regionale;

5. è opportuno mantenere e fare salva nell'articolo 66 del presente regolamento la definizione di "superficie utile lorda" (Sul) contenuta nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio

---

edilizio esistente);

6. è necessario stabilire che i comuni provvedano all'adeguamento dei regolamenti edilizi entro il termine di centottanta giorni previsto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dall'Intesa del 20 ottobre 2016;

7. vista la complessità degli adempimenti richiesti ai comuni per l'adeguamento dei regolamenti edilizi ai contenuti dell'Intesa e del presente regolamento e la necessità di una adeguata diffusione degli stessi, è opportuno prevedere che l'entrata in vigore del regolamento stesso avvenga il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana;

8. è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 216, comma 3 della l.r. 65/2014 che stabilisce che i comuni adeguano i propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica ai contenuti del presente regolamento entro i termini e con le modalità previste dal medesimo;

9. è opportuno consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al presente regolamento al momento dell'approvazione degli stessi in attuazione delle disposizioni della l.r. 65/2014;

10. ai sensi di quanto sancito dall'articolo 2, comma 4 della citata Intesa del 20 ottobre 2016, è necessario precisare che "il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente, ovvero adottato alla data di sottoscrizione della presente Intesa";

Si approva il presente regolamento:

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento. Ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi comunali e negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il presente regolamento definisce una specifica disciplina normativa delle definizioni uniformi di cui all'Intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza unificata (da ora in poi, indicata come "Intesa del 20 ottobre 2016"), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n.524 del 21 maggio 2018.

3. L'allegato 1 del presente regolamento riporta le definizioni uniformi stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, unitamente alle indicazioni di raffronto con i parametri e le definizioni tecniche contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale dell'11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio).

4. L'allegato 2 del presente regolamento contiene specificazioni tecnico-applicative, ulteriori e diverse dalle definizioni stabilite dall'Intesa del 20 ottobre 2016, da utilizzarsi come riferimento negli interventi urbanistico-edilizi, unitamente alle indicazioni di raffronto con le corrispondenti voci già contenute nell'allegato A di cui al regolamento 64/R/2013.

5. Il presente regolamento stabilisce, altresì, i tempi e le modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

**CAPO II**  
**Parametri urbanistici ed edilizi**

**Art. 2**

**Indice insediativo residenziale (voce n. 43 dell'Allegato 1)**

1. In recepimento della voce n. 43 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice insediativo residenziale" (IR) il parametro che esprime il quantitativo di superficie edificabile (o edificata) (SE), oppure di volume edificabile (o edificato) (VE), convenzionalmente attribuito dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale o urbanistica a ciascun abitante insediato o insediabile, nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali.

2. In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR), costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali.

3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

#### Art. 3

##### *Superficie territoriale (voce n. 1 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie territoriale" (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato. Comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2. La misura e l'ubicazione delle superfici fondiarie (SF), destinate agli interventi privati, e delle aree per dotazioni territoriali (DT) che compongono la superficie territoriale (ST) è definita dagli strumenti urbanistici comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo, o del progetto unitario convenzionato o della convenzione riferita agli interventi di cui all'articolo 28-bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

#### Art. 4

##### *Superficie fondiaria (voce n. 2 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 2 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie fondiaria" (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.

2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonché eventuali lotti ad uso privato ancorché privi di capacità edificatoria.

3. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono stabilire la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali interrati o prevalentemente interrati come definiti dagli articoli 54 e 55, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento. Nel computo di tale proporzione sono compresi tutti i manufatti interrati o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini, fatta eccezione per scale esterne e rampe a cielo libero.

#### Art. 5

##### *Dotazioni territoriali (voce n. 6 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 6 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono "dotazioni territoriali" (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica.

2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) destinata dallo strumento urbanistico comunale alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private.

#### Art. 6

##### *Indice di edificabilità territoriale (voce n. 3 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 3 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di edificabilità territoriale" (IT) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità territoriale (IT) si esprime in metri quadrati di superficie edificabile (o edificata) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) (VE) per ogni metro quadrato di superficie territoriale (ST).

*Art. 7*

*Indice di edificabilità fondiaria (voce n. 4 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 4 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di edificabilità fondiaria" (IF) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell'edificato esistente.

2. L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di superficie edificabile (o edificata) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) (VE) per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (SF).

*Art. 8*

*Superficie totale (voce n. 12 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 12 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie totale" (STot) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

2. Nel computo della superficie totale (STot) sono compresi gli elementi verticali esterni (quali pareti o delimitazioni perimetrali, pilastri, setti portanti), eventuali bow-window, ballatoi chiusi, spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, portici o porticati, nonché elementi edilizi praticabili aperti comunque denominati posti in oggetto all'edificio.

3. Non concorrono al calcolo della superficie totale (STot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

*Art. 9*

*Superficie lorda (voce n. 13 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 13 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie lorda" (SL) la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie (SA).

2. La superficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) ( $SL = STot - SA$ )

*Art. 10*

*Superficie edificabile (o edificata) (voce n. 44 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 44 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie edificabile (o edificata)" (SE) la porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.

2. La superficie edificabile comprende:

- a) la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
- b) la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferimento alle porzioni nel seguito specificate:

**b.1)** le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;

**b.2)** i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;

- b.3)** le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell'edificio ed il profilo perimetrale esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;
- b.4)** i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agibili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stesse caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;
- b.5)** i locali o spazi accessori chiusi comunque denominati ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia direttamente accessibile da un'unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;
- b.6)** i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un'unità immobiliare;
- b.7)** all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti comunali di pianificazione: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrato e prevalentemente interrato e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza. La disciplina comunale può dettare soglie dimensionali massime ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE);
- b.8)** all'interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:
- b.8.1)** le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra;
- b.8.2)** le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza;
- b.8.3)** le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;
- b.9)** le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone;
- b.10)** all'esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli pertinenziali collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna, e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.
- b.11)** le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provviste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE):

- a) tutte le superfici accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre;
- b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile:
  - c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
  - c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
  - c.3) le serre solari, come definite nell'articolo 57;
- d) tutte le superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accessoria (SA), secondo quanto specificato agli articoli 12 e 13.

4. La superficie edificabile (o edificata) (SE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Concorrendo alla determinazione del volume edificabile (o edificato) (VE), la superficie edificabile (o edificata) (SE) incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014 .

#### *Art. 11*

##### *Superficie calpestabile (voce n. 17 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 17 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie calpestabile" (SCal) la superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal = SU + SA).

#### *Art. 12*

##### *Superficie utile (voce n. 14 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 14 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie utile" (SU), nel rispetto della definizione di "superficie utile abitabile" (Su) di cui all'articolo 3 del d.m.l.pp. 10/05/1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell'edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.

3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici di pavimento riferite a:

- a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a m 1,80, ancorché non delimitate da muri;
- b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
- c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
- d) volumi tecnici;
- e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014 .

4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014 .

#### *Art. 13*

---

*Superficie accessoria (voce n. 15 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 15 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie accessoria" (SA), nel rispetto della definizione di "superficie non residenziale destinata a servizi e accessori" (Snr) di cui all'articolo 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) ( $SA = SCal - SU$ ).

3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi:

- a) spazi aperti di uso esclusivo quali logge, portici, balconi, terrazze;
- b) verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);
- c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentino i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU);
- d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali, ed altri locali accessori consimili;
- e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La superficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
- f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più basso tra quelli serviti;
- g) autorimesse singole pertinenziali;
- h) tettoie pertinenziali;
- i) serre solari.

4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali:

- a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
- c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici consimili;
- d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico.

5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA):

- a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
- b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici;
- c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
- d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c);
- e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014 .

6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014 .

*Art. 14**Superficie complessiva (voce n. 16 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 16 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie complessiva" (SCom), nel rispetto della definizione di "superficie complessiva" (Sc) di cui all'articolo 2 del d.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ( $SCom = SU + 60\% SA$ ).

2. La superficie complessiva (SCom), espressa in metri quadrati, costituisce parametro di riferimento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all'articolo 185 della l.r. 65/2014 .

*Art. 15**Superficie coperta (voce n. 8 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 8 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie coperta" (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.

2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio.

3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (SC):

- a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio non superiore a ml 1,50;
- b) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
- c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
- d) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014.

4. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

5. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l'eventuale installazione sui balconi di superfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari.

6. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.

#### *Art. 16*

##### *Indice di copertura (voce n. 11 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 11 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di copertura" (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (SC) massima ammissibile e la superficie fondiaria (SF).

#### *Art. 17*

##### *Altezza del fronte (voce n. 27 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 27 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza del fronte" (HF) l'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

2. All'estremità superiore, in caso di copertura inclinata a struttura composta, la linea di intradosso da prendere a riferimento per il calcolo dell'altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della struttura continua.

3. Gli strumenti urbanistici comunali possono dettare una disciplina di dettaglio in merito alla quota da assumere a riferimento all'estremità inferiore per la misurazione dell'altezza del fronte (HF) in funzione dell'orografia, della morfologia e dell'idrografia del proprio territorio, o comunque nel caso in cui la quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto sia diversa dalla quota del piano di campagna naturale o originario.

4. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata la disciplina comunale può indicare come linea di riferimento in basso per il computo dell'altezza del fronte (HF) una quota sopraelevata rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.

5. All'estremità superiore sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura.

6. Fatte salve diverse specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, non si considerano ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF):



- a) le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso;
- b) i parapetti continui non strutturali posti a delimitare coperture piane praticabili;
- c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

7. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

8. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte (HF) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

#### *Art.18*

##### *Altezza dell'edificio (voce n. 28 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 28 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza dell'edificio" (HMax) l'altezza massima tra quelle dei vari fronti.

#### *Art.19*

##### *Altezza utile (voce n. 29 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 29 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza utile" (HU) l'altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

2. Ai fini della determinazione dell'altezza utile (HU) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro.

3. Non rileva ai fini del computo dell'altezza utile (HU) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile.

4. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, la media ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione.

#### *Art. 20*

##### *Altezza lorda (voce n. 26 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 26 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "altezza lorda" (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

#### *Art. 21*

##### *Numero dei piani (voce n. 25 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 25 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "numero dei piani" (NP) il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e i piani agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale dell'edificio, comunque configurata, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL).

3. Sono esclusi dal computo del numero dei piani (NP) i livelli dell'edificio nei quali sono presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria(SA).

4. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono dettare specifiche disposizioni al fine di limitare il numero di piani dell'edificio, in riferimento alla porzione fuori terra dello stesso.

#### *Art. 22*

##### *Volume totale o volumetria complessiva (voce n. 19 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 19 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume totale o volumetria complessiva" (VTot) il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL).

2. Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono computate le superfici di terrazze o elementi edilizi aperti praticabili posti in aggetto all'edificio. Concorrono invece al calcolo del volume totale le verande, come definite nell'articolo 62.

3. Non concorrono al calcolo del volume totale (Vtot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

4. Ai fini del calcolo del volume totale (VTot) si considera, per l'ultimo piano dell'edificio, l'altezza che intercorre tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della copertura, comunque configurata.

5. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prescrivere soglie dimensionali massime di volume totale per la porzione non interrata dell'edificio.

#### Art. 23

##### *Volume edificabile (o edificato) (voce n. 45 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 45 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume edificabile (o edificato)" (VE) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.

2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) (VE) si considera solo la media ponderale delle altezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costituenti superficie edificabile (o edificata) (SE) ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b.4).

3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) (VE) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vanno detratti i volumi già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.

4. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edificato) (VE) l'eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.

5. Sono esclusi dal computo del volume edificabile (o edificato) (VE) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

6. La disciplina comunale può consentire, anche in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) (VE) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell'altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.

7. Il volume edificabile (o edificato) (VE) costituisce parametro di riferimento per l'indice di edificabilità territoriale (IT), per l'indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Il volume edificabile (o edificato) (VE) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014.

#### Art. 24

##### *Volume virtuale (voce n. 46 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 46 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "volume virtuale" (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.

2. Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume:

- a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all'intero edificio;
- b) la superficie edificabile (o edificata) (SE) se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla

singola unità immobiliare.

3. L'altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unità immobiliare fissata nella misura di:

- a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
- b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disciplina o dagli strumenti di cui alla lettera a).

4. Per edifici con pluralità di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio è individuata con riferimento alla categoria funzionale o destinazione d'uso prevalente.

5. Ai fini del computo del volume virtuale dell'edificio si assume come altezza di riferimento la minore tra l'altezza virtuale dell'edificio come definita nel comma 3 e l'altezza dell'edificio (HMax) medesimo.

6. Il volume virtuale dell'edificio può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti demolizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica.

7. Il volume virtuale dell'unità immobiliare può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento:

- a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività e destinazioni d'uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014, limitatamente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all'altezza utile (HU). A tal fine non rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita;
- b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 184 della l.r. 65/2014, limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso individuate dal comune per le quali l'utilizzo del volume edificabile (o edificato) (VE) come parametro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall'intervento o dal mutamento della destinazione d'uso.

#### *Art. 25*

##### *Superficie permeabile (voce n. 9 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 9 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "superficie permeabile" (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che garantisca la permeabilità all'acqua, a condizione che:

- a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili;
- b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti.

#### *Art. 26*

##### *Indice di permeabilità (voce n. 10 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 10 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "indice di permeabilità" (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria).

2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati, nonché negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (SC), è garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (SF).

3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità fondiaria di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati

---

ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile (SP) non reperito;
- b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;
- c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

### **Capo III**

#### ***Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanisticoedilizi***

##### **Art. 27**

###### ***Complesso edilizio (voce n. 1 dell'Allegato 2)***

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "complesso edilizio" un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale.

##### **Art. 28**

###### ***Edificio (o fabbricato) (voce n. 32 dell'Allegato 1)***

1. In recepimento della voce n. 32 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "edificio (o fabbricato)" una costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

##### **Art. 29**

###### ***Edificio unifamiliare (voce n. 33 dell'Allegato 1)***

1. In recepimento della voce n. 33 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "edificio unifamiliare" un edificio costituito da un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

2. Ai fini dell'esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all'articolo 188, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, gli edifici unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq 105, e che mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento edilizio.

##### **Art. 30**

###### ***Unità immobiliare (voce n. 2 dell'Allegato 2)***

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "unità immobiliare" un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.

2. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.

##### **Art. 31**

###### ***Organismo edilizio (voce n. 3 dell'Allegato 2)***

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "organismo edilizio" l'unità immobiliare, o l'edificio, oppure il complesso edilizio, interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.

##### **Art. 32**

###### ***Pertinenza (voce n. 34 dell'Allegato 1)***

1. In recepimento della voce n. 34 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "pertinenza" un'opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

##### **Art. 33**

###### ***Involucro edilizio (voce n. 4 dell'Allegato 2)***

1. Ai fini del presente regolamento si definisce “involucro edilizio” la figura solida di involucro che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrato, di qualsiasi destinazione e consistenza.

2. L'involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.

3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell'edificio:

- a) le logge o loggiati, i portici o porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;
- b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
- c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;
- d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all'edificio da esse delimitati;
- e) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
- f) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

#### Art. 34

##### *Sagoma (voce n. 18 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 18 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce “sagoma” la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.

2. La sagoma è delimitata: nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata; nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell'edificio o manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio o manufatto.

3. Non concorrono alla determinazione della sagoma:

- a) la porzione interrata dell'edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all'edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;
- b) gli elementi edilizi aperti comunque denominati - quali ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, risulti pari o inferiore a ml 1,50;
- c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta;
- d) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale;
- e) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

4. Non costituiscono modifiche della sagoma:

le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime assentita; la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella sagoma dell'edificio, quali una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare che sia parte integrante del fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico.

#### Art. 35

##### *Lotto urbanistico di riferimento (voce n. 5 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "lotto urbanistico di riferimento" la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.

2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o complesso edilizio medesimo.

3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:

- a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
- b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (SF) originariamente presa a riferimento per l'edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
- c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.

#### Art. 36

##### *Sedime (voce n. 7 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 7 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "sedime" l'impronta a terra dell'edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

2. L'area di sedime dell'edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati.

3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime:

- a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l'applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile;
- b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotipologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.

#### Art. 37

##### *Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale (voce n. 6 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale" i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è definita dall'articolo 41-sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

#### Art. 38

##### *Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione (voce n. 7 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione" i quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa,

su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

*Art. 39*

*Dotazioni di parcheggio pubblico (voce n. 8 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "dotazioni di parcheggio pubblico" i quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure, salva diversa disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.

2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio pubblico è definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.

*Art. 40*

*Distanze (voce n. 30 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 30 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "distanza" la lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici.

2 bis. Ai fini del rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all'articolo 9 del D.M. 1444/1968 la misurazione è effettuata perpendicolarmente alle pareti stesse, utilizzando il metodo lineare. (1)

*Art. 41*

*Carico urbanistico (voce n. 5 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 5 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "carico urbanistico" il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi:

- a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
- b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;
- c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli organismi edilizi;
- d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
- e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

**Capo IV**

***Elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni***

*Art. 42*

*Abbaino (voce n. 9 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "abbaino" un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.

2. Le aperture collocate nell'abbaino possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.

3. Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all'illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.

*Art. 43*

*Balcone (voce n. 35 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 35 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "balcone" un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

2. Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.

3. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne, il balcone concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

*Art. 44*

*Ballatoio (voce n. 36 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 36 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "ballatoio" un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell'accesso a più unità immobiliari, munito di ringhiera o parapetto.

2. Il ballatoio può essere compreso entro il filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio o posto in aggetto alle medesime. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, ancorché configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto, il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione dell'involucro edilizio.

*Art. 45*

*Bowwindow (voce n. 10 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "bow-window" la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio.

*Art. 46*

*Cantine (o scantinati) (voce n. 11 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "cantine (o scantinati)" i locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, come definiti dagli articoli 54 e 55, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.

*Art. 47*

*Copertura (voce n. 12 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "copertura" la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione.

2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale.

*Art. 48*

*Intercapedini (voce n. 13 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "intercapedini" gli spazi variamente configurati - delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti - aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti, la cui accessibilità è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.

2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali, ad esempio, scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.

*Art. 49*



---

*Intradosso (voce n. 14 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "intradosso" il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.

2. Ai fini dell'individuazione dell'intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l'eventuale maggior spessore dell'orditura principale.

*Art. 50**Loggia/loggiato (voce n. 37 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 37 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "loggia / loggiato" un elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

2. Le logge o loggiati possono essere intervallati da pilastri o colonne.

3. Le logge o loggiati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio.

*Art. 51**Parti condominiali o di uso comune (voce n. 15 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono "parti condominiali o di uso comune" i locali o gli spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.

*Art. 52**Pensilina (voce n. 38 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 38 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "pensilina" un elemento edilizio accessorio di copertura posto in aggetto alle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

*Art. 53**Piano o locale fuori terra (voce n. 20 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 20 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale fuori terra" un piano o locale dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

*Art. 54**Piano o locale seminterrato (voce n. 21 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 21 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale seminterrato" un piano o locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio e il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto al terreno, al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

2. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati il cui volume totale (VTot), misurato al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocato al di sotto della quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

*Art. 55**Piano o locale interrato (voce n. 22 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 22 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "piano o locale interrato" un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.

2. Ai fini della individuazione dei piani o locali interrati, non rileva la presenza puntuale di manufatti quali scale esterne o rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l'accesso a tali piani o locali.

3. In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo.

---

*Art. 56**Portico / porticato (voce n. 39 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 39 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "portico / porticato" un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni.
2. Il portico o porticato può costituire talora spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico.
3. Non fanno parte del portico o porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi.
4. Il portico o porticato, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.

*Art. 57**Serra solare (voce n. 16 dell'Allegato 2)*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce "serra solare" un elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.
2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande. Essa non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazione artificiale.
3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all'irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
4. La serra solare concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio.

*Art. 58**Soppalco (voce n. 24 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 24 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "soppalco" una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.
2. Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi, secondo i casi, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA).

*Art. 59**Sottotetto (voce n. 23 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 23 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "sottotetto" lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
2. Il sottotetto è utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti.
3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.

*Art. 60**Terrazza (voce n. 40 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 40 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "terrazza" un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni di un'unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune.
2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca.

*Art. 61*

---

*Tettoia (voce n. 41 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 41 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "tettoia" un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

2. La tettoia deve essere totalmente o prevalentemente priva di tamponamenti esterni.

3. La tettoia può essere:

a) libera su tutti i lati;

b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.

4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, costituisce fattispecie distinta dal portico (o porticato). La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.

*Art. 62**Veranda (voce n. 42 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 42 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definisce "veranda" un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

2. La veranda può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare), oppure realizzando ex novo spazi aventi le medesime caratteristiche.

3. L'installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell'involucro edilizio. Tale installazione rileva ai fini della determinazione della sagoma dell'edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spazi aperti già compresi nella sagoma del medesimo (ad esempio una loggia, un portico, un balcone con oggetto superiore a ml 1,50).

*Art. 63**Volume tecnico (voce n. 31 dell'Allegato 1)*

1. In recepimento della voce n. 31 dell'Allegato 1 al presente regolamento si definiscono "volumi tecnici" i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

2. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l'utilizzo, e possono essere sia esterni che interni all'involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell'edificio. Essi devono avere dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l'alloggiamento e la manutenzione delle apparecchiature, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.

3. Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici vani, spazi e manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici.

4. Concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.

*Capo V**Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Disposizioni transitorie e finali**Art. 64**Tempi e modalità per l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali*

1. I comuni adeguano i regolamenti edilizi ai parametri e alle definizioni di cui ai capi II, III e IV del presente regolamento, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 524, entro il termine di 180 giorni che decorrono dalla data dell'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento trovano diretta applicazione, sostituendo i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi e prevalendo sulle disposizioni dei regolamenti edilizi stessi con essi incompatibili.

---

*Art. 65**Tempi e modalità per l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica*

1. Il recepimento dei parametri e delle definizioni uniformi nei regolamenti edilizi comunali non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti. I parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, continuano ad applicarsi fino all'adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014, secondo quanto indicato ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le definizioni e i parametri contenuti nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e loro varianti generali, adottati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, lettera b).

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, già adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere adeguati in fase di approvazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 66, comma 1, lettera b).

4. Nei casi di cui al comma 3, qualora non si proceda all'adeguamento in fase di approvazione ai sensi del medesimo comma, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e loro varianti generali, sono adeguati mediante apposita variante da adottare entro 2 anni dalla data di acquisto di efficacia dello strumento. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni comunali con essi incompatibili.

5. I piani strutturali già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono adeguati mediante apposita variante contestualmente al procedimento di adozione e approvazione del piano operativo.

*Art. 66**Disposizioni transitorie e finali*

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) alle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, diverse da quelle generali;
- b) ai piani attuativi e ai progetti unitari convenzionati, nonché alle relative varianti, approvati prima dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento;
- c) alle istanze di permesso di costruire, alle SCIA, nonché alle relative varianti in corso d'opera di cui all'articolo 143 della l.r. 65/2014, e alle comunicazioni di inizio lavori che siano già state presentate al momento dell'adeguamento dello strumento di pianificazione urbanistica, o di sua variante generale, al presente regolamento.

2. Resta ferma la definizione di "superficie utile lorda" contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) limitatamente agli interventi posti in essere in forza della medesima.

*Art. 67**Abrogazioni*

1. Il regolamento regionale emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio), è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Art. 68**Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

---

**Note**

1. Comma inserito con d.p.g.r. 12 agosto 2020, n. 87/R, art. 1.

---

**Allegati**

All1 – Allegato 1 – Quadro delle definizioni uniformi

---

All2 – Allegato 2 – Ulteriori specificazioni tecnico-applicative di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi

## Allegato 1

### QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

VOCE	ACRONIMO	DEFINIZIONE	DISCIPLINA	INDICAZIONI DI RAFFRONTO CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPGR 64/R/2013
<b>1 - Superficie territoriale</b>	<b>ST</b>	Superficie reale, ovvero superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato comunque denominato. Comprende la superficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.	Art. 3	<i>La superficie territoriale (ST) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "superficie territoriale" (St) di cui all'art. 3 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>2 - Superficie fondiaria</b>	<b>SF</b>	Superficie reale, ovvero superficie complessiva effettiva, di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio privato. È costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto delle aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.	Art. 4	<i>La superficie fondiaria (SF) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "superficie fondiaria" (Sf) di cui all'art. 4 del d.p.g.r. 64/R/2013 ed ingloba altresì la definizione del parametro "rapporto di occupazione del sottosuolo" (Ros) di cui all'art. 17 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>3 - Indice di edificabilità territoriale</b>	<b>IT</b>	Quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell'edificato esistente.	Art. 6	<i>L'indice di edificabilità territoriale (IT) incorpora i parametri "indice di fabbricabilità territoriale" (It) e "indice di utilizzazione territoriale" (Ut) di cui agli artt. 6 e 7 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>4 - Indice di edificabilità fondiaria</b>	<b>IF</b>	Quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) (VE) su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell'edificato esistente.	Art. 7	<i>L'indice di edificabilità fondiaria (IF) incorpora i parametri "indice di fabbricabilità fondiaria" (If) e "indice di utilizzazione fondiaria" (Uf) di cui agli artt. 8 e 9 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>5 - Carico Urbanistico</b>	<b>CU</b>	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	Art. 41	<i>La definizione di carico urbanistico corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (incremento del carico urbanistico) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>

<b>6 - Dotazioni territoriali</b>	<b>DT</b>	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica.	Art. 5	<i>Le aree per dotazioni territoriali (DT) corrispondono e sono da considerarsi equivalenti al parametro "superficie per attrezzature e spazi pubblici" (Sap) di cui all'art. 5 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>7 - Sedime</b>		Impronta a terra dell'edificio o del manufatto edilizio, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	Art. 36	<i>La definizione di sedime corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (area di sedime) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>8 - Superficie coperta</b>	<b>SC</b>	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.	Art. 15	<i>La superficie coperta (SC) corrisponde con parziali modifiche al parametro "superficie coperta" (Sc) di cui all'art. 15 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>9 - Superficie permeabile</b>	<b>SP</b>	Porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	Art. 25	<i>La superficie permeabile (SP) corrisponde con parziali modifiche al parametro "superficie permeabile di pertinenza" (Spp) di cui all'art. 27 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>10 - Indice di permeabilità</b>	<b>IPT / IPF</b>	Rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie permeabile (SP) e la superficie territoriale (ST) (indice di permeabilità territoriale) o la superficie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria).	Art. 26	<i>L'indice di permeabilità territoriale (IPT) è un parametro di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013. L'indice di permeabilità fondiaria (IPF) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "rapporto di permeabilità" (Rp) di cui all'art. 28 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>11 - Indice di copertura</b>	<b>IC</b>	Rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (SC) massima ammissibile e la superficie fondiaria (SF).	Art. 16	<i>L'indice di copertura (IC) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "rapporto di copertura" (Rc) di cui all'art. 16 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>12 - Superficie totale</b>	<b>STot</b>	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	Art. 8	<i>La superficie totale (STot) è un parametro di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>13 - Superficie lorda</b>	<b>SL</b>	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie (SA).	Art. 9	<i>La superficie lorda (SL) è un parametro di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>14 - Superficie utile</b>	<b>SU</b>	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie	Art. 12	<i>La superficie utile (SU) corrisponde con parziali modifiche al parametro</i>

		(SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.		<i>“superficie utile abitabile o agibile” (Sua) di cui all’art. 12 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>15 - Superficie accessoria</b>	<b>SA</b>	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.	Art. 13	<i>La superficie accessoria (SA) corrisponde con parziali modifiche al parametro “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di cui all’art. 13 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>16 - Superficie complessiva</b>	<b>SCom</b>	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom = SU + 60% SA).	Art. 14	<i>La superficie complessiva (SCom) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro “superficie convenzionale complessiva” (Scc) di cui all’art. 14 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>17 - Superficie calpestabile</b>	<b>SCal</b>	Superficie netta di pavimento di un'unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).  (SCal = SU + SA)	Art. 11	<i>La superficie calpestabile (SCal) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro “superficie utile” (Su) di cui all’art. 11 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>18 - Sagoma</b>		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.	Art. 34	<i>La definizione di sagoma corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all’Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>19 - Volume totale o volumetria complessiva</b>	<b>VTot</b>	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL).	Art. 22	<i>Il volume totale o volumetria complessiva (VTot) corrisponde con parziali modifiche al parametro “volume lordo” (VI) di cui all’art. 22 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>20 - Piano o locale fuori terra</b>		Piano o locale dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.	Art. 53	<i>La definizione di piano o locale fuori terra corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all’Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>21 - Piano o locale seminterrato</b>		Piano o locale di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio e il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova ad una quota superiore rispetto al terreno,	Art. 54	<i>La definizione di piano o locale seminterrato corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (piano o locale seminterrato o parzialmente interrato) di cui all’Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>



		al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all'edificio.		
<b>22 - Piano o locale interrato</b>		Piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio.	Art. 55	<i>La definizione di piano o locale interrato corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>23 - Sottotetto</b>		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	Art. 59	<i>La definizione di sottotetto è da considerarsi equivalente alla previgente definizione (piano sottotetto) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>24 - Soppalco</b>		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.	Art. 58	<i>La definizione di soppalco è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>25 - Numero dei piani</b>	<b>NP</b>	Numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	Art. 21	<i>Il numero dei piani (NP) corrisponde con parziali modifiche al parametro "numero dei piani" (Np) di cui all'art. 21 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>26 - Altezza lorda</b>	<b>HL</b>	Differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante.  Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza dal piano finito di calpestio fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	Art. 20	<i>L'altezza lorda (HL) è un parametro di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>27 - Altezza del fronte</b>	<b>HF</b>	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:  - all'estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio previsti dal progetto;  - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell'edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	Art. 17	<i>L'altezza del fronte (HF) e l'altezza dell'edificio (HMax) corrispondono con parziali modifiche al parametro "altezza massima" (Hmax) di cui all'art. 18 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>28 - Altezza</b>	<b>HMax</b>	Altezza massima tra quelle dei	Art. 18	<i>L'altezza dell'edificio (HMax) e</i>

<b>dell'edificio</b>		vari fronti.		<i>l'altezza del fronte (HF) corrispondono con parziali modifiche al parametro "altezza massima" (Hmax) di cui all'art. 18 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>29 - Altezza utile</b>	<b>HU</b>	Altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emergenti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	Art. 19	<i>L'altezza utile (HU) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "altezza interna netta" (Hin) di cui all'art. 19 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>30 - Distanze</b>		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	Art. 40	<i>La definizione di distanze è una definizione di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>31 - Volume tecnico</b>		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell'edificio o dell'unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	Art. 63	<i>La definizione di volume tecnico corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (volumi tecnici) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>32 - Edificio (o fabbricato)</b>		Costruzione stabile, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	Art. 28	<i>La definizione di edificio (o fabbricato) è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>33 - Edificio unifamiliare</b>		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	Art. 29	<i>La definizione di edificio unifamiliare è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>

<b>34 - Pertinenza</b>		Opera o manufatto edilizio legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	Art. 32	<i>La definizione di pertinenza è una definizione di nuova introduzione, non presente nel d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>35 - Balcone</b>		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	Art. 43	<i>La definizione di balcone è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>36 - Ballatoio</b>		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell'accesso a più unità immobiliari, munito di ringhiera o parapetto.	Art. 44	<i>La definizione di ballatoio è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>37 - Loggia / loggiato</b>		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	Art. 50	<i>La definizione di loggia / loggiato corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (loggia o portico) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>38 - Pensilina</b>		Elemento edilizio accessorio di copertura posto in aggetto alle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	Art. 52	<i>La definizione di pensilina è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>39 - Portico / porticato</b>		Elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni.	Art. 56	<i>La definizione di portico / porticato corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione (porticato) di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>40 - Terrazza</b>		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni di un'unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune.	Art. 60	<i>La definizione di terrazza è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>41 - Tettoia</b>		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla	Art. 61	<i>La definizione di tettoia è da considerarsi equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r.</i>

		fruizione protetta di spazi pertinenziali.		64/R/2013
<b>42 - Veranda</b>		Locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	Art. 62	<i>La definizione di veranda corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>43 – Indice insediativo residenziale</b>	<b>IR</b>	Parametro che esprime il quantitativo di superficie edificabile (o edificata) (SE), oppure di volume edificabile (o edificato) (VE), convenzionalmente attribuito dagli strumenti comunali di pianificazione a ciascun abitante insediato o insediabile, nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali.	Art. 2	<i>L'indice insediativo residenziale (IR) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "indice insediativo residenziale" (Ir) di cui all'art. 2 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>44 – Superficie edificabile (o edificata)</b>	<b>SE</b>	Porzione della superficie totale (STot) rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.	Art. 10	<i>La superficie edificabile (o edificata) (Se) corrisponde con parziali modifiche al parametro "superficie utile lorda" (Sul) di cui all'art. 10 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>45 – Volume edificabile (o edificato)</b>	<b>VE</b>	Cubatura ricavata moltiplicando la superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva dei singoli piani dell'edificio per l'altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.	Art. 23	<i>Il volume edificabile (o edificato) (VE) corrisponde con parziali modifiche al parametro "volume" (V) di cui all'art. 23 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>46 – Volume virtuale</b>	<b>VV</b>	Cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell'edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.	Art. 24	<i>Il volume virtuale (VV) corrisponde ed è da considerarsi equivalente al parametro "volume virtuale dell'edificio" (Vve) e "volume virtuale dell'unità immobiliare" (Vvui) di cui all'art. 24 del d.p.g.r. 64/R/2013 ed ingloba altresì la definizione del parametro "altezza virtuale" (Hv) di cui all'art. 20 del d.p.g.r. 64/R/2013.</i>

## Allegato 2

### ULTERIORI SPECIFICAZIONI TECNICO - APPLICATIVE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO - EDILIZI

VOCE	DEFINIZIONE	DISCIPLINA	INDICAZIONI DI RAFFRONTO CON LA DISCIPLINA PREVIGENTE CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI CUI AL DPGR 64/R/2013
<b>1 - Complesso edilizio</b>	Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale.	Art. 27	<i>La definizione di complesso edilizio è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>2 - Unità immobiliare</b>	Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.	Art. 30	<i>La definizione di unità immobiliare è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>3 - Organismo edilizio</b>	Unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall'intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d'uso.	Art. 31	<i>La definizione di organismo edilizio è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>4 - Involucro edilizio</b>	Figura solida di involucro che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.	Art. 33	<i>La definizione di involucro edilizio corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>5 - Lotto urbanistico di riferimento</b>	Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.	Art. 35	<i>La definizione di lotto urbanistico di riferimento è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>6- Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale</b>	Quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali.	Art. 37	<i>La definizione di dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>7 - Dotazioni di parcheggio per la sosta di</b>	Quantitativi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in	Art. 38	<i>La definizione di dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione corrisponde con</i>

<b>relazione</b>	relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi commerciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell'articolo 98 della l.r. 65/2014.		<i>parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>8 - Dotazioni di parcheggio pubblico</b>	Quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure, salva diversa disposizione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.	Art. 39	<i>La definizione di dotazioni di parcheggio pubblico è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>9 - Abbaino</b>	Elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.	Art. 42	<i>La definizione di abaino corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>10 - Bow-window</b>	Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio.	Art. 45	<i>La definizione di bow-window è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>11 - Cantine (o scantinati)</b>	Locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.	Art. 46	<i>La definizione di cantine (o scantinati) è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>12 - Copertura</b>	Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione.	Art. 47	<i>La definizione di copertura è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>13 - Intercapedini</b>	Spazi variamente configurati - delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti - aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti, la cui accessibilità è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.	Art. 48	<i>La definizione di intercapedine è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>14 - Intradosso</b>	Piano di imposta di strutture monolitiche	Art. 49	<i>La definizione di intradosso è</i>

	quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.		<i>equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>15 - Parti condominiali o di uso comune</b>	Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.	Art. 51	<i>La definizione di parti condominiali o di uso comune è equivalente alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>
<b>16 - Serra solare</b>	Elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.	Art. 57	<i>La definizione di serra solare corrisponde con parziali modifiche alla previgente definizione di cui all'Allegato A al d.p.g.r. 64/R/2013.</i>

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

<b>A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
	DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
	LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
	LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
	REGOLAMENTO 9 febbraio 2007, n.2/R Regolamento di attuazione dell' articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti.
	REGOLAMENTO 5 luglio 2017, n. 32/R Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio"- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). Linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella l.r. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) e la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico approvate con Delibera n. 682 del 26/06/2017
	REGOLAMENTO 6 marzo 2017, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale)
<b>A.1 Edilizia residenziale</b>	
	LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica – Norme sull'espropriazione per pubblica utilità – Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
	LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
	LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
	LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
	DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
	LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)



## RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
	LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla l.r. 65/2014)
	REGOLAMENTO 25 agosto 2016, n. 63/R  Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
<b>A.2 Edilizia non residenziale</b>	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	LEGGE REGIONALE 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) <i>in particolare art. 3 bis</i>
	REGOLAMENTO 25 agosto 2016, n. 63/R  Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
	LEGGE REGIONALE 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano)
	REGOLAMENTO 13 maggio 2014, n. 25/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno dell'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano).
	LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
<b>A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
		LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)).
		DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)) e in particolare l'Allegato 1a (Norme comuni energie rinnovabili impianti di produzione di energia elettrica da biomasse - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) e l' Allegato 1b (Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio)
<b>A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei Requisiti Acustici Passivi)
		DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE del 25 settembre 2017 (Approvazione linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità)
		DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE del 19 giugno 2017 n.646 (Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU). Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia)
<b>B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA</b>		
<b>B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini</b>		
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
		LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) in particolare l'art. 140
		LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
		<b>B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)</b>
		<b>B.2.1 Fasce di rispetto stradali</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
		LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	REGOLAMENTO 2 agosto 2004, n.41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88)
	<b>B.2.2 Rispetti ferroviari</b> (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
	<b>B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi</b>
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
	DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale)
	<u>Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti</u> - Edizione 2, Emendamento 9 del 23 ottobre 2014 - ENAC
	DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE n.72 del 24 luglio 2007 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)) - Master plan "Il sistema aeroportuale toscano"
	<b>B.2.4 Rispetto cimiteriale</b>
	REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
	<b>B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</b>
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio))
	<b>B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	<b>B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori</b>

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
		<b>B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</b>
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)
		LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
		<b>B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti</b>
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)  (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata “Depositi per l'accumulo di gas naturale”
		<b>B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo</b>
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
		DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)
		<b>B.3 Servitù militari</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
		<b>B.4 Accessi stradali</b>
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
		LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
		REGOLAMENTO 1 aprile 2009, n.15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
<b>B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
<b>B.6 Siti contaminati</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
		DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
		LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998 n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), in particolare artt.5bis, 13, 13 bis, 20, 20 bis e 20 ter.
<b>B.7 Miniere</b>		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1959 n.128 (Norme di pulizia delle miniere e delle cave), in particolare l'art. 104.
<b>C. VINCOLI E TUTELE</b>		
		DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio))
		<b>C.1 Beni culturali</b> (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	etnoantropologico)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
	<b>C.2 Beni paesaggistici</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) Titolo IV Capo I
	DCR 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio))
	<b>C.3 Rischio idrogeologico</b>
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5, e articolo 65
	LEGGE REGIONALE 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
	REGOLAMENTO 25 ottobre 2011, n. 53/R  Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.



**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	<b>C.4 Vincolo idraulico</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2016 (Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale)
	LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n.21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua)
	REGOLAMENTO 25 ottobre 2011, n. 53/R Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.
	<b>C.5 Aree naturali protette</b>
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
	LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n.30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.24/1994, alla l.r.65/1997, alla l.r.24/2000 e alla l.r. 10/2010)
	LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n.24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
	LEGGE REGIONALE 11 agosto 1997, n.65 (Istituzione dell'ente per la gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio)
	<b>C.6 Siti della Rete Natura 2000</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS))

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO del 24 maggio 2016 (Designazione di 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO del 22 dicembre 2016 (Designazione di 16 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 29 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana)</p>
	<p>LEGGE 28 dicembre 2015 n. 221, art.57 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)</p>
	<p>LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n.30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r.65/1997, alla l.r.24/2000 e alla l.r.10/2010)</p>
	<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2004, n.644 (Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R.56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).</p>
	<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2008 n.454 (D.M.17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione)</p>
	<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2014, n.1006 L.R. 56/00: art. 12 comma 1, lett. a). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). Aggiornamento e integrazione della Deliberazione n. 644 del 5 luglio 2004</p>
	<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 15 dicembre 2015 n.1223 (Direttiva 92/43/CE "Habitat" - Artt.4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di importanza comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone speciali di conservazione)</p>
	<p>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2016, n.1319 (L.R.30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti ed interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana)</p>
	<p>In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni la Regione Toscana con DGR n. 1014 del 16 dicembre 2009 ha definito uno standard comune per l'elaborazione dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000, con l'obiettivo di valorizzare non solo i riferimenti metodologici disponibili a livello europeo, nazionale e di altre regioni italiane, ma anche alcune delle esperienze di piani di gestione sino ad oggi realizzate in Toscana.</p> <p>Per i siti Natura 2000 per i quali è stato concluso l'iter di approvazione si rimanda al sito web istituzionale della Regione Toscana:</p> <p><a href="http://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni">http://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fenti-e-associazioni</a></p>

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		<a href="#">%2Fambiente%2Fbiodiversita%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zbM9bxdyRnMl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_AQEk7R1flzL8_column-1%26p_p_col_count%3D1</a>
<b>C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale</b>		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
		DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
		LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).)
		REGOLAMENTO 11 aprile 2017, n.19/R (Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell' articolo 65 della l.r. 10/2010).
<b>D. NORMATIVA TECNICA</b>		
<b>D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)</b>		
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
		LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE del 19 dicembre 2016, n.1130 (Linee di indirizzo per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito)
	<b>D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica</b>
	ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
	REGOLAMENTO 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)
	REGOLAMENTO 22 ottobre 2012, n. 58/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica)
	<b>D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
	<b>D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico</b>
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
		LEGGE REGIONALE 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)
		REGOLAMENTO 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche)
	<b>D.5</b>	<b>Sicurezza degli impianti</b>
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
	<b>D.6</b>	<b>Prevenzione degli incendi e degli infortuni</b>
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente <<Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio >>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
	Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
	DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n.569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio destinati a biblioteche ed archivi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3) e successive modificazioni

## RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
	NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
	REGOLAMENTO 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005) - Istruzioni tecniche per l'applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
	<b>D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto</b>
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
	<b>D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici</b>
	LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni



**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
	DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni
	LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni.
	DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
		LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE del 28 febbraio 2005, n.322 (Approvazione delle istruzioni tecniche denominate "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006)
	<b>D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici</b>	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		REGOLAMENTI di esecuzione della Legge Quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
		DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
	<b>D.10 Produzione di materiali da scavo</b>	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n.120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
	LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014)
<b>D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)</b>	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali <a href="#">25/1998</a> , <a href="#">61/2007</a> , <a href="#">20/2006</a> , <a href="#">30/2005</a> , <a href="#">91/1998</a> , <a href="#">35/2011</a> e <a href="#">14/2007</a> ), art.28.
<b>D.12 Prevenzione inquinamento luminoso</b>	
	NORMA TECNICA UNI10819/1999 (Luce e illuminazione –Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso).
	LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
<b>E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI</b>	
<b>E.1 Strutture commerciali</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
	LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
	REGOLAMENTO 1 aprile 2009, n. 15/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
<b>E.2 Strutture ricettive</b>	
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV - del

## RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)
	LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)
	REGOLAMENTO 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (LR 23 marzo 2000, n.42)
	<b>E.3 Strutture per l'agriturismo</b>
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)
	REGOLAMENTO 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)).
	<b>E.4 Impianti di distribuzione del carburante</b>
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)
	Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
	Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
	Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

	<p>LEGGI REGIONALI 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)</p>
	<p><b>E.5 Sale cinematografiche</b></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni</p>
	<p><b>E.6 Scuole e servizi educativi</b></p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)</p>
	<p>CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)</p>
	<p>DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)</p>
	<p><b>E.7 Associazioni di promozione sociale</b></p>
	<p><b>E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande</b></p>
	<p>DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</p>
	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.</p>
	<p>REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004</p>
	<p>ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")</p>

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		LEGGI REGIONALI 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
	<b>E.9 Impianti sportivi</b>	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	<b>E.10 Strutture Termali</b>	
	<b>E.11 Strutture Sanitarie</b>	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)
	<b>E.12 Strutture veterinarie</b>	
		LEGGI REGIONALI 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione)
		REGOLAMENTO 19 ottobre 2016, n. 73/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione))
	<b>E.13 Porti</b>	

**RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE  
TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA**

		DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE n.72 del 24 luglio 2007 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Approvazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)) - Master plan "La rete dei porti toscani"
--	--	---



**Touring Club Italiano**

**ALLEGATO C**

**Al Regolamento Edilizio Comunale**

**SEGNALETICA  
PER LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE  
E PER LE AZIENDE AGRICOLE**

**REGOLAMENTO**

**DICEMBRE 2023**





**Touring Club Italiano**



## **Touring Club Italiano**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'apposizione, su tutte le strade ricadenti nel territorio comunale di Peccioli, delle preinsegne per l'avvio verso le seguenti aziende:
  - a. strutture ricettive extralberghiere così come definite al Titolo III, Capo IV dalla LR 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) e dal Regolamento di attuazione 7 agosto 2018, n.47/R;
  - b. aziende agricole.
2. Sono tenute all'osservanza del presente regolamento tutte le strutture definite al co. 1 localizzate nel Comune di Peccioli nonché le strutture localizzate nei Comuni limitrofi che necessitino di segnalare la propria attività su strade di competenza del Comune di Peccioli.
3. Sono escluse dal presente regolamento tutte le preinsegne delle categorie commerciali e delle attività private non contemplate nel punto precedente. Sono escluse le strutture alberghiere e assimilate in quanto la segnaletica prevista per questa categoria è già normata dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 495/92.
4. La preinsegna è definita all'art.47 co.2 del D.P.R. 495/92. Sono esclusi dal presente regolamento tutti i manufatti pubblicitari individuati nei commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo.
5. Finalità del presente regolamento è il miglioramento dell'accoglienza del Comune di Peccioli come destinazione turistica favorendo l'accessibilità delle aziende di cui al co.1 attraverso una segnaletica uniforme e coordinata all'immagine del territorio, definendo regole chiare in merito alle caratteristiche, al posizionamento e al processo autorizzativo, in modo da ridurre lo spontaneismo e il conseguente impatto negativo su ambiente e paesaggio.

### **Articolo 2**

#### **INQUADRAMENTO NORMATIVO**

1. L'apposizione delle preinsegne è regolamentata dalle seguenti normative di riferimento:
  - a. art. 23 del d.lgs 295/92 "Codice della strada" e ss.mm.ii.;
  - b. artt. articoli 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56 del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
  - c. Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) della Provincia di Pisa;
  - d. Regolamento Edilizio del Comune di Peccioli.

### **Articolo 3**

#### **CARATTERISTICHE DELLE PREINSEGNE**

1. Per coerenza e uniformità in tutto il territorio comunale, i cartelli devono rispondere alle linee guida allegate : "Linee guida per la segnaletica identificativa delle strutture ricettive extralberghiere e delle aziende agricole" che definiscono gli elementi grafici di base, quali i colori, la freccia di orientamento, i pittogrammi e il font da utilizzare.
2. Ogni preinsegna è formata da una freccia di orientamento, un solo pittogramma e una scritta impaginata su due righe. Non sono ammesse preinsegne senza pittogramma.



## **Touring Club Italiano**

3. È consentito esclusivamente l'uso dei pittogrammi previsti dalle linee guida. I pittogrammi sono posizionati sempre accanto alla freccia direzionale e identificano l'offerta prevalente delle strutture di cui all'art.1 co. 1 del presente regolamento, nello specifico:
  - a. azienda agricola;
  - b. pernottamento;
  - c. ristorazione.
4. Al posto del pittogramma è consentito l'utilizzo dell'icona identificativa della struttura ricettiva extralberghiera o dell'azienda agricola nel rispetto delle varianti consentite dalle linee guida e purché tale icona sia identitaria per l'azienda e venga normalmente utilizzata come segno di riconoscimento su media cartacei, digitali o sulle etichette di eventuali prodotti dell'azienda.
5. Le preinsegne hanno forma rettangolare e devono rispettare le seguenti dimensioni:
  - a. formato normale cm 150 x 30, da utilizzarsi sia in ambito urbano e sia in ambito extraurbano;
  - b. formato ridotto cm 100 x 20 da utilizzarsi nel caso in cui gli spazi non consentano l'installazione della preinsegna di formato normale o laddove il regolamento comunale non consenta l'utilizzo del formato normale.

### **Articolo 4**

#### **POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI**

1. Le ubicazioni degli impianti sono consentite esclusivamente nelle posizioni definite dal Comune di Peccioli. Non sono autorizzati impianti in posizioni diverse da quelle previste.
2. La preinsegna deve essere installata entro 5 km dalla struttura da segnalare e comunque:
  - a. 25 metri prima dell'intersezione o dei segnali di precedenza, quando in corrispondenza dell'intersezione sia presente segnaletica stradale;
  - b. in corrispondenza dell'intersezione, quando non sia presente segnaletica stradale.
3. È ammesso l'abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei preinsegne delle stesse dimensioni, di norma sul lato destro della strada. Nel caso in cui uno stesso impianto contenga più preinsegne, devono essere rispettati i seguenti criteri:
  - a. le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora l'impianto sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
  - b. le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".
4. L'ordine di posizionamento di cui al co.3 deve essere rispettato anche in caso di posizionamenti successivi e l'onere di ordinare l'impianto è a carico della struttura che aggiunge la preinsegna.
5. Le preinsegne da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché la targa non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di evidente limitazione di spazio.
6. I sostegni verticali delle preinsegne devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere



## **Touring Club Italiano**

ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

7. L'altezza minima delle preinsegne, intesa come l'altezza del bordo inferiore della targa più bassa dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione, è di 2,20 m. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, le preinsegne possono essere poste ad altezza superiore e comunque da concordare con l'Amministrazione Comunale. Tutte le preinsegne insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali e ciclabili devono avere un'altezza minima di 2,20 m dal piano del marciapiede o della banchina.
8. Le preinsegne non devono limitare la visibilità della segnaletica stradale e non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e ridurne la corretta percezione. È vietato l'abbinamento delle preinsegne con altri cartelli stradali, compresi i segnali di direzione.
9. L'installazione degli impianti non deve interferire con la segnaletica stradale e non deve occultarne la visibilità, anche parziale.
10. Qualora le aziende di cui all'art.1 co.1 localizzate nel territorio comunale di Peccioli posizionino la propria preinsegna su una strada di competenza di un ente diverso dal Comune di Peccioli, sono tenute a realizzare il cartello in conformità con quanto previsto dall'art.3 del presente regolamento.

### **Articolo 5**

#### **COMPETENZE E AUTORIZZAZIONI**

1. Il rilascio del nulla osta per i manufatti ricadenti all'interno del centro abitato e delle frazioni di Peccioli nonché di quelli ricadenti lungo le strade comunali è competenza del SUAP del Comune di Peccioli.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per i manufatti ricadenti sulle strade provinciali, fuori dal centro abitato come sopra delimitato, è competenza della Provincia di Pisa.
3. La richiesta di nulla osta deve essere presentata tramite progetto specificando i contenuti della preinsegna, il formato e l'ubicazione sulla base delle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente regolamento e suoi allegati.

### **Articolo 6**

#### **ONERI E OBBLIGHI PER LA FORNITURA E PER L'INSTALLAZIONE**

1. Gli oneri per la fornitura, l'installazione, la manutenzione e la rimozione delle preinsegne è a carico del proprietario dell'azienda cui la preinsegna fa riferimento, salvo eventuali diverse disposizioni.
2. L'onere per la fornitura, l'installazione, la manutenzione e l'eventuale rimozione del sostegno delle preinsegne è a carico del proprietario dell'azienda cui la preinsegna fa riferimento.



## **Touring Club Italiano**

### **Articolo 7**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

1. Il mancato rispetto delle presenti norme regolamentari comporta a carico dei soggetti interessati le sanzioni previste dall'art. 93 del Regolamento Edilizio Comunale.



# Touring Club Italiano

progetto di comunicazione d'ambiente  
per la fruizione e la valorizzazione  
del territorio del Comune di Peccioli

linee guida per la segnaletica identificativa  
delle strutture ricettive extralberghiere  
e delle aziende agricole




## elementi base



**freccia**  
da girare  
a seconda del  
posizionamento  
del segnale

**pittogramma**  
da scegliere  
a seconda  
dell'offerta  
della struttura

**nome**  
da compilare  
con il nome  
della struttura  
nel font **Fedra Serif**  
come da template

 C 75 M 50 Y 88 K 60  
RAL 6009

 C 50 M 0 Y 100 K 0  
RAL 1107070

**per impaginare i segnali usare sempre i template forniti:**

[template base strutture ricettive 100x20cm.pdf](#)

[template base strutture ricettive 150x30cm.pdf](#)

# freccia da orientare

sinistra e dritto




←  agriturismo Di Celli  
Casale San Francesco


↑  agriturismo  
Podere Borgaruccio

nei casi in cui la freccia  
indica sinistra e dritto

pittogramma e testo  
vanno a destra

destra



agriturismo  
L'Antica Fornace  →

nei casi in cui la freccia  
indica destra

pittogramma e testo  
vanno a sinistra



## pittogramma a scelta



**pittogramma  
da scegliere**  
tra i seguenti  
a seconda  
dell'offerta  
della struttura



offerta prevalente  
**azienda agricola**



offerta prevalente  
**ristorazione**



offerta prevalente  
**pernottamento**

**varianti consentite**



**è possibile  
al posto del pittogramma  
inserire un'icona identificativa**

**a condizione che  
non contenga testo e  
sia di colore bianco**

## varianti consentite

✗ l'icona non deve contenere testo



✗ l'icona non deve contenere testo



✗ il nome deve essere scritto nel font indicato



✗ l'icona non deve contenere testo e deve essere di colore bianco



✓ variante consentita



✓ variante consentita




# formati consentiti

150x30cm



font Fedra Serif  
corpo 235  
interlinea 322

100x20cm



font Fedra Serif  
corpo 157  
interlinea 215